Cav. ANTONIO BERTOLOTTI

ARCHIVISTA DIRETTORE DELL' ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA

PRIGIONI E PRIGIONIERI

IN

MANTOVA

DAL SECOLO XIII AL SECOLO XIX

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE

1890.

Estratto dalla Rivista di Discipline Carcerarie - Roma.

Cav. ANTONINO BERTOLOTTI

ARCHIVISTA DIRETTORE DELL' ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA

PRIGIONI E PRIGIONIERI

IN

MANTOVA

DAL SECOLO XIII AL SECOLO XIX

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE

1888.

(Estratto dalla Rivista di Discipline Carcerarie)

I.

Allorchè fui pregato di far ricerche archivistiche intorno alle carceri mantovane, aderendo al cortese invito, avevo pochissima fiducia sul risultato delle investigazioni che avrei iniziato. Sapevo per pratica che le fonti mi sarebbero mancate; perchè, se ovunque si ebbe molta cura per la conservazione dei documenti attestanti la proprietà oppure titoli ed onorificenze e quanto poteva ridondare in lustro, per gli archivi criminali quasi sempre si fu solleciti a sperderli o per far scomparire infamie o per vendicare ingiustizie, mentre le rivoluzioni popolari atterravano le torri feudali e distruggevano i sotterranei dell' Inquisizione, già prigioni ove avevano tanto sofferto gli avi.

In quanto a Mantova sapevo di non poter contare sovra l'archivio criminale, poichè mancano affatto processi e sentenze anteriori al 1800, non sapendosi nemmeno qual sorte abbiano avuto.

La vetusta torre della Gabbia è attestazione che anche in Mantova si praticasse il ricordato da Dante per

> . . . . Guglielmo marchese
> Per cui ed Alessandria e la sua guerra
> Fa pianger Monferrato e' l Canavese.

— ma indarno furono ricercate memorie degli ingabbiati.

I sotterranei del Castello di Mantova presentano ancora qualche muda tenebrosa; però l'eco di quelle oscure volte è muta da un pezzo di lamenti dei reclusi.

Qualche traccia di antri, una cella dentro la torre del comune, ricordano le prigioni di Mantova città libera; ma se tuttodì questi edifizi sono ad uso di carceri, i prigionieri moderni stanno meglio dei carcerieri. Il piccone dell'industriale e delle amministrazioni governa-

tive ridussero a magazzini le carceri monastiche, quelle della santa Inquisizione e altre; e nuovo intonaco di calce fece scomparire le iscrizioni, sfogo dei miserabili carcerati.

Benchè con tutte queste preventive cognizioni poco incoraggianti, tuttavia, spinto da quell'amore alle cose antiche, che tanto invita alle esumazioni archivistiche, mi diedi a scavi quà e là alla vanvera, se non con la speranza di trovar filoni, almeno di raccogliere pagliuzze le quali poi riunite potessero dare un' idea delle prigioni mantovane.

Quali siano stati i raccolti, qui vedransi, esposti per secolo a principiar da quello XIII fino a tutto il XVIII. I documenti per intero o per squarci si troveranno incastrati al dettato stesso, anzi sovenli sostituiranno il medesimo per più evidenza, parlando meglio da loro che qualsiasi commento avessi voluto aggiungere. I più antichi furono trascritti nell'*Archivio Gonzaga*, i meno in quello di Stato Mantovano; così a risparmio di tempo e noia per citazioni di medesime fonti più volte saranno omesse.

La storia delle carceri potrebbe prendere larghissime proporzioni quando si seguissero di pari passo le vicende dello Stato, dei sovrani, dei giudici e si tenesse conto delle leggi e delle pene e anche della biografia dei principali carcerati; ma io mi terrò ristretto stando semplicemente al soggetto e secondo i documenti trovati.

II.

Dal secolo XIII al XVI.

Mantova, dopo essersi retta a comune, finì, come quasi tutte le consorelle, col cadere sotto il dominio di famiglie che riuscirono a rendere ereditaria la suprema carica, cioè quella di capitano. Prima, a regger Mantova fu quella Bonacolsi, la quale nel secolo XIII era già potente. Bene assodati al potere, i Bonacolsi nel 1303 raccolsero gli ordini desunti dalle antiche consuetudini, formando così il primo codice statutario.

Da questo apprendiamo che la giustizia era in mano ad un potestà, la cui carica durava sei mesi ordinariamente, il quale doveva avere due *militi* fedeli e cinque giudici buoni giurisperiti, otto *domicelli* ido-

nei e non meno di dodici cavalli. Ecco l'autorità giudiziaria che doveva condannare od assolvere, secondo consuetudini, leggi e diritti. Ogni giudice aveva speciali attribuzioni e luogo distinto per far giustizia come apparirà meglio dalla prima rubrica degli statuti stessi bonacolsiani.

« *Potestas Mantuae durare debeat in regimine Mantuae civitatis per sex menses vel prout videbitur Dominis Vicariis. Et habere debeat et tenere in ipso regimine duos socios sive milites discretos fideles et probos. Et quinque judices bonos et probos jurisperitos. Et octo Domicillos ydoneos. Et duodecim equos ad minus inter quos sint tres dextrerii ad minus* . . . .
Teneatur Potestas suum regimen exercere secundum statuta et reformationes consiliorum dominorum Vicariorum factas et faciendas et secundum consuetudines et leges et jura. Et teneatur facere stare suos judices continue ad bancha ad que fuerint deputati ut in statutis comunis Mantuae continetur. Quorum quidem iudicum unus ad officium maleficiorum sit deputatus. Alius ad exigendum condamnationes. Et quicquid comuni Mantuae debebitur et causas spectantes circa predicta intendant et stent ambo in Palatio Veteri. Alii vero resideant in Palatio novo Comunis Mantue videlicet unus ad bancum Paradisi ad rationes reddendas. Quartus vero ad banchum inferni qui ad officium ducatium ruptorum clavigarum fossatorum stratarum et viarum civitatis et districtus Mantue et spectantium circa predicta intendat. Et insuper ad custodiam vignalis civitatis Mantue nisi ipsa custodia alii deputaretur per dominos Vicarios. Quintus in Palatio novo ad damna data cui Judici per comune Mantue fiat solutio de salario suo . . . . .
Insuper habere debeat Potestas pro habitatione sua et sue familie Palatium et domum Comunis. . . . . . . »

Ora avendo fatto conoscenza di coloro che fornivano, direi, il contingente alle carceri, si può passare a queste, delle quali risultano esser due le spettanti al comune: una nel palazzo vecchio, altra nel nuovo, i quali palazzi erano vicini e col tempo finirono di esser affatto uniti, come apparisce oggidì, oltre la gran torre del comune pure annessa, che se nella cima aveva la gran campana, ai piedi teneva prigioni. Le carceri erano date in appalto e i detenuti dovevano pagare pel vitto, l'alloggio e fino pei ceppi, detti *boga;* quelli poveri erano alla pubblica misericordia.

La rubrica 22ª degli statuti suaccennati ci farà meglio conoscere i rapporti dei detenuti coi loro custodi:

De custodia carceratorum.

Statuimus quod nullus illorum qui ponuntur in carcere expollietur ab aliquo. Et si quis acceperit aliquod de suo dominus Potestas ei restituere facere teneatur in duplum. Et custodes carceris non possunt aufferre alieni qui erit in carcere ultra duos sol. par. de die vel de nocte et solum tres sol. par. pro pario bogarum exceptis inimicis Mantuae quodcumque sint custodes aliquo modo vel aliqua ocasione. Et cibum qui apportabitur ei dare teneantur et si contrafecerit dominus Potestas ei aufferat C sol. par. qualibet vice quo bamno et Judices dicti domini Potestatis predicta faciant observare sacramento et pena C sol. par. Item dicimus de omnibus aliis carceratis qui custodiuntur et custodientur pro comuni Mantuae occasione debiti vel maleficii nisi de inimicis Comuni Mantuae qui solvant custodiam et destrigantur ut videbitur domino Potestati. Et si quis ex capitibus et custodibus alicujus carceris vel aliis pro eis acceperit aliquid alicui carcerato ultra formam hujus statuti et dictum statutum integre non observabit dominus Potestas teneatur contrafacientes custodiri facere in carceribus per unum mensem et eos non relaxare nisi prius restituerint in duplum spoliato ablata et soluerint penam in statutis comprehensam. Et predicta possit quilibet carceratus denunciare infra unum mensem ex quo fuerit relaxatus de dictis carceribus et sacramento ipsius credatur cum depositione unius testis bone fame et opinionis. Et quod unus ex iudicibus scilicet ad maleficia deputatis dominus Potestas teneatur qualibet septimana semel ire inquirere et punire predicta puniendo et condempnando contrafacientes qualibet vice in XL sol. par. Et si aliquis positus fuerit in carcere Comunis Mantue vel alibi detentus in Palacio de cetero pro maleficio quod possit condempnari quod infra mensem ex quo positus fuerit in carcere vel alibi detentus debeat condempnari eodem modo debeat absolui infra mensem si non fuerit inventus in culpa nisi impediretur facto detente salva quod consuetum est ferri qui capiuntur pro guerra et debitis.

Quando non si trattava di grandi delitti l'imputato poteva esimersi dal carcere preventivo, dando sicurtà, ma, se lo credeva conveniente, il potestà, invece della libertà, poteva tenerlo nel proprio palazzo, ma non

mai però nel luogo della tortura, che era in una camera del palazzo vecchio, vicino alla torre. E tutto apparisce dalla seguente rubrica:

De non ponendo in carcere securitatem prestare volentem.

Statuimus quod iudices Domini Potestatis et milites et omnes de sua familia non debeant aliquem ponendum in carcere si idoneam voluerit prestare securitatem nisi pro gravi delicto et nisi indicia violenta processerint de eodem sive fuerit accusatus vel denunciatus sive non. Et nisi in casibus quibus specialiter concederetur per formam statutorum comunis Mantuae. Et si contrafactum fuit per aliquem ex judicibus vel per aliquem officialem ammittat qualibet vice de salario suo XXV lib. par. quos habeat qui positus esset in carcere. Grave quidem debitum intelligimus de quo quis pati debeat penam corporalem si confessus vel convinctus sit. Salvo quod judices et milites possint talem personam facere diligenter custodiri in Palacio vel Palaciis si expedire crediderint. Et non paciatur Potestas vel judices quod aliqua persona detineatur vel custodiatur in camera Palacii Veteris posita juxta turrim. Salvo quod ibi possint subire tormentis. (Rubrica 21).

Ed ecco la rubrica riguardante la tortura:

De Tormentis.

Statuimus quod nullus ponatur vel subjiciatur tormentis nisi pro homicidio vel strata robata, vel pro falsitate vel pro pace rupta vel pro tradimento vel incendio vel furto vel rapina bonorum vel parlamento facto cum inimicis Comunis Mantuae vel bamnitis pro ribellione tunc autem demum liceat si judicia processerint et suspitione volente et nisi esset famosus latro vel assassinus. Et si contrafecerit solvatur qualibet vice Massario Comunis Mantuae quinquaginta lib. par. Mantuae de salario suo et plus et minus ad arbitrium dominorum Vicariorum. (Rubrica 20).

Per gli offensori della divinità provvedeva la seguente rubrica:

De non inferendo dedecus Deo et Sanctis.

Ordinamus quod nemo maledicere vel dedecus inferre debeat Domino nec gloriose Beate Virgini Marie nec Sanctis suis nec alicui eorum pena et bamno C sol. par. pro quolibet et qualibet vice. Quam penam

nisi solverit infra XV dies corbelletur in lacu ita quod submergatur. Item quod nulla persona audeat blasfemare aliquam personam hoc turpi verbo qui dicitur vermis caninus bamno XX sol. par. pro qualibet vice et de predictis duobus quilibet sit accusator et habeat medietatem bamni. (Rubr. 23).

Il conte D'Arco (*Studi intorno al Municipio di Mantova)* spiega il *corbelletur* per annegare dentro grande cesto di vimini; del resto si sa in che consista il corbello; e dà poi al *vermo canis* l'interpretazione di cancro.

L'esposta prescrizione sugli offensori della divinità ci porta sul terreno di altro tribunale, il quale se non risulta che in origine avesse proprie carceri, si serviva certamente di quelle del comune. Intendo del tribunale della santa Inquisizione sul quale il signor Stefano Davari, fin dal 1879, pubblicò nell'*Archivio storico lombardo* pregevoli cenni storici; così mi servirò dei medesimi pel seguente sunto.

Il convento di S. Domenico fu eretto nel secolo XIII sulla vecchia chiesa di S. Luca. Fin dal 1252 Martino di Parma, eletto vescovo di Mantova dal papa Innocenzo IV, ad ingiunzione di questo potè stabilire il tribunale in discorso, ottenendo dal comune la sanzione delle costituzioni papali contro gli eretici. All'atto era presente fra Rizardo dei predicatori, che sarebbe stato il primo Inquisitore. Per esse gli eretici *vivi inspectu hominum comburantur flammarum* senza difesa ed appello.

E fra coloro che ebbero il rogo è ricordato Martino di Campitello della setta di Bagnolo, arso vivo nel 1265.

I Bonacolsi, quali ghibellini, pare che si ribellassero a detto tribunale, non avendo portato negli statuti, da loro raccolti nel 1303, prescrizioni contro gli eretici. Nel 1295 alcuni cittadini, essendo entrati armata mano nel convento e chiesa dei frati domenicani bastonandoli ed ingiuriandoli, condannati a pene pecuniarie dal giudice dei malefici, furono assolti da Bardellone Bonàcolsi, capitano del popolo mantovano.

L'Inquisitore fra Tomasino Tonsi di Modena, avendo nel 1316 concesso ad un suo ufficiale licenza di portar arme, il Bonacolsi gli contestò tale diritto. Il Papa scomunicò nel 1326 Rainaldo Bonacolsi, detto Passarino, quale fautore degli eretici.

Fin dal tempo in cui Mantova reggevasi a comune, risulta l'esi-

stenza del foro ecclesiastico, ristretto alle cause *quæ essent spirituales*, presieduto dal vicario vescovile, che nell'episcopio doveva aver speciali carceri come risulterà più tardi. Il vescovo Guidotto nel 1235 fu ucciso dai mantovani, perchè pretendeva imporsi alla libertà del comune. I vescovi sotto il capitanato dei Bonacolsi poterono servirsi ben poco del proprio foro.

I Bonacolsi nel 1328 furono sopraffatti dai Gonzaga, che per meglio tenersi fermi al potere si appoggiarono ai vescovi ed alla santa Inquisizione. Cominciarono fin dal 1390 a riformare gli statuti raccolti dai Bonacolsi, e nel 1404 il codice, col quale i giudici dovevano regolarsi per render giustizia, era formato.

I giudici furono portati a sei oltre al Podestà: questo sedeva *ad bancam aquilæ Imperialis*, il Vicario suo *ad bancam Trinitatis seu Paradisi; judex maleficiorum ad bancam inferni; judex damnorum datorum ad bancam griphonis; judex aggerum ad bancam elephantis; judex testamentorum et emancipatorum ad bancam Sancti Michelis et judex datiorum ad bancam Ciconiæ.*

Questa lettera e la seguente ci faranno conoscere l'uso di regalar al Podestà uno stendardo con l'arme della città, il quale serviva al medesimo per provare, andando altrove, la carica avuta in Mantova. Chi scrisse la seguente lettera è Leonello Tolomei ferrarese, che insegnò pubblicamente giurisprudenza in patria.

Ill.mo Signore,

Perchè comprendo che sonto a la fine del mio officio me forza a far intendere a V. E. de quello che era il consueto a fare a li podestà benchè il non sia stato in consuetudine per molti anni passati per rispecto chel gie sonno sta vicepodestà. Vostra Ex.tia sa che el se soleva dare ali podestà il stendardo; pertanto azochè io possa in qualunque loco render vera testimonianza essere stato in questa inclyta cità de V. E. per podestà priego e supplico quella se degni de volerme far dare il predicto stendardo concesia cosa che non credo haverne portato manco bene per uno podesta reservando però continuamente lo honore de li altri quanto uno altro. E de questo me credo che ne parlarò a bocca più diffusamente a V. E.tia in fina haver fato uno quadro dove he l' aquila negra imperiale messa d'oro: la quale fece far in questa cità per honor de la cità de V. E. la quale me vene ducati due netti. Et prego quella volgia comprendere tutto quello ho

fatto per tutto questo anno continuo ad honore e gloria sempre de V. E. ala quale piacque de crearme podestà, senza alcuno ordine successivo; de il che e per molti altri accessori sonto continuamente fidel servidor de quella ala quale tanto quanto io posso me aricomando. *Ex Mantua die 6 martij 1482.*

Ill.mo D. V.

Servitor LEONELLUS
ibidem potestats.

Ill.mo ac Ex.mo Principi et d.no
d.no Federico de Gonzaga
marchioni Mantuæ Ducali
ac Regio Gubernatori generali
etc. Domino suo observandissimo.

Quest'altro podestà, non avendo più intenzione di portarsi altrove, scadendo nelle sua carica, vedremo dalla sua lettera al marchese cosa invece avrebbe bramato:

« Ill.mo et Excell.mo Signor mio, Come sa la Excellentia vostra è consueto per honorare li potestati de Mantova nel fine delloro officio darli indono uno stendardo. hora maestro lucha depintore ne voria fare uno per mi, Et perche la Excell.tia Vostra per soa clementia all'altra volta ch'ella mi ellesse per soa benignitate per suo podestà qui me ne fece dono de uno del quale in più luoghi gli ne ho fatto honore quanto ho potuto. Et non facio pensiero più de andare in altri officii ma solo sino ch'io uiuo servire a V. E. et a soi soccessori mi et li mei figlioli piacendo a Dio et ad essi V. E. pertanto li supplicho non li sia in dispiacere commettere et fare scrivore al massaro che uoglia exbursare quilli dinari che se solgliano spendere nel stendardo et non più et con del mio exbursarò lo resto in argento et farò fare uno bello bacille doue solo sera l'arma de V. E. et non altra et li farò notare come V. E. me ne ha fatto dono et de ciò acumularò questo all' altri beneficij che ho habuto da lei non si serà più spesa et tale bacile *cum* ditta arma poterà qualche volta a qualche bisogno adoprarsi per la casa di V. E. ala quale me raccomando.

Mantoa 30 Octobre 1493.

Ex.tia V.

Servitore JOANNES BAPTISTA DE CASTELLO
potestas Mantuae.

Questo G. B. di Castello bolognese, era già stato podestà dal 1483 al 1485, secondo il conte d'Arco, al quale però restò sconosciuto che nuovamente fosse poi stato scelto.

La rubrica *de Custodia carceratorum* era resa più esplicativa. Si prescrivevano pene contro quegli agenti carcerari che avessero fatte angherie o maltrattamenti ai prigionieri. Si stabiliva la tariffa, cui doveva sostare ogni carcerato da un giorno di prigionia, che era di *quinque* soldi *et sex parui*; fino a 8 giorni, 18 soldi e 14 *parui*; da dieci a quindici, 27 soldi e 7 *parui*; oltre quindici giorni, 12 *parui* per giorno. Vi era poi una tassa per il lume in ragione di tempo e luogo e quella fissa di *octo soldos paruos* pei ceppi (*pro compedibus seu boghis*) Erano esenti da queste tasse i famigliari del signore, quelli del potestà, carcerati per loro ordine, quelli per sospetto, provato poi insussistente e i testimoni nei processi, quando dovevano esser trattenuti.

Si raccomandava soprattutto di tener separate per fino da palazzo le femmine dai maschi; con pena della testa se il giudice o qualunque agente carcerario avesse abusato di una carcerata.

Severe punizioni ai custodi che si fossero appropriate cibarie mandate dalle famiglie ai loro membri in prigione pel solito vitto, o di quelle altre, che il raccoglitore pubblico aveva avuto per i poveri carcerati.

Vi erano carceri tanto sotto il palazzo del comune ove abitava il potestà quanto in diverse camere dello stesso e nella torre, le quali tutte potevano essere occupate; meno però da donne, il cui carcere doveva essere nell'altro palazzo.

Ma sarà meglio esporre la rubrica stessa, benchè un po' lunga.

De custodia carcerum et carceratorum quando et qualiter et in quibus locis carcerari debeant et custodiri.

Quoniam ad retinendum reos et non puniendum est carcer inventus Statuimus et ordinamus quod omnes et singule persone quas detineri contingerit pro aliquo delicto seu etiam debito pecuniario custodiri et detineri ac carcerari possint et debeant in carceribus comunis mantue ad predicta deputatis per comune, et quod femine et mulieres seorsum in carceribus separatis et omnino destinctis et diversa domo et habitatione a carceribus masculorum carcerari debeant et quod ad custodiam et pro custodia et earum et eorum qui carceribus comunis mantue sint et esse debeant ac deputentur per comune mantue duo boni juri legales et bone fame seu unus prout uidebitur domino capitaneo qui

dictos carceres seu carceratos bona fide custodiant custodiendo mulieres et feminas carceratas seorsum a masculis in carceribus deputatis ad custodiam mulierum et feminarum carceratarum per comunem mantue nec illas patiendo quauis occasione se cum masculis in eisdem carceceribus immiscere sub pena infrascripta ac etiam non patiantur inter ipsos carceratos aliquod sinistrum uenire neque ipsos carceratos ad rixam uel discordiam uenire sed eos in pace et tranquilitate custodiant et omnia mallefitia iniurias seu offensiones que fieri continget inter ipsos carceratos et per ipsos ad in uicem seu per alios eisdem carceratis denuntiare teneantur et debeant domino potestati seu judici maleficiorum infra unum diem sub pena decem librarum paruorum qualibet vice qua contrafecerint eisdem de facto per potestatem aufferenda et comuni mantue applicanda ipsique custodes teneantur et debeant cibum et potum qui dictis carceratis seu eorum alteri et omnes elemosinas et alia quecunque negotia ad uictumque eisdem carceratis darentur et fierent dare et assignare ac dari et assignari facere eisdem facere quibus darentur et aufferentur Si nominatim illis seu ceteris personis fieri et dari contingerit sin autem omnibus generalibus offererentur illos et illa dare et designare teneantur potestati carcerum qui illos et illa distribuant inter carceratos pauperes et miserabiles pro numero personarum et iuxta necessitatem eorum ita quod magis egentes subveniantur necessitatibus Et quod de elemosinis et hijsque carceratis et ad carceres afferuntur amore dei et non detur hijs qui in carceribus existerent qui in ciuitate mantue proprium haberent unde comedere sibi subuenire possint et uictum percipere neque illis quibus quottidie uictualia ad eorum domibus vel coniunctis personis seu eorum amicis portarentur sed tamen hijs pauperibus et personis dentur et inter eos distribuantur qui talibus sunt destituti subsidiis et a se ipsis sibi subuenire non possint nec alios eis subuenientes habeant pena predicto potestati carcerum decem librarum paruorum comuni mantue applicantur uice qualibet iminente si contrafecerit in predictis uel in aliquo predictorum Et totidem custodi carcerum si in predictis uel aliquo predictorum contrauenirent uel fuerint negligentes seu passus fuerit potestatem carcerum predictorum elemosinas predictas distribuere aliter quam superius sit scriptum et contra formam presentis statuti Et predictum potestatem contrafacientem non denunciaverit illico domino potestati seu ejus uicario vel saltem Judici maleficiorum neque etiam custodes ipsi pro se ipsis seu eorum famulis et familijs aliquid perci-

pere debeant neque possint neque pati uel consentire modo aliquo alium seu alios percipere quam personas superius annominatas de dictis elemosinis datis amore dei dictis carceratis etiam nisi dicti carcerati sponte dare uellent sub pena decem librarum paruorum ab eisdem contrafacientibus aufferenda de facto et comuni mantue applicanda et ab ipsis carceratis nil aliud exigant seu etiam a dare uolentibus sponte percipiant pro eorum custodia quacunque ratione non solum illud quod eis permittitur accipere per statuta et ordinamenta comunis mantue sub pena decem librarum paruorum comuni mantue applicanda et soluenda uice qualibet qua contrafecerint in predictis Et nihilominus ad restitutionem totius ejus quod a sponte dante acceperint contra formam presentis statuti ei a quo acceperint in duplum teneantur et pro eo restituendo quod ab inuito extorserint teneantur in quadruplum Cessent ipsi custodes ab omni Jniuria et molestia inferenda uerbo uel facto ipsis carceratis nullumque ex dictis carceratis qui in dictis carceribus detenti essent ex causa pecuniaria possint et debeant auctoritate propria in uinculis ponere nisi aliqua iuxta causa affuerit et obtenta licentia a potestate uel ejus iudicibus Carceratos autem pro crimine ex quo pena corporalis afflictiua ueniret imponenda in uinculis et compedibus tenere possint et ualeant prout necesse fuerit et opportunum pro eorum tuta custodia dum tamen iniuriose uincula eis non imponant De nocte autem carceratos quoscumque custodiant et tenere possint in uinculis compedibus et extra prout eis et eorum sicurtati uisum fuerit et opportunum nec possint dictos carceratos aliquos in carceribus recommissos seu intromissos mandato alicuius officialis de carceribus relaxare neque per ciuitatem eos ire permittere neque eos sociare de die uel de nocte nisi de mandato et licentia soprascritti offitialis de cuius mandato fuerint carceratos uel recomissi uel intromissi Si vero plurium Judicum mandato qui in carceribus fuerit detentus carceratos seu recomissus vel intromissus illum de carceribus relaxare neque ipsum per ciuitatem ire nec asociare seu facere sociari etiam si per alterum Judicem relaxari mandaretur nisi primo requisitus alijs Judicibus quorum mandato quis fuerit carceratus uel intromissus et de eorum precesserat voluntate seu obtentum fuerit ad mandatum solum illius qui mandaret carceratum relaxari debere seu de ejus ad cuius postulationem detentus fuerit processerit voluntate etiam si dicti carcerati et in carceribus detenti de jure vel consuetudine aliqua carcerari et detineri seu etiam in carceribus condemnari et

intromitti non potuissent de quo cognosci debeat per juris ministros et judices et officiales secundum formam juris et non per carcerum custodes Et si contrafecerint et aliquem detentum in carceribus pro debito pecuniario relaxauerint soluant comuni mantue ducentas libras paruorum et nihilominus ad restitutionem damni et interesse teneantur damnum passo ex relatione predicta. Si vero non relaxauerint eos de carceribus sed tantum eos extra carceres per ciuitatem ire permitterent uel eos asociarent uel asociari facerent per civitatem absque licentia uel mandato Judicis seu absque licentia et voluntate ejus ad cuius petitionem essent detenti puniantur et condemnentur qualibet uice qua contrafecerint in decem libris paruorum Et nihilominus ad restitutionem et emendationem fiendam damnum passo si quod dicta occasione ei ad cuius petitionem fuerit in carceribus teneantur Si uero carceratum aliquem pro crimine seu pecuniarum debita relaxarent uel eorum mala custodia facto seu alicuius eorum culpa de carceribus aufugerit teneantur ipsi custodes eo casu quo mala custodia et facto predicta contingerit de pena pecuniaria et crimine que eidem carcerato sic ueniebat Imponenda tunc de predictis omnibus et singulis quibus possit accusare et credatur carceratis et alijs in predictis cum uno teste bone oppinionis et fame.

Et in predictis et alijs omnibus suprascriptis procedatur sumarie simpliciter et de plano sine strepitu et figura juditii Et ut dictis carceratis in negociis prouideri possit statuimus quod expensis comunis mantue deputari debeat unus qui stet pro elemosinis necessariis dictis carceratis singulis diebus questuandoque per Civitatem Incedat et Incedere debeat et elemosinas datas eidem predictis carceratis seu custodibus carcerum uel potestati carcerum pro eis assignare teneantur Sub pena decem librarum paruorum uice qualibet qua contrafecerit de quibus elemosinis nil percipere possit predictus questuarius ultra eius salarium seu quantum eis promissum fuerit ex pacto vel expressa conuentione Et si perciperit teneantur ad restitutionem dupli ejus quod perceperit et in decem libris paruorum uice qualibet condemnetur Eadem pena puniendis dictis custodibus et dicto potestati carcerum si quid de dictis elemosinis sibi assignatis ut supra Iminuerint prout superius et expressum Possint autem detinendi seu carcerandi occasione aliqua detineri et carcerari ac custodiri in carceribus comunis mantue positis subtus palatium comunis mantue habitationis domini potestatis Et etiam in dicto palatio in turri pre-

dicti palatij et etiam in alijs cameris et locis dicti palatij prout uidebitur domino potestati et ejus officialibus et fuerit opportunum ratione proeorum officio exercendo Eo saluo quod mulieres in palatio neç in mansionibus dicti palatij sed tantum in carceribus deputatis custodiri debeant Quibus quidem carceribus nullus audeat nec presumat cum aliqua muliere fornicari cuiuscumque condictionis neque coire sub pena capitis cuilibet contrafacienti Et eadem pena puniantur dantes consilium auxilium et fauorem fornicantibus antedictis Claues autem carcerum comunis mantue et claues turris et aliorum locorum dicti palatij In quibus carcerati aliqui tenerentur Teneantur autem debeant teneri per custodes carcerum comunis mantue Teneantur autem dicti custodes claues turris et aliorum locorum dicti palatij In quibus carcerati aliqui essent domino potestati dare et exhibere quotiens fuerit postulatum ipsius tamen domini potestatis periculo si eo tempore carceratus aliquis existens in dictis locis fugeret et fugam arriperet de dictis locis quorum claues tunc habuerint ipse potestas tantum teneatur comuni et personis singularibus ad interesse et non possint nec debeant dicti custodes carcerum recipere vel extorquere aliquid nec aliquam solutionem recipere ab aliquo qui foret detentus vel custoditus in palatio comunis mantue etiam si ibidem pernoctaret occasione testimonij perhibendi uel pro aliqua Informatione habenda et recipienda per offitiales eorum offitiis occasione. . . .

A detentis vero et carceratis in carceribus mantue seu etiam in palatio comunis mantue occasione maleficii per eos commissi seu etiam pro debito ad quod tenerentur qui forent et essent sub custodia carcerum solutiones recipiant per hunc modum Videlicet quod a quolibet carcerato qui una die steterit carceratus et in sequenti fuerit relaxatus recipiantur quinque soldi et sex parui. Ab eo vero qui steterit carceratus usque ad octo dies et ea die fuerit relaxatus decem et octo soldi et quatuor parui Ab eo uero qui steterit a decem diebus usque ad quindecim et a dicta die quinta decima fuerit relaxatus uiginti septem soldi et septem parui Si uero ultra quindecim dies predictos steterit carceratus pro quolibet die quo steterit ultra quindecim dies recipiantur duodecim parui De qualibet autem intromissione facta de aliquo carcerato et in carceribus existente quantacumque fuerit quantitas recipere possint soldos quatuor pro luminariis autem pro quolibet carcerato qui steterit una nocte seu pluribus in carceribus recipiant uiginti duos paruos Pro ferris autem qui alicui ponerentur recipiant semel tanto octo soldos

paruos Et ultra predicta nihil recipiant etiam a sponte dare uolentibus sub pena quadrupli eius quod reciperent et a quo receperint persoluendum decem libras pro qualibet uice in comuni mantue persoluendum Predicta autem salaria Recipiant et recipere possint a carceratis et detentis antedictis de quibus supra fit mentio Exceptis familiaribus magnifici domini capitanei detentis mandato ipsius Magnifici domini Capitanei Familiaribus domini potestatis detentis mandato domini potestatis pro excessu aliquo in palatio commisso in familia domini potestatis seu in ejus officio pro quo et ad cuius occasionem potestas ipse illum carcerari fecisset, et ab aliis qui per offitium massarie comunis mantue detinerentur a quibus nulla ratione Incarcerationis Introitus mansionis uel exitus solutionem recipiant nisi predicti pro eorum debitis quibus priuatis personis uel comuni mantue tenerentur seu pro eorum delictis contenerentur seu pro eorum commissis de quibus puniendi uenirent secundum formam statutorum comunis mantue nullam solutionem accipiant etiam ab hijs carceratis quibus propter eorum Inopiam et qui soluendo non essent per dominum capitaneum de eorum condamnationibus et bamnis ac penis gratia foret facta Et qui per gratiam domini Capitanei de carceribus relaxandi forent quos propter eorum inopiam et paupertatem absolutos predictis volumus atque decreuimus excusari et non teneri Et ne ulla fraus fiat in predictis in damnum predictorum conductorum potestas comunis mantue nec aliquis ejus officialis detentum aliquem qui occasione debiti vel pro malefitio captus foret et deberetur in carceribus sub custodia detineri et ea occasione solutiones predictas facere teneretur et deberet sub eius eorumque priuata custodia in cameris palatij sub secreto et occulto non teneatur nec teneri debeat Sed illico debeant carcerum custodibus assignare et assignari facere aliter si contrafecerint ipsis custodibus ad eorum damnum et interesse contrafacientes ipsi teneantur hijs autem qui in palacio pro testimonio perhibendo et Informatione aliqua detinerentur nihil recipiant carcerum custodes etiam si in palacio eos contingerit pernoctare Et similiter nec ab hijs qui per familiam potestatis uel alicuius officialis mandato ipsorum actualiter ad Judicium et presentiam predictorum officialium rationem suspicionis uel fuge satis darent de debito persoluendo uel suspicionem fuge purgarent nil recipiant uel recipere possint occasione predicta nec postquam conducti ad Judicum seu officialium predictorum presentiam quod non satisdarent vel suspicionem purgarent fuerint ad carceres missi et sub custodia custodum

carcerum assignati a quibus tunc recipiant solutionem secundum quod superius est expressum.

Dal seguente squarcio di lettera del podestà G. B. de Castello, che già conosciamo, diretta al marchese (26 luglio 1493), apprenderemo in qual luogo stavano i condannati al perpetuo carcere.

. . . « che mi uolglia fare intendere la mente et uoluntade sua cercha questo carcerato aziò che io sappia come io mi habia a gouernare. Et perchè ello e stato continuamente et è ne la torre doue sono consueti stare quelli che sono carcerati per la uita anchora supplico ad essa V. E. che mi auuisi s'Ella vole che ello stia lì » . . . *(Lettere da Mantova 1493)*

In quanto al capitolo sulla libertà mediante cauzione si faceva soltanto una giunta, cioè la seguente:

. . . *nec etiam patiatur dominus Potestas nec permittat nec permittere possit nec valeat aliquam mulierem virginem nuptam seu uiduam cuiuscumque conditionis custodiri detineri seu quouismodo carcerari in palatio comunis mantuæ seu aliqua ex cameris seu mansionibus dicti palatii. Sed mulieres ipse custodiri detineri et carcerari debeant in carceribus comunis mantue ad mulierum custodiam et carcerationem per comune mantue deputatis. In quibus tantum custodiri et detineri debeant et non alibi sub pena quinquaginta librarum parvorum potestati Iminente si per se vel alium eius offitialem contrafactum fuerit in predictis et similiter offitiali qui contrafecerit. Item quilibet de predictis accusare et denuntiare possit et credatur accusanti et denuntianti cum uno teste bone opinionis et fame.* (Rubrica 38).

Si preveniva così il caso pel quale il potestà con pretesto di non dar subito la libertà provvisoria ad una carcerata, la potesse tenere a sua soddisfazione nel proprio palazzo, essendo ciò permesso quando si trattava di prigionieri maschi.

La tortura veniva estesa così:

Ad tormentos quescumque accusatos de quolibet delicto commisso ex quo pœnam centum librarum et supra veniret importanda et de hoc ad habendum veritatem. (Rubrica 37).

La seguente lettera del Vicario di Castellucchio al marchese di Mantova ci farà conoscere che la tortura non adoperavasi soltanto come mezzo per costringere gli accusati alla confessione, ma qual punizione.

Ill.me Princeps et Excellentissime Domine mi singularissime

Per exeguir quanto la V. Ecc.tia me scriue de subito per el mio notar ho fato publicar et manifestar a ognuno de questo vicariato lo statuto et crida che nouamente ha ordinato la V. E. *de inde* per i consoli de questo vicariato ho fatto pubblicar de casa in casa dicta grida in modo et forma che le manifesto a ceschuno di questo vicariato, *ulterius* ho fatto far una cidella *cum* la corda et stringa per poter dar di squassi a quelli che contrafara dita crida como la V. E. scriue. *Item* ho fato copiar dicto statuto qui per dicto mio notaro et quello ho facto atacar qui alloco da la rason in modo et forma che ceschuno lo po' legere et farlo legere si che dil tutto do aviso a la V. E. ala quale *continue* me aricomando.

Castellucchi XX julij 1468

Fidelissimus servitor
MALATESTA DE FANO
Vicarius ibidem

Ill.mo Pr. et E.mo domino d.no
Lodovico de Gonzaga
Marchioni Mantuæ etc.

(Lettere d'amministrazioni Paesi C)

Pei minori d'età, invece della tortura si usavano delle sferzate; risulta pure che agli erniosi non si dava la tortura.

Pare che taluni per aver sostenuto più volte la tortura finissero per accostumarsi da quasi più non sentirne dolore; mentre altri cadevano in svenimento.

Questi casi i giudici credevano che accadessero per stregonerie. Infatti trovai che Alessio Beccaguti capitano marchionale, a dì 2 maggio 1499, scriveva al Marchese di aver fatto arrestare certo Morganto con vinto di frode e poi « l'ho facto condure a la Rocchetta di Santo Zorzo . . . . et facto metter a la corda negando lui di continuo il

tutto. Adosso li hanno trouato certi ducati d'oro . . . . Hauer etiam diuerse sorte di bullettini de incanti contra la tortura si che se ne ua molto ben armato come in effecto se ne è ueduto proua che essendo tirato suso e per due fiate indormentato et come morto per forma che non se li è potuto dare più cum uno mezo tratto di corda che se po anche dire non lo ha più sentito come non fusse stato lì. Non ne parso procedere più ultra perche comprendemo se lauoraria indarno perchè cognoscemo ch' è maestro sopra li altri maestri l'ho facto retenir li cum li ceppi ».

Erano state presenti alla tortura varie persone, fra cui Giovan Michele Bandello a Antimino secretario marchionale.

(Lettere da Mantova).

Le grazie ai carcerati devolute al capo dello stato, erano ordinarie annuali, come nelle feste di Natale e di Pasqua; ma allorchè la famiglia Gonzaga trovossi veramente assoluta padrona, vi aggiunse le grazie straordinarie, accordate negli eventi di gioia o nelle commemorazioni di lutto, che la riguardavano.

Nella Pasqua quasi sempre il numero dei graziati era di dodici o di tredici per ricordo degli apostoli; ma poteva il numero dei graziati variare, secondo le circostanze, la qualità ed abbondanza dei prigionieri.

Le grazie non erano sempre per la libertà assoluta, essendovene delle soggette a restrizioni o a condizioni, e talvolta si riducevano ad un cambiamento di pena, o ad una moderazione della stessa. Su quest'ultimo riguardo saranno di prova le seguenti lettere al Marchese di Donato De pretis sindaco e del pretore.

Ill^mo. Signor mio la uigilia de natale quando l'Ex.tia V.^ra fece gratia a certi incarzerati, tra li altri ge ne era uno ch' era condannato vna oreglia et esser scouato e la S. V. ge fece gratia de la oreglia ma chel fosse scouato. Perchè la Ex.tia V. disse cho la uoloua chel Matello lo scouasse, hauendo ordinato la magnificentia del podestade de farlo scouare sabato matina perciò perochè le passate tutti li termini de la app^ne. chel fece. Me parse darnj aduiso a la Ex.tia V. aciò che se quella uolesse chel Matello predicto lo scouasse la possi deliberare quello che li parerà. Aduisandola anchora che l' altro presone zioè el Galatino

che è condennato la forcha venerdi prosimo serra justitiato quando altro non disponi la prelibata S. V. a la quale me ricomando

Mantuae die xvj *Januarii 1493.*

Eiusdem E. V.

fidelissimus servitor
DONATUS DE PRETIS.
Sindicus cum
Rne. debito sup.

Ill.mo signore mio ecc.

La Ex.tia uostra per una sua mi comette che a quello Petro da Parma che rubò una caualla al maco. M. Joan Maria Io non gli facia cauare l'ochio quando lui non habia comesso altro delicto. Ma che Io ne dia auiso a V. S.ria et che lei mi farebbe intender quello che auesse a fare ecc. Rispondendo dico ch'el dicto Pietro per hauer rubato ipsa caualla fu permi condenato in lire cento et non le pagando infra quindici dì gli fusse cauato l' ochio perchè cossi uole et dispone lo statuto. Altro delicto non ha facto ch'alla Corte consti. Va. Extia. dispona mo come a lei pare et piace alla quale di continuo mi raccomando *Mantue* XXIIIJ *martii 1494.*

Ex. D. V.

Servitor GABRIEL GINORUS.
Eques ac Mantuae, pretor

Ill.mo et Ex.mo D.no meo
Sing.mo D.no Francisco
de Gonzaga Mantuae
Marchioni

Marmiroli.

Pei seguenti documenti ci restringeremo a squarci.

27 martii 1407 . . . *Mandato Magnifici domini Mantuae etc. infrascripti carcerati de carceribus relaxentur ob reuerentiam pascalis resurrec-*

tionis domini nostri Jhesu Xpi (*Liber mandatorum et decretorum* 1407-1411 *fol.* 5).

1 *feb.* 1410 . . . . . *Custos carcerum faciat infrascriptos de carceribus relaxari quod prefatus dominus ipsis carceratis gratiam fecit contemplatione festiuitatum Nuptiarum et aduentus Magnifice et Ex. d.ne d.ne Paule ejus consortis ad Mantuam* (*Ibidem fol.* 106).

Erano quattro i graziati, uno reo di frode gli altri per ferite.

Fra i dodici graziati nella Pasqua del 1467 vi fu una donna, che per malefizii era in prigione dal 26 marzo 1465, ma con obbligo di rimborsar le spese del carcere a Bonamico, già custode, cui era successo Francesco Guarisono.

Al 5 giugno del 1478 i graziati erano una quarantina e senza alcun obbligo di risarcimento di spese al custode; e tale grazia il Marchese faceva per *felicem recordationem Ill.mo d. Ludovici genitoris sui.*

Di più ad una donna veronese, condannata a morte, mutava la sentenza in tre tratti di corda col bando dal dominio mantovano (*Idem* 1478-80 *f.* 21-22).

E fra i cinque graziati nella festa di Natale tre erano banditi per sempre (*Ibidem fol.* 63).

Nella Pasqua del 1489 fra i liberati vi erano il boia Giovanni Lissono e B.no Asinelli, pel quale ultimo la grazia era condizionata all'obbligo di farsi religioso: *intret religionem et non aliter* (*R.o Mandati e Decreti* 1486-90 *fol.* 208).

Le evasioni erano punite con la morte, e secondo le circostanze previo il taglio di un piede; ma se il ripreso era ricco pare con forte somma potesse rimediare a tali pene.

Intanto prima di venire ad esempi sarà bene dar posto alla base delle condanne su tal riguardo con riportar l'articolo degli statuti fatti dai Gonzaga, come fu detto.

De Fractoribus carcerum.

Publicorum carcerum comunis mantuae fractores, et qui in illis dettenti fuerint, si gladio, uel quouis alio modo dictos carceres fregerint et recesserint penas capitis puniatur. Qui uero conspirationem deliberationem, et propositum seu tractatum de dictis carceribus frangendis fecerint, et non fregerint, si ad actum frangendi peruenerint in am-

putatione manus puniantur et condemnentur. Si uero ad actum frangendi non peruenerint sed solum conspirationem, et tractatum de illis frangendis fecerint poena quingentarum librarum paru. puniantur et condemnentur, quas si non soluerint infra unum mensem a die condemnationis de eis facto luant in corpore arbitrio D. Potestatis. Si vero de carceribus absque fractura carcerum aliunde, et aliomodo exiuerint mitius puniantur arbitrio Podestatis. Et de predictis quilibet possit accusare et denuntiare Et qui de predictis aliquem accusauerit, et denuntiauerit etiam si fuerit culpabilis de predictis a pena que eidem ueiret imponenda ratione predicta eximatur et exemptus intelligatur auctoritatis presentis statuti (Rubrica 75).

Una sentenza del 25 settembre 1406 ci lascia conoscere che Andriolo, detto Muribello, figlio di Pietro d'Asola, aiutato da compagni *fregit carceres Comunis Mantuae et mactauit et interfecit Doffum custodem carcerum et percussit et vulneravit Martinum dictorum carcerum custodem et transiuit muros ciuitatis et auffugit,* e fu condannato al taglio della testa, previo quello del piede destro ed alla confisca di ogni sua proprietà (*Registro dei mandati e decreti* 1401-11 *fol.* 64).

A dì 28 giugno 1410 Giacomo Girello, che potè fuggire dal carcere, ferendo nel braccio destro il custode Grumero, ripreso, fu condannato a cento lire di multa (*Ibidem fol.* 124).

A dì 13 feb. 1437 otto carcerati furono condannati al taglio della mano *propter fracturam carcerum comunis Mantuae* (*Idem* 1436-1446 *fol.* 110).

Dodici carcerati, il 12 novembre 1492, riusciti con rotture ad evadere dalle carceri del comune, furono condannati alla decapitazione; ma ottennero poi grazia della vita (*Idem* 1492-4 *fol.* 60).

Nei loro bisogni i poveri carcerati si rivolgevano direttamente al Sovrano; ed è specialmente alla marchesa cui si raccomandavano pe non morire di fame e di freddo. Eccone le prove, che costituiranno la letteratura carceraria.

Ill.ma Madona Nostra. Tuti noi pouerelli pressonieri si serecoremo ala Ill.ma E. V. pregande quella umelmente caritade de lomnipotento dio se uollia dignare de farne limossena de ligna per l'amor de Dio et ancho de la Verzene maria e de sui benediti Santi e per l'anima do la S. V. e de tuti quanti i morti de la S. V. notifficando al mentre como nuij siamo 37 pouerelli pressoniri, i quali non han sostanza

in questo mondo salue le limosseni li qualli fa e fa fare la cassa Gonzaga che Dio ui salue, e mantigna, notisi ala S. V. como nuy non habiemo limosseny alcuny da citadini, alcuni perchè loro sono assenti come sa la S. V. li quali lor ne faciua pur alcunj limosini unde la pouertade se n'astrenze a recorere ala S. V. la qualle è madre de tuti nuy pouerelli personyri ala qualla tuti nuy sempre se arecomandemo come madre de missericordia.

Alla Clementissima Madona
nostra Madona .... Marchionissa

I fidelli e seruitori
de la Ill^{ma} V. S. 37 pouerelli
prisoniri S. S in prexone
a dì 17 de nouembre 1463

(*Lettere d'Amministrazione da Mantova ad annum*).

Come vedesi la supplica era commovente. Si accenna che alcuni cittadini, soliti a soccorrerli, erano assenti da Mantova e, probabilmente, per ragione di guerra. Ma seguiamo gli esempi:

Ill^{ma} p. et Ex. d. nostra post recomandaciones etc.

A la V. S. recoremo 42 poueri presoneri li quali auemo grande necessità de uno pocho de legno e non sapremo doue recorere *noma* (1) a la S. V. la quale pregamo per lamor de Dio se uolgia dignar di farne qualche elimosina azo non moremo de fredo e desperati auisando la S. V. che siamo tuti quasi Inudi e pregaremo Idio per la S. V. ala quale se recomandemo. *Ex carceribus Mantuæ die 2 januarii 1464.*

Ill. p. et Ex d.ne d.ne
Marchionisse Mantuæ
domine nostre singularissime

Li vostri fiolli e serui
poveri prixoneri

(Idem).

Basterà per varie altre consimili lettere dar qui soltanto un sunto; le esposte e quelle altre che avremo ancora occasione di presentare essendo sufficienti per dare un' idea delle suppliche, che frequentemente si ripetevano.

All'undici del suddetto mese, nulla i suddetti avendo ricevuto, facevano nuovamente conoscere alla Marchesana che oltre morire di freddo mancavano di pane.

(1) *Noma* per *fuorchè* è tuttora vivo nel dialetto mantovano.

« Lazarin fornaro na facto dir per lo archador nostro che luj non ha più pane si la S. V. non li prouede » *(Lettere da Mantova ad annum).*

Replicavano il 14 e pare che ottenessero qualche cosa; ma al 15 febbraio fanno conoscere che da quindici giorni sono senza pane e che essendosi rivolti a *Zohanino da Lisandria granarol* della Marchesa, loro fece sapere di rivolgersi alla Marchesa, non avendo ricevuto limosina dai cittadini *(Idem).*

Al 24 luglio le scrivevano che talvolta avrebbero ricevuto in limósina qualche poco di vino se avessero avuto un recipiente per metterlo, quindi supplicano per aver un barile *(Idem).*

Una lettera del 1466 era mandata alla marchesa Barbara da 76 prigionieri per aver del pane; e al 17 febbraio dello stesso anno erano 82 che le facevano conoscere che « siemo per morir de fame se la V. S. non ge ha qualche misericordia » seguendo a notare: « como et dormimo più de 20 in tera e che la V. S. ne uollia far allonzar i banzoller ouuero farne dar qualche asse per poter dormirge suso azo non stagano puy in tera a dormir. »

Nel giorno 18 un Ber°. de Boreli, a nome di 82 prigionieri, si rivolgeva al Marchese e notando che una quarantina erano in carcere quali debitori al Marchese stesso, supplicano a non voler lasciarli morire di fame; ma piuttosto di tenerli « a stentar et morir de fame » loro dia del lavoro. E dei quaranta debitori vi sono i nomi in foglietto annesso.

Parrebbe che il debito verso il Marchese fosse per lo più a cagione di multe, cui erano stati condannati, le quali non potevano pagare.

Del 26 settembre vi è altra lettera al Marchese di 52 prigionieri quali domandano soccorso per comperar « una corda da pozo.... altrimente non possemo hauer pur uno gozo de aqua per beuer se la S. V. non ne fa questa limosina » *(Idem).*

A dì 27 giugno del 1471 quattro prigionieri pregano la marchesa Barbara affinchè autorizzi il vice podestà di spedir la loro causá essendo da quattro o cinque mesi in prigione « et da poy non possemo pagar persona e i fiolli e moglier ge stentano a casa se metemo in mile desperatione quasy si tosto uorian morir *cum* uederse stentar in le prison e luor famiglia de fora » *(Idem).*

Al 5 luglio si rivolgevano al marchese Lodovico « son za più mesi fa chi per una facenda e chi per una altra et non li è dato spedizion alcuna El devito de la prisone si acheresse non guadagnano niente et

i flolli e lour famiglia gli morino de fame » supplicano di far definir le loro cause *(Idem).*

E ottennero l'intento poichè al 5 agosto gli facevano conoscere che il vice podestà loro aveva detto che le cause erano state spedite, ma che per liberarli era necessario l'ordine del Marchese, perciò imploravano questo *(Idem).*

Dell'anno seguente con una lettera del 22 marzo, diretta alla Marchesa, 52 o 54 prigionieri domandavanle, per aver anche loro la Pasqua, un po' di vino e della legna, tanto più varî essendo infermi; e al 24 giugno del 1473 la pregavano d'intercedere presso il Marchese pel condono de' loro debiti non potendo pagare essendo poveri. Al 7 luglio avendo inteso che il Marchese era guarito, la pregano d'intercedere presso di lui per esser condannati o no « uolia far intender le casone perchè siamo in prigiona et queli che hano da pagar pagi a chi non, sia. Sua Ill.ma Signoria non si uolia pagar di carne farli qualche provexione che non morano in prigione saria manco dano » *(Idem).*

Al 4 novembre quattro prigionieri facendo conoscere al Marchese essere più di due anni de che sono in carcere domandavano legna, candele « como bisognano a una minima camera per questa invernata » Al 24 gli stessi quattro si rivolgevano alla Marchesa per panni da coprirsi e per legna. *(Idem).*

In una lettera dell'ultimo marzo 1475, indirizzata alla Marchesa, implorando soccorsi dicono di essere in stato *da venir pietate a li cani.*

La seguente sarà meglio riportarla interamente:

« *Magnifice domine vici potestas*

Siamo septanta dui presoneri dentro de queste muri crudolli de queste presone i quali moremo di fame, i cittadini sono andati fuora non ne vene elimosine siamo in grande tribulatione in tanta miseria, i cimexi, pulexi pedogii, ne mangiano etc. Ma pezo che se aspectamo la morte se vostra Magnificentia non ne sicore pregamo quela per opera de pietade se volia dignare de scriuerne una litera al Ill.mo Signor nostro messer lo Marchexe che quelo per sua clementia volia fare prouisione ali fati nostri che non moremo qui de fame como cani siamo certi che se V. Magnificentia ge scrive che sua Signoria ge prouederà tanto chel dura questa peste et fazando questa pregamo dio per vuj ve faza asendere in più alto e felice stato al quale uiua uoce giamamo misericordia

pauperes carcerati die 6 Junij
1478

Lo stato era miserando, poichè regnava la peste per la quale i Mantovani avevano quasi tutti abbandonato la città, e perciò, oltre mancar i soccorsi, il sozzume, incui trovavansi i carcerati, doveva favorire lo sviluppo alla moria.

Un G. B. de Bertis era incaricato a dì 9 settembre 1478 di far conoscere lo stato miserevole al Marchese per lettera, dalla quale estraggo: «... siam 17 pouerissimi carcerati senza adiuto de questo mondo de uiuere *noma* quello pocho pane che V. E. ni fa dare et siamo quasi la più parte amalati per la grande necessitade che gie in noy et stiamo a modo de animali campestri perchè siamo refudati de tuta la zente di mondo. Et se il nostro archanto va per la citade per circhare qualche cosa da uiuere el fu refudato a modo de uno cane per la peste che he al presente in questa citade » domandano misericordia « se pur V. S. vole che moriamo faza manto (almanco?) che moriamo da ualenti homini et non da bestie. »

Delle carceri comuni, spero che basti l'esposto per darcene una buona cognizione; così passo a quelle, in cui il condannato vivevasi solitario, benchè di esse abbia trovato poche tracce.

Bianchino ricamatore, al 10 settembre 1458, ricorreva alla marchesa Barbara per cambio di prigione per poter *lavorare polito.* Replicava la domanda, il 21, lamentandosi di dover star ozioso da due anni e mezzo, insistendo per aver lavoro.

Uno, a dì 8 novembre 1472, facova conoscere al Marchese che: « e le otto messi che fue messo in prisone per parolli de persone che voriano desfar el pouero homo de mio padre e de my e se me sta in induto testimonij che Dio gelo perdoni per i qualli son sta tormenta senza i feri ali piedi et *cum* i feri ali piedi et tenuto otto messi in le più aspri prisone che mai persona non ma parlato. »

Segue ad implorar sollecitudine al vice podestà per aver definita la sua causa e con l'assoluzione impedire che suo padre, la moglie e i figliolini non vivano fra gli stenti (*Lettere da Mantova, ad annum*).

Orsolina da Rivalta, a dì 6 agosto 1483, dalle *obscuris carceribus comunis Mantuæ* si rivolge al Marchese facendogli conoscere che per ignoranza aveva comperato due libre di sale dal salinaro del conte di Gazoldo, il quale era venuto a far colazione da lei, e non avendo sale ne comperò « et fui accusata per il che io poueretta son carcerata insieme *cum* uno mio putino de un anno e siamo in queste obscure e tenebrose prigioni amalati di febre cotidiana per il che siamo per morir

qua se la gratia e gran bontada di V. Ill^{ma} S^{ria} non me aiuta ». Aggiugne che è povera e « fui maritata per amor de Dio » *(Idem)*.

Vedremo ora il progresso del tribunale dell'Inquisizione sotto la protezione dei Gonzaga. Francesco Gonzaga, quarto capitano di Mantova, negli statuti del 1404 vi unì le costituzioni papali contro gli eretici, aggiugnendo ancora una special rubrica contro *maledicis et mathematicis et incantatoribus et affacturatoribus,* comminando loro pene crudelissime, quali il fuoco, il taglio della lingua e la fustigazione. Nel 1486 il marchese Francesco Gonzaga accordava all'Inquisitore Frate Ambrogio il braccio secolare affinchè gli ufficiali dello stato lo aiutassero in quanto abbisognava pel tribunale contro gli eretici. E del 1492 vi è la conferma all'Inquisitore Padre Domenico de Gargnano. Donato Depretis, sindaco, scriveva al Marchese, a dì 21 aprile 1493, per conoscere se doveva far venire a Mantova « una femina trista e di mala sorte la quale è nominata la Castellana zoppa, cognominata Castracagna », che secondo gli aveva riferito il Podestà di Ostiglia aveva confessato nella tortura, e poi ratificato « molte fature et abhominevole tristitie ». Egli sarebbe stato di parere che « ella fusse brusata *maxime* per la forma di statuti de la E. V..... talmente che sia ad esempio ad altri che cum simele arte e tristicie viveno. Et per mazore exempio e terrore chel saria ben fatto mandarla a tuore qua e fare la executione qui a Mantova » sulla piazza di San Pietro, luogo solito.

Da altra lettera del 29 risulta che la strega era stata condotta a Mantova, non ostante i reclami degli ostigliesi, che avrebbero desiderato di arderla sul luogo. Novamente esaminata confessò specialmente intorno « de quella fugacina data a diuerse persone a le quale a insignato quello incanto de le parole che lej diceua ne la messa e questo senza che la habia habuto altro tormonto se non *solum* tirata su la corda ». Si attendeva l'Inquisitore *de santo Domenico,* che era assente, per l'esecuzione, essendo causa « mixta cum spirituale per la heresia che li è inserta per quelle parole che la diceua in la messa e altre cose che la facesse *contra fidem* » *(Lettere da Mantova,* 1493*)*.

Per riguardo al foro ecclesiastico un documento, conservato nell'Archivio Gonzaga, fa conoscere che il Vescovo nel 1406 *(Viij idus Augusti)* aveva ottenuto dal legato di Innocenzo VII *possendi facere torqueri clericos per laycos*; poichè non sempre poteva avere adatto personale ecclesiastico (*Foro ecclesiastico*).

Il marchese di Mantova così faceva scrivere al Podestà di Viadana: *Carissime noster*. Per la lettera nostra habiamo intieso la la captura

de quello Aloinse aragonese per monete false: et intieso le conjecture che lui sia sacerdote, ne pare et voliamo che uui lo faciati condurre in questa terra et consignare à la Corte episcopale sotto buona custodia *cum* la informatione e scripture per uui già sopra esso delicto facte. Mantuœ xvij februarij 1486 *(Cop. lettere).*

Don Giovanni *De Moeris* rettore della Chiesa di Brusatasso scriveva, a dì 31 gennaio 1482, al Marchese di Mantova dalle carceri episcopali, ove trovavasi dal giorno 19 per ordine dello stesso Marchese, domandando di essere presto esaminato, essendo pronto a provar la sua innocenza anche sulla corda (*Lettere da Mantova*).

Quanto si rispettasse l'asilo ecclesiastico proveranno le seguenti:

Il Marchese mantovano, a dì 10 7bre 1480, avendo conosciuto che alcuni contadini per forza avevano tratto fuori « uno presone de la chiesa del Polesino de Gonzaga per spedirlo a Mantova... parendone esser sta cosa mal facta a uiolar in questo modo li lochi sacri uogliamo che subito . . . lo facciati ritornar a la chiesia predicta dal Polesino ». E così fu eseguito. *(Cop. lettere).*

E la tolleranza marchionale andava fino al rimproverare il vicario di Redondesco (1482) perchè un prigioniere essendosi rifuggito nella chiesa di detto luogo il vicario ordinò al prevosto di non dargli da mangiare nè da bere. « Cosa — notava il marchese — che in tutto è aliena da la humanità perchè nui non gli haueressimo facto uno simile commandamento ne lo faciamo quando l'acade per la uita . . . . alcuno fuge ne le giesie ». E segue ad ordinargli di non mischiarsi nelle cose di puel prevosto « et che tu attendi all'officio tuo perchè gli lassi far anche el suo che l'un non ha conuenientia *cum* l'altro ».

Battista degli Ariosti Vicario del Vescovo di Mantova, a dì 17 aprile 1499, al Marchese di Mantova, dopo aver riferito sulla tortura, data ripetutamente a certo prete pedagogo, in casa di Giacomo Strigi, per male parole, conchiude che non è altro che un « gran sempio » e domanda licenza di liberarlo, poi segue:

« Il se ritroua essere in presone uno chiericho nominato Zoan Francesco da San Martino ad il quale V. Extia ha fatto gratia di la presone, ma uolea fusse fustigato e quando questa cosa fusse facta la Extia V. incorreria in excomunica *cum sit* che li offitiali di quella se offeriscono a relaxarlo uolendo la Etia. V. Quale se degnara farne scriuere al suo sindaco che me lo faci relaxare perche se io non ge darò mancho pena e bandirollo » (*Ibidem*).

E qui abbiamo proprio conoscenza di speciale carcere.

È pure certo che ogni convento abbia avuto la propria prigione per la disciplina; ma delle vittime in esse rinchiuse è quasi ovunque impossibile aver documenti.

Vi erano anche prigionieri volontari, cioè quei fanatici, che si facevano murare. Una lettera al marchese di Mantova è firmata:

Seruula soror Lucia murata in cappella domine votorum in sancto Petro, la quale, dopo avere scritto: «sono qui a la Madonna nostra incarcerata uoluntariamente por amor di Dei» e pregavalo di impedire che non fosse allontanato da Mantova il suo confessore, frate Daniele da Cremona, che i di lui superiori intendevano destinare altrove (7 aprile 1499). Ma basti quest'esempio solo.

Fin al 1401 risalgono gli statuti del *Foro mercantile,* ma esso non aveva carcere particolare.

Non trovai traccia d'infermeria ad uso carcerati; benchè creda che la cura della loro salute fosse negli obblighi, messi al custode appaltatore, come praticavasi a Siena, secondo fa conoscere il Prof. Fossati in un suo studio sui *Costumi senesi del secolo XVI.*

La seguente ci darà un'idea pei casi gravi di malattia di carcerati:

Ill.mo Principe et Ex.mo Signor mio: Zanzorzo mi ha scrito de commissione hauuta dal magnifico Antimaco che essendo gravemente malato il canzellero del Conte Zampetro da Nuuellara lo debba far mettere in una camera del pallazzo e mantenirli uno de li mei per custodia ma che prima perhò debba torre da lui segurtade de due mila ducati che non fuzerà de quella camera: et per risposta dico che io non ho camera alcuna qui in pallatio per quello mestero, e quando ge l'hauesse non uoglio questa cura, ne anche credo che dito canzeler stia si male. Però bene parendo a V. Ex. la segurtade de li dua milia ducati e lo consignarò zoso al custode de le presone che lo tenga in una salla che ui è che e assai bona: Dispona mo V. E. circa ziò quanto gli pare alla quale humilmente me ricomando. Mantuæ 25 junii 1499.

E. Ill.ma D. V. *Fidelissimus Servitor*
FRANCISCUS FONSA
ibi potestas

Ill.mo Principi et Ex.mo D. D.no
meo sing.mo D.no Marchioni
Mantuæ etc. etc.

E migliori documenti vedremo nel seguente secolo sul soggetto di infermità dei prigionieri.

Fin dal secolo XIII vi era in Mantova un Consorzio di beneficenza, che aveva sede dietro il palazzo della Ragione, i cui statuti furono nel 1407 dal capitano Francesco Gonzaga riformati. Essi sono di 23 capitoli e portano il titolo di *Statuti del Consortio di S. Maria della Cornetta,* amministrato da 64 cittadini, che eleggevano fra loro il *massarius.* Ecco il capitolo che riguarda i carcerati.

Ceterum quamvis et carceratos debeat ipse Massarius cum socio continue oculos pietatis intendere et eorum miserande inopie, pro ut facultate consortij suppetunt providere. Maxime autem et specialiter bis in anno sive in sacratissimis solempnitatibus Natalis ac Ressurrectionis Dei et Domini nostri Jesus Cristi volumus et mandamus, predictum Massarium, socium et octo consiliarios illius semestris, carceres Comunis Mantuæ personaliter visitare et causis carceratorum singulorum diligenter inquisitis, secundum suam discretionem et conscientiam pro illis intercedere ac intervenire pro quibus merito intercedendum et interveniendum fore cognoverunt. Et quantum jures facultatem consorcij paciantur, pro eorum redemptionibus pecuniarum elargitionibus subvenire nulatenus obmissuri neque permittentes cum illis, pro quibus aliter facere non possint, in dictis ambabus festivitatibus saltem quam poterunt justa facultates consocij exibere actualem aliquam pietatem . . . . . .

(Statuta Consortii divæ Sanctæ Mariæ de Cornetta de anno 1407 usque ad annum 1479. Cap. XIV)

Nel 1472 questo Consorzio fu incorporato allo spedale, ma questo non era pei carcerati.

Se non esisteva la cura della salute corporale per quella spirituale vi era un oratorio sotto il titolo di Santa Maria Gentile, edificato nel 1258, cui di poi fu annessa la compagnia della morte.

La seguente, diretta al Marchese di Mantova, ci farà conoscere la chiesetta ad uso de'carcerati essere stata rifabbricata:

« Ala Ill.ma et Ex.ma Signoria Vostra humelmente exponemo li fidelissimi servitori di quella *videlicet* la visinanza la quale habita sotto le volte del palazo de dreto dalle prexone *cum sit* che la giexia de la prexone e stata tuta butata per terra per volerla riffare di nouo *unde* dicti vicini supplicano a V. E. gli voglia concedere de gratia che non sia più reffatta in quello loco, perchè molto actigua dicta contrata et e proprio setta de immonditia et de molto fango et ribaldarie si

che non essendo serata sera tenuta netta dicta contrata, et sera molto vistosa et inbellirà molto la terra et la piaza et maxima potendose far dicta giescia in loco apto et abile a dicti pregioneri: per tanto supplicano a V. E.tia la uoglia far uedere che credemo piacerà molto a V. E. et facendoli questo lo reputerano per una singulare gratia da V. Ecelentia alla qual de continuo se ricomandano

Ex.tie V. servus fidelis oppirgo
de prosperis de Ferrarie S. S. perig per
supp. aliorum eorum . . . . .
12 junij 1477

(Lettere da Mantovo).

Vedremo meglio l'ingerenza della Compagnia della morte nel seguente secolo.

Prima di chiudere questo sarà bene esporre notizie sul personale carcerario per riguardo specialmente alla loro disciplina.

A dì 26 settembre 1408, Antonio de Morsiis vicentino fu condannato al taglio della mano per aver dato la libertà dalle carceri del comune di Mantova a Bartolomeo de la Raffa senza il mandato del potestà; ma poi ottenne, a dì 11 ottobre, grazia dal Marchese di Mantova *(Registro Mandati e Decreti 1407-11 fol 69).*

Pare che si avesse molto riguardo ai custodi, quando le colpe loro non lasciavano scorgere infedeltà; e specialmente per debiti trovai condoni o facilità.

21 9bre 1407 *Mandatum Judici. . . . . de reddendo jus summarium predicto Venturino custodi carcerum contra jus debitoris (Ibidem fol. 41).*

16 Gennaio 1408 — *Mandatum de non molestando dominum Venturinum olim custodem carcerum civitatis Mantuæ pro quodam debita cum domino Mantuæ pro Datio Carcerum anni preteriti*

(Liber Mand. et Decretorum 1407-1410 f. 46)

Ecco il carnefice in prigione perchè non voleva più servire.

Mandatum Illustris etc.

Custodes Carcerum comunis Mantuæ libere et absque aliqua solutione relaxentur de ipsis carceribus Jacobus magister Justiæ et hoc quonam supplicando promissit de dicta sua arte servire comuni Mantuæ toto tempore dictæ suæ ut in supplicatione sua signata . . . . 30 aug. 1430 *(Idem 1429-34 fol.* 108*).*

Pare che tal carica fosse forzata. In fatto mancando in Guastalla il boja lo domandarono in prestito a Mantova, ed ecco la risposta del Marchese, il quale, mandandolo, raccomanda precauzione per evitar la sua fuga.

Potestate Guastallæ

El se facto consignare al messo nostro el maestro de la justicia, che ne hausti richiesto per uostre lettere, ben hauoremo caro che fornito habbia la excquutione contro quello ladro che uolete far sospendere lo uoliati remandare accompagnato per modo et *cum* tale guardia ch'el non possi fugire.

Bene valete. Mantuæ 25 januarii 1485.

A dì primo ottobre 1443 risulta custode delle carceri Zampietro de Verona *(Idem 1442-44 fol. 234).*

Nel 1465 era custode un Bonamico, cui successe Francesco Guarisono, che era ancora tale nel 1467.

Nel dicembre 1476 si trova di nuovo il Bonamico *(Idem 1474-80 fol. 177).*

A dì 17 febbraio 1475, i carcerati ricorsero al Marchese contro il Capitano di giustizia, perchè malmenava Domenico Voltolina prigioniero, ernioso, sdraiato per terra e pieno di pidocchi — *(Lettere da Mantova* etc.*).*

Riporto per intero la seguente servendo a darci un idea dei diritti e degli obblighi del principal custode.

« *Illustris. Princeps et Ex. dn. dn. mi singularissime etc.* Questi di passati el spectabile Jachomo da Crema me mando quatro suj prouixionati di quali ge ne duj che funo retrouati fare maitinati: uno altro fu messo ala corda fu imputato de certo vino auere portato da loco ad loco a tempo di nocte. Il quarto era imputato auere robato certi sparaueri: pare che vostra Ecelentia ge fesse gratia che a quelo tempo essi prouixionati me lasso pegno per i dinari del fito de la presone digando loro che uoleua mostrare che non doueua pagare presone e che soldati de V. S. non paga presone.

« Ill.mo Signor mio le la veritade che le in statuto che famillio alcuno di casa de V. S. i quali magnano e stanno albergare al castello che fesse qualche eccessi in casa e che V. S. li manda ala presone non de

pagare questo he la veritade et è in statuto, finalmente questi di passati essi prouixionati sono stati ala presone et me ha dito che ge renda i sui pigni che l è intentione de V. S.

« E perchè staseua retroso de non uolerge dare i sui pigni per esser pagato me aminazaua di darme in modo che per paura ge li ho ristituiti contra honia rasone perchè questi prouixionati non sono di casa de V. S. *ulterius* malfatori che vanno di nocte fazando maitinati e altri manchamenti non debia pagare persone che fano contra jordine e cri le de V. S.

« Io aricordo a V. E. che pago a quella ducati 80 di datio e di continue ge bisogna duj homeni di he nocte che atenda perche la rasone abia loco etc. prego V. E. me manda risposta azo che da qui in anzi sapia que fare, pregarò dio per quela la faza asendere in più alto he felice stato ala quale de continue me ricomando

Custos Carcerum die 9 setembris 1480

Ill.o et Ex principi d.no
et d.no Federico de Gonzaga
Marchioni Mantuæ
etc. et d.no suo singularissimo

In particolare gli stipendiati della Casa Gonzaghesca erano imprigionati nelle torri del Castello come apparisce da un ordine al castellano *castri Mantuæ* di liberare Bartolomeo Genovesio *olim capitanum portæ acquiductis ibidem detentum de mandato* prefati domini (20 febbraio 1472).

L'orefice Meliolo nel 1485 era in carcere al castello per aver mancato di parola sopra il compimento di un lavoro pel marchese; ne usciva nel settembre ad intercessione di Maddalena sorella del Marchese.

La marchesa Isabella minacciava G. L. Leonboni pittore, il 6 novembre 1491 di farlo « mettere in presone in lo battiponte del castello se non si faceva più sollecito del solito a compire i lavori ordinatigli.

A di 11 giugno 1499 il Marchese ordinava al castellano di far relaxare dal fondo di la torre di santo Zorzo Morgante da Padova, dandogli il bando.

Cominciamo fin da questo secolo a veder giunte agli Statuti, le quali

coll'andar del tempo furono così numerose da costituire volumi, e presero il nome di *gride*; ecco intanto l'esempio

De custodibus carcerum acceptantibus intromissiones contra carceratos de mandato Ill.mi Domini Nostri

Mandat. Magnifici et Ecc.mi D. N. D. Mantue etc. est quod per custodes carcerum communis Mantue presentes et futuros nulla intromissio acceptetur de aliquo carcerato de mandato predicti Domini neque ab aliquo carcerato de ordine alicujus offitialis predicti Domini sive communis Mantuæ predicti occasione alicuius debiti seu causæ spectantis ad prefatum Dominum seu commune Mantue et si qua foret acceptata non habeat locum, et quod in contrarium non fiat ullo modo. Dat. Mantuæ VII februarij 1420. (Archivio di Stato — Giunte agli Statuti di Mantova).

E nel 1432 fu da Giovanni Francesco Gonzaga promulgato altro ordine sull'offizio del potestà e del suo vicario. Del resto i podestà nei casi difficili e non contemplati dagli Statuti, interpellavano la volontà del sovrano prima di sentenziare.

Una grida del 15 marzo 1464 comminava la forca previo il taglio della lingua a chiunque con schiamazzi corresse dietro agli sbirri, allorchè conducevano qualcuno in prigione con incitazioni a liberarsi e fuggire (*Archivio Gonzaga — Foro criminale e civile).*

Abbiamo veduto carceri comuni e cellulari, quelle freddissime e queste per di più oscurissime. Nelle prime spaziose i prigionieri stavano alla rinfusa coricati sui banconi o *banzoler* e talvolta anche pel gran numero sdraiati sulla terra. La lunga prigionia in luoghi umidi, affumicati, rendeva orridi quei cattivi, cui gli abiti finivano di cader a brandelli lasciandoli quasi nudi. La nessuna pulizia propagava sempre più l'abbondanza degli insetti parassiti e nelle peste queste dovevano far strage di quell'immondo carname, spesso già esausto dalla fame; poichè erano alla mercè della pubblica carità. L'*archator* o raccoglitore delle limosine per i prigionieri come poteva mai nei contagi esser bene accolto da quei pochi cittadini che non avevano potuto abbandonare la città.

Quantunque i documenti esposti ci abbiano dato una ben triste idea delle condizioni carcerarie in Mantova, non si deve credere che fossero in peggiore condizione di altri Stati italiani. Stando alle notizie *di*

cronisti, a statuti municipali ed a qualche rarissimo lavoro recente sulle carceri, si può ritenere che i prigionieri in Mantova avessero delle facilità e delle prerogative che non si trovano altrove.

Fu vista una, direi, dimestichezza dei carcerati col Sovrano, cui ricorrevano direttamente, notandogli con franchezza i loro bisogni. E devo aggiugnere che il Sovrano non solamente provvedeva, ma rispondeva talvolta direttamente ai prigionieri. Eccone un esempio:

« *Carceratis:* Rispondendo a la littra uostra habiamo subito scritto a Filippino de Grossi che ue faccia comprar una soga de ligna et mandaruela perhò mandati da lui al castello chel ne la farà hauere, aciò non habiate sinistro. *Burgifortis xvij nouembris* 1463 ».

E in verità aveva disposto per la compera di legna « pagandola de li denari nostre » e procurato anche a loro della farina.

Talvolta il Marchese con lettera confidenziale al potestà menomava la durezza del castigo. Nel penultimo di settembre 1480 il Marchese mutando la pena del taglio della mano a undici prigionieri per tentativo di fuga con rottura del carcere, in tre tratti di corda, aggiungeva: « Vogliamo poi se li usa discretione darli questi trati quali siano dati lezermente facendo più in demostratione che in acerbitate, che faciamo più presto ad terrore che a punitione, ma non facendo cussì seria anche difficile a perseuerare presone alcuna ».

Speciali articoli degli Statuti regolavano le loro relazioni coi custodi, punivano il giudice che avesse abusato del potere e il custode che avesse maltrattato o preteso indebito pagamento.

Non erano pertanto i prigionieri alla discrezione individuale, il che non è poco, conoscendosi che i Gonzaga fin dal secolo XV erano padroni assoluti di Mantova; pure non vi furono le crudeltà per le quali divennero famigerati tanti tirannelli, per esempio i signori di Padova e quelli di Milano. Ed entrando ora nel secolo XVI riscontreremo sempre nuovi miglioramenti nelle carceri, che non si trovano in altri Stati.

III.

Secolo XVI.

La seguente ci farà conoscere che un'altra carica, cioè quella del Capitano di giustizia, cui specialmente spettava la criminale, erasi instituita, togliendo molta importanza al Podestà.

(1578 25 maggio) « L'ufficio di Capitano di giustitia in questo Stato è di tal ripulatione che doppo li senatori et li signori del Magistrato il Capitano di giustitia tiene il primo luogo precedendo particolarmente il Podestà. In questo ufficio si trattano tutte le cause criminali de esso Stato saluo che di quei castelli che hanno particolare Podestà; et le sentenze del Capitano di giustitia sono inappellabili per l'ordinario saluo che nei casi ne' quali piace alle uolte a S. A. di conceder per gratia la reuisione il che auiene rarissime uolte et non senza urgentissime cause. Il Capitano di giustitia ha un vicario stipendiato dai notari si che non porta grauezza alcuna al Capitano ne partecipa d'alcun suo emolumento saluo delle caualcate, cioè quando caualca fuori a uisitar gli cadaueri . . . El suddetto uffitio uale esercitandolo da huomo da bene 400 scudi d'oro in ora et più tosto più che manco.

Così si faceva scrivere dal Duca al Dottor Festa per incitarlo a venir Capitano di giustizia in Mantova. E che la carica di Capitano di giustizia avesse preso tale importanza a scapito di quella del Podestà fino dal principio di questo secolo vedremo in seguito dalle sue continue riferte di procedimenti e di esecuzioni di sentenze.

Il Duca Guglielmo, a dì 5 novembre 1556, proibiva la difesa ad imputati che non fossero in carcere, prescrizione confermata nel 1564 specificando specialmente i banditi.

Il Duca Guglielmo (29 novembre 1587) proibiva ai giudici e a qualunque agente giudiziario di accettare donativi.

(*Archivio Gonzaga — Foro criminale*)

Le grazie Sovrane continuavano a concedersi nelle solennità, come ci mostrerà la seguente.

« Al Vicario di Revere

« Diletto nostro: questa Pasca a supplicatione di Vosulina di Perfioli da Revere restassimo contenti che la potesse fare spicare el corpo de uno Matteo suo figliolo, che l'altro giorno per suoi demeriti fu suspeso lì per farlo sepelire unde uolemo che senza molestia alcuna ge lo lassate tuor non obstante altro in contrario

Mantuæ XXI aprilis MDIII ».

(*Archivio Gonzaga — Registro mandatorum*).

Dall'esposto abbiamo veduto la giustizia estendersi oltre la vita; qualunque possa essere stato il delitto di Matteo Perfioli è commovente la supplica della povera madre per sotterrare il frutto delle sue viscere.

Di giustizia oltre tomba abbiamo esempi fin dal 1853; poichè a dì

24 maggio il Marchese ordinava al Vicario di Rovere la forca per quattro, poi « da che serano morti » farli attaccar pel volto con catene « acciò che stiano li tanto quanto poteran durare »

La seguente ci fa conoscere che lo spergiuro era condannato a perdere la mano destra, se non poteva redimerla pagando lire 25, non più tardi di dieci giorni dopo la sentenza.

« Al Podestà di Viadana

« Carissimo nostro. Anchor che Michel Zuccaro non pagassi le uinticinque libre in redemptione di la mano destra ne la quale era condannato per periurio fra el termine de dieci giorni come disponeuano gli statuti nostri uolemo perciò che la ditta exbursatione per lui facta sij acceptata et ualia non altramenti che se fusse facta in lo termino debito declarando per la presente nostra chel non possi più in l'aduenire esser molestato per cagione di essa periurio.

Mantuæ vij februarij 1509 ».

(*R° mandati secolo XVI*).

Michele Zuccaro, non avendo trovato forse il denaro, dovè supplicare il Marchese per liberarsi dall'amputazione, che gli fu accordato in grazia.

Se vi erano grazie, non mancavano gli accrescimenti di pene e ordini marchionali superiori alle leggi stesse, come ci faranno conoscere le seguenti.

Certe donne, essendo state convinte di aver ammazzata l'illustre Madonna di Luzzara, due furono condannate all'ultimo supplizio; ma per una, nominata Dyambra, della Mirandola, il Marchese volle di più, come farà conoscere questo squarcio di lettera del vicario e dei giudici della curia del podestà di Mantova, in data 19 dicembre 1501 al Marchese.

« Ill.mo Signor nostro Messer Alessio Capitano de V.ra Ex.tia ozi per parte di quella mi ha fato intender che dobiamo fare condure per la terra la Diambra facendola tenaiar lezerissimamente et da poi farge taiar il capo et squartar secondo vorà il signor Alberto. quale pene essendo insolite excepto la decapitatione nui non le possiamo far dare sentia speciale mandato in scripto de V.ra Ill.a Sig.ia il che facendo nui faremo eseguire quanto ni sera comesso per V. Ex.tia »

Il Marchese spedì il mandato e così fu fatto.

(*Lettere da Mantova*).

« Al Commisserio di Revere

« Magnifico ecc. Perchè noi siamo informato a sufficientia dil stupro

uiolentemente commesso in quel nostro commissariato per Sancto figlio di Peregrino da Seraualle in la persona di la Lucia figliola di Jac.º Fusezono di età di otto anni uel circha con laceratione et questo ni pare delicto et è in effecto di sorte chel non deue passare impunito acciocchè il predicto Santo sia exemplo alli altri uolemo et ui commettemo che sabbato proxime lo faciati apicare per la gola li a Reuere in loco solito senza che sia seruato altramento la forma de la ragione ne di statuti et remosso ogni opp.ne perchè a noi consta a sufficientia di questo suo enorme delicto. *Mantuæ Octauo Junis 1524* ».

(R.m mandatorum 1523-4 fol. 162).

Se gli esposti ordini ci mostrano che il Sovrano poteva decidere la sorte di un reo, passando sovra ad ogni regolare giudizio, il seguente contro un sodomita, che rovinò un bambino, ci proverà che a delitto straordinario applicava pena straordinaria.

Mandanti etc. Magnificus D. Mantuæ Potestas die Chrastine mane Alexandro filio Nontii de Nontijs in carcere detento tractus septem funis in pubblico dari faciat eique auriculas et nasum amputari ipsumque bullari et deinde relaxari eo quod presente mense carnaliter et per sodomiam ad spermati usque effusionem exclusiue pro ut in eius constituto cognouerit infantem quemdam annorum duorum et dimidio uel circa. Eique podicem fregerit tali pena predictus Ill.mus D. N. Alexandrum ipsum affici iussit Nullis obstantibus

Sabinus Calandra Cancellarius uiso Chirografo M.

D. Andatoni Marchionali

Scripsit 29 maij 1528.

(R. mandatorum 1528-9 fol. 81).

Ed ecco qui sotto l'estensione della tortura, portata fra gli statuti

Quod ponantur ad torturam fures latrones homicidæ feminarum raptores monetarii et incendiarii et non extantibus inditiis

Mand. Ill.rum D. D. R.mi D. Cardinalis et Exc.me D. Ducisse tutorum Ill.mi et Ex.mi D. N. D. Ducis Mantuæ etc.a Magnificus Dominus Potestas Mantuæ seu sp. eius D. Judex maleficiorum procedat et procedere debeat interueniente uel non interueniente sp. D. Fiscali contra quoscumque fures latrones homicidas feminarum raptores monetarios et incendiarios, iuris et stututorum ordine seruato, uel non seruato cum omni genere tormentorum, etiam cum non extent inditia sufficientia ad torquendum, et prout ipsis uel cuilibet eorum uidebitur et placuerit,

ut ueritas eruatur et omnes causas ipsas de iure per sententiam terminet aliquo in contrarium faciente non obstante.

Nic. Guarinus Canc. Mantuæ D. R. Magnifici D. Sabini Calandra Duc. Secretarii sit. XViij may MDXLVI

Sabinus

(*Archivio di Stato — Giunte agli Statuti di Mantova*).

I prigionieri seguivano, come nel precedente secolo, a rivolgersi direttamente al Sovrano per soccorsi e grazie, delle cui suppliche ecco saggi:

« Ill.mo et Ex.mo Signore

« Quantunque se ritrouiamo indegni et insuficienti et priui di libertà costretti dala necesità priui di hogni sustanzia del uiuer nostro et qiuas ignudi de lo ecessiuo fredo percosi che ne induce a più gran calamità: habiamo preso ardire inspirati prima dala bontà del sommo Idio a scriuere et supli are alla inata et gran bonta de infinita clementia qual regna in la Ecc.tia Uostrà la pregiamo prostati alli piedi di quella *cum* calde lacrime lo aprirne le bracia de la humana misericordia di quella et hauerne compasione alle caduche et fragilli nostri delinquentie non risguardando lei a quelle farne liberare delle carcere nelle qualle si trouiamo quanto più *celerime* sia possibile aciò non ui periamo di fame et fredo che potiamo andare a sustentare le nostre misere vite sino che *Jehus Xpto* piacerà lasarne et anche darne haiuto come la omnipotentia del bracio suo il sustentare *cum* le industrie nostre le misere familie cui et quali a noi sine ritroua hauere aciò possiamo manifestare non a questo dominio a larga uoce ma si per tutta Italia et fuori di quella la gran generosità et misericordia liberalità che in U.ra Ecc.tia si atroua il farlo per uoce per tutto l'universo triomphare per il più generoso principe della più bolla città stato e dominio che in tutto l'universo si ratroui et posi ratrouare abondantissimo de fertelissimi campi quali tereni che li rende hogni quantità di uiuere humano da sale in fori e tal che si puol dire questo statto essere fra li statti del mondo il Stato de la abondancia et delicie et si può certissimamente dirli che e uno paradiso diliciano ali humani et tereni bassi mortalli si che Uostra Ecc.tia di tal felicità puol honoreuolissimamente triomphare fra tutti li signori tereni per tal suo dominio et anche per hauer quella in esso e sotto se le più gentille et honorate et costumate amoreuolle et caritateuole gente in tutta le quiete che sia possibile perchè di cuore essi amano lei come fideli sudditi di quella et astrenui hono-

ratti moricati che portano lonore et fama de le belicose gente del mondo che fa rendere lei per queste tal qualità immortale fama fra tutti i uiuenti di questo nostro secolo adunque per questa tutte e tanta tal qualita condicione honoratissima si anche per la gran bontà de Idio che questo a concesso per gracia a V.ra Ecc.tia lo exclamiamo hauerne lei a noi misericordia cum il fare quelli che ui sono qua dentro condanatti in pena pecuniaria non hauendo il modo di pagare farli quella gracia a cui la benignità di V. E. li piacerà et farli relasare di pregione a ciò deliberano di questo aspero loco et anche quelli che sono condanatti in pena corporalle usarli quella misericordia più siano posibile si come Xpto inspirerà la inata bontà di quella a farli; et quelli che ui sono che non hano pace da suoi aduersarii darli il bando *cum* quella più tiene qualità che alla grandeza di quelle parerà et piacerà el quelli che ui sono per debiti farli dare espediente cum quello modo più brieue et honorato sia possibile el farli così di mane in mane rilasare di pregione perche ui sono di noi pregionieri miserabili che uiuano di elemosina trenta quatro che alle uolte stiano che non habiamo che manzar uno giorno e più per non ui esser elemosina abastanza che si non fusi la bontà del nostro guardiano che di compassione secorre cum quelli debiti modi che richiedo al christiano aiutare al prosimo come li fusemi filioli saressimo hor mai una gran parte di noi periti de la fame niesesità ch' ha uederne cosa oschura perche apena se teniamo uiui il che in questa tal nostra sperando da ottener gracia di ciò como speramo alle cui infinità bontà di V. E. alli piedi di quella prostratti se li aricomandiamo

Datta della prigione alli 12 febbraio 1560

Di V. Ill. et Ex. S.ma

« Indegni et miserabilli infelici anci humili e suditti i prigionieri habiamo fatto componere et scriuere di comune consenso nostro alli sottoscritti

« Indegno anci humilissimo seruitore Josepho Chiamonte Monte albano al presente detto del Gaifa ho composto et fatto scriuere la presente Giouanni Scarpello di *Consensu* mand.to et uolente de la comune unione di prigionieri a di mill.° sopra scritto

(*Lettere da Mantova ad annum*).

L'autore della lunga epistola doveva esser forestiero, tenuto conto degli encomii largiti a piena mano sullo Stato mantovano e sudditi del Duca.

Eccone altra :

« Magnifico signore et padrone nostro sempre aff.mo

« Astretti de la necesità conoscendo la benignita di V. S. li faciamo ricorso *cum* il pregare lei il dignarsi fare prouisione circo alli casi nostri perchè dubitiamo di non perire di fame atesso che hieri stesimo senza cena et in questa matina non si sa che manzare per ciò suplicamo che uoliatte far exlamatione a cui si aspetta aciò che potiamo uiuer sino tanto che il signor Idio li piace, che sia vera che non ci è da manzare V. S. se ne informara del nostro guardiano che è uomo diciamo in uerita et aspetiamo di esser haiutati in questa nostra necesità de la bontà di quella e della misericordia che sapiemo che lei a noi *cum* quello melior modo che quella saperà fare e dire aciò uenga elimosina a noi per potersi sustentare aciò ne periamo di fame il che facendo li ne restaremo *cum* obligo porpetuo alla cui bona gracia si li ricomandiamo

Di pregione alli 13 febraro 1560
Di V. Ill. S.

Indegni anci humilli servitori
li poueri exurienti della comune

(*Idem*).

Manca l'indirizzo; ma facilmente si può arguire che fosse diretta al Segretario del Duca od a qualche suo consigliere o Ministro.

Delle molte lettere di prigionieri nella Comune scelgo queste di tre, imputati di omicidio, che s'indirizzavano, a dì 23 ottobre 1577 al segretario ducale per esser presto esaminati « e spediti de ragione per non restar più a lungo absenti dalli nostri che non abiamo il modo del uiuere almeno in duoij che siamo ne meno del vestire che siamo tutti strasciati del uestire et ancho amalati ».

Due altri dallo stesso carcere tre giorni dopo fanno conoscere che ebbero la tortura ed il bando, ma non possono esser liberati per non

aver ritratto abbastanza *di la maserola* (vendemmia) *et cavaleri* (filugelli) da pagar le spese del carcere; perciò supplicavano per la grazia.

Beniamino e Simone ebrei nella prigione *Chomuna*, a dì 14 novembre 1580, scrivevano al vescovo di Mantova e, notandogli che da cinque mesi erano in prigione, si offrivano pronti a prender il battesimo purchè loro si desse la libertà.

Ci fa conoscere questa lettera che gli ebrei non avevano carcere particolare.

Da una nota dei carcerati « nella prigione nominata *Comuna* », in data 24 maggio 1586, risulta il numero dei prigionieri essere di 46, « di cui 17 erano delinquenti confessi per lo più di furti, di relazioni con banditi e porto indebito di armi, uno per risse con ferite, altro per stupro e uno per hauer attaccato un cerchio con due corne alla porta di altri; dodici avevano avute le difese, fra cui uno per incendio e gli altri erano già condannati ».

Questo carcere aveva altra sezione attigua, detta Fogliana, in cui stavano i *camerini* o celle e nella stessa vi erano pure le donne.

La Fogliana crederei che già funzionasse fin dal secolo XIV e doveva trovarsi in uno dei due palazzi del comune, i quali presto furono riuniti. Il nome le sarebbe venuto da un miserevolissimo caso accadutovi. Fin dal 1258 Simone Fogliani da Reggio, poi Francesco nel 1272 erano stati podestà in Mantova. Le storie di Reggio fanno parola della nobile e potente famiglia Fogliani. Discendente del podestà Simone accennato furono Niccolò, che sposò una Bonacolsi e Giberto Fogliani, prode capitano, che al 1341, difendendo la patria dagli aggressori Gonzaga, i quali volevano impadronirsene, fu vinto dal numero dei nemici. Condotto a Mantova « perdette nel carcere il figlio Lodovico, che era stato ferito in battaglia, e gliene accrebbe il dolore il cadavere lasciato nella prigione due giorni innanzi agli occhi del misero padre » *(Dancirolli, Storia di Reggio)*.

Nel suddetto elenco di carcerati, fatto a dì 24 maggio 1586, dopo descritti quelli della prigione comune, seguendo lo stesso numero ordinativo si passa a quelli della Fogliana, composta di più locali fra i quali uno particolare per le donne.

Fra maschi e femmine i prigionieri erano 40, di cui 31 nei camerini secreti, rei per lo più di furti, relazioni con banditi, porto d'armi indebite, omicidio, ferite. Alessandro Lonardo era imputato di aver

minacciato con l'archibugio; delle nove donne una era per furto, due per aver avvelenato il marito, due confesse di omicidio, altre per falsa testimonianza, due per vari omicidii e false testimonianze, e una Domenica de Begatti confessa di furto di dugento pietre di S. Altezza.

Si fa seguir nella nota questa osservazione:

« Nel Camerino delle sopradette donne quando non ve ne sono di quelle che non siano espedite et si procede contro di loro per casi graui si lassano parlar con le loro persone ma non hanno altra stanza di poterle mettere più alla larga ».

È singolare che ancora oggidì le prigioni per le donne in Mantova sieno ridotte a due camere, e non abbiano cortiletto alcuno, così devono star sempre chiuse in due cattivissime stanze.

Da una lettera di Battista Borelli, custode di queste carceri, in data 2 aprile 1458, si conosce:

Ill.me Princeps etc. per questa notifico alla V. E. che Frate Pacifico dell'ordine de li heremitani di S. Augustino qua fu ieri conducto in le presone. Io l'ho posto nella uolta .e solo. Et una sua femina, che dice ley essere sua mogliera ozi e conducta e lo posta in la basta de la foyana perchè la presone delle donne non è forte a suffitientia.....

Dalla prigione Fogliana, così al 17 gennaio 1570 rivolgevasi al Duca di Mantova un prigioniere:

« Gio. Francesco Festa esponente et suo deuotissimo servitore hauendo hauto li tre tratti di corda di commissione di V. E. per pena tramutateli nella condenatione che gli era seguita contra per hauere portato li archibusetti da ruota ritrouandosi alla servitù dell'Ill.mo signor Sigismondo Gonzaga di felice memoria ha ottenuto anche da quella la gratia delle imputazioni che gli erano datte prima che fosse interuenuto nella fractura di la feriata della Preggione Fogliana 2° che hauesse consentito alla fabricatione de una chiaue per aprire lusio della detta Preggione et sopra di l'uno et l'altro caso gli è stato spedito il decreto et segnato per mano di V. E. et quello presentato nelli atti del notaro et quando credeua reusire di preggione n'è stato impedito la relassatione per il suo magnifico D. Fiscale che et perchè el pouero supplicante oltre ch è redotto a una estrema miseria non hauendo più cosa alcuna di sostentarsi del uiuere et la moglie con el figliuolo se ne moreno di fame, essendo stato necessitato pagar di molte spese

doue ha bisognato mandare mendicando li danari per pagarle et si ritroua appresso che stropiato della uita et talmente ch è fatto come corpo inutile » pertanto supplica per la libertà.

Un Giacomo Sachino, pure dalla prigione Fogliana, il 4 aprile 1570, supplicava il duca per la grazia.

« Moyse Sciallit hebreo » dalla stessa prigione, ove nota esser *sepolto* da 5 mesi, domanda al Duca (26 feb. 1574) di poter far valere sue ragioni contro il suo creditore Bernabeo d'Ancona per ducati 950.

Bartolomeo Lino dallo stesso luogo (20 novembre 1574) ove trovavasi da un anno per processo civile, prega il segretario ducale per aver grazia.

Un Agostino Taseta (2 settembre 1577) domandava grazia, essendo ammalato in un camerino. Alessandro Frambeito, il 4 dicembre 1582, il carcere consimile scriveva di trovarvisi da tre anni « che io in questi lochi tristi e d'ogni miseria pieni ho patito afflitto e lasso » domandando la libertà in grazia.

Giulio Cesare Belli, sonatore di liuto, dalla Fogliana, il 4 marzo 1587, rivolgevasi al segretario ducale, sperando che finalmente la sua innocenza potesse venir in luce e che le gravi spese sofferte per la prigionia dovessero aver rimborso.

La seguente lettera sarà riportata per intero, poichè ci fa conoscere un religioso non nelle carceri del vescovado; ma in una della comune.

« Ill.mo Signor mio oss.mo

« Intendo che la prigione nella quale è custodito frate Lorenzo Carmelitano non è così remota che non possi egli uedere et essere ueduto da quelli che passano per la piazza, il che se è uero potendo dar qualche scandalo al popolo, ho risoluto di auertirnela perchè faccia rimouerlo dal luogo doue trouasi et riporlo in un altro non sottoposto a tal prospettiva sì che però la prigione sia delle migliori, che per il resto possa hauere et non habbia compagnia numerosa oltre dui al più et questi tali siano di quelli che V. S. possa giudicare che non siano per uscire fuori per un pezzo ch è quanto mi occorre dir per hora a V. S. per seruigio di S. A. et baciandole la mano me le raccomando di tutto cuore. Da Casa primo Gennaro 1592.

Di V. S. Ill.

aff.mo seruitore
ANNIBALE CHIEPPIO
(segretario Ducale).

All' Ill.mo Signor mio oss.mo
Il Signor Capitano di Giustizia
Mantoua.

E che vi fossero sempre le prigioni vescovili ci proveranno le seguenti riguardanti il foro ecclesiastico:

« Ill.mo Signor mio. Questa sera lo potestate de Viadana me ha mandato uno prete legato e presone per parte de V. E. onde uedendo la commissione de quello l'ho dato in mane a li miei officiali comandandoli che ne habiano bona custodia. Tuttauia essendo questo tristo e scelerato de la diocesi cremonese non è sotto la iurisditione mia sì che io non lo posso examinare ne tenerlo detenuto in presone se non *cum* licentia del uescouo de Cremona: o ch'io incorresse in excomunicatione: si che ho uogliuto dare auiso a V. S. Ill.a si che li proueda et a la bona gratia de quelli sempre mi raccomando.

Mantua XX nouembre 1501.

S. M. d. V. *Seruitor* CHRISTOFARO ARRIUABENE

M. Principe . . . . d. F.
de Gonzaga Marchioni
Mantuæ.

Lo stesso Vicario, a dì 4 dicembre 1501, partecipava di aver ordinato la tortura ad un prete; ma avendo questo fatto conoscere che era ernioso, il che verificato, non gli fu data; ma con minaccie era riuscito a fargli confessare quello di cui era accusato. Risulta che si serviva per la tortura degli agenti del potestà.

(*Lettere da Mantova*).

Il Vicario del Vescovo, a dì 27 marzo 1507, reclamava dal Marchese un Agostino Calandra, carcerato dal capitano di giustizia per causa di usura, notando che « la cognizione e decisione de epsa specta al iudice ecclesiastico ».

Ill.mo signor mio oss.mo

Monsignor Vicario nostro ha constituito et deputato Santo da Bozzolo figlio di Aluigi da Bozzolo principale esecutore, et come dir capitano delle commissioni et ordini che occorreranno alla giornata mia et di Monsignor sudetto, et perchè egli può facilmente asserire che predette commissioni alcuno stimasse che le fosse fatto torto non havendo mai intentione di ciò fare, perchè è necessario ad ogni buon fine ch'egli possa portare ogni sorta d'arme da offesa et difesa, io prego V. S. Ill.ma che uoglia in questo fauorire il nostro foro et concedere al detto Santo cotale licenza, che le ne restero infinitamente obbligato: et a V. S. Ill.ma

bacio le mani et le desidero da Dio N. S. ogni gratia et beneditione con pregarla a mandarmi essa licenza con la risposta che mi darà aquesta lettera.

Di Mantova il 19 luglio 1581.

All' Ill.mo signor Conte Teodoro

Di V. S. Ill.ma.
cert. et aff.mo ser.re
Il Uescovo di Mantova.

Il 21 luglio scriveva allo stesso affinchè ottenesse dal Duca la conferma di un « Giudice de' feudi di questo Viscovato che sia clerico, come avevano fatto gli antecessori di S. A. ».

A dì 4 ottobre scrive il consigliere Zibramonte

« Il Padre Reverendo priore di Sant' Agnese, il quale pretende giurisditione delegata dall' Ill.mo signor cardinale San Giorgio sopra li canonici di San Marco ha fatto qualche risentimento per essi canonici che sono posti prigioni qui in vescovato et intende che gli siano consegnati per metterli nelle sue carcere, ove saranno custoditi ad ogni requisitione di S. A. » non crede dover rimetterli.

Al 5 ottobre:

« Hieri sera dopo scritta la prima lettera monsignor vicario mandò li dui frati o canonici di San Marco alle prigioni di San Domenico dal Reverendo Padre Inquisitore ancorchè di suo consenso io scrivessi la lettera suddetta et questo fu fatto più per dar soddisfatione al Reverendo Priore di Sant' Agnese che per altro »

(*Lettere da Mantova)*

A dì 26 agosto 1583, Lelio Arrivabene vicario episcopale in Mantova riferiva:

« Ritrouasi già un anno nelle prigioni di questo uescouato un Don Flaminio Do Mori rettore della chiesa di Brusatasso, inquisito dello homicidio d'una giovane, la quale haueua già conosciuto carnalmente et altri delitti » domandando spedizione della causa con l'applicazionedella tortura.

Molto Ill.mo signor mio oss.mo

L'arciprete e Canonici Capitolo di Verona mi hanno ricercato che uogli far carcerare una donna che dicono esser già stata monaca et poi fugitasi perchè carcerata che essi desiderano hauerla nelle mani et questa donna credasi che sia nell'Hospitale di questa città. Io ho risposto non sapere chi si sia questa donna; ma potrebbe pur essere che fosse

in queste terre, desidero sapere la mente dell'A. S. alla quale piacerà V. S. forse sapere questo che io intanto le baserò le mani et prego ogni felicità. Di V. S. a 18 de aprile 1585.

Di V.S. Ill.ma, ecc. ecc.

Seruitore di cuore
Il Uescouo di Mantoua.

Nè minori notizie ci offre il Tribunale dell'Inquisizione. Avendo questo fatto carcerare Bartolomeo Arcero quale eretico, il convento dei domenicani fu invaso e liberato l' Arcero (1505), che non ostante le proteste e minaccie dell' Inquisitore morì libero; ma finalmente il Marchese di Mantova dovè lasciar che il tribunale dell' Inquisizione agisse liberamente, prestandogli anzi gli opportuni aiuti. L'Inquisitore andò tanto oltre da far perfino disotterrare cadaveri di morti in sospetto di eresia per farli abbruciare pubblicamente. A Mantova nel 1507 fece ardere una donna del vicinato di Quistello detta Genza, qual strega. Nell'anno dopo ne fece correre altre per la città a cavallo di un asino con una gran mitra in testa a zimbello dei ragazzi. Sarà meglio per questa lasciar la parola all'Inquisitore stesso.

« *Ill^e Princeps gratia nobis et pax.* Facio noto a V. Ill.^a S.^a come diligentemente e secundo l'autorità hauuta, fatta l'Inquisitione de la stria la quale senza tormento e menaze a confessato in iudicio cum suo iuramento che le andata al corso e che la conculcata la cruce negata la sancta fede Christiana, la gloriosa madre de Dio el baptismo e tuta la corte celestiale a renunciata a Xpo et ha tolto el demonio per suo dio e la adorato come uero dio. giè ha promesso de obedire in ogni cosa e seruire a lui. la quale giè ha seruito vintisette anni: giè ha portato el sacratissimo corpo de Xpo li uituperii e le cose nefandissime. fatte supra de quello e de la sancta cruce per reuerentia non lo scriuo. ha etiam confessato che non credeua essere in la hostia consecrata el corpo de Xpo ne el figiolo de dio *S.mo* quando el sacerdote diceua la messa lei per el comandamento de la dona dal giocho diceua: tu mente per la gula. tu mente per la gula. Li malificii per lei fatti sono inumerabili. li quali faceva ariuerentia del grande diauolo et *etiam* molte altre cose a confessato le quale per breuità non scriuo. per le quale cose Ill.^o S. Fr. inquisitore *cum* el R.^do Vicario de Monsignor R.^mo congregato molti ualenthomini domandai che dissesseno quello che giè paria de la stria li quali conclusero che lei era heretica apostata sacrilega e malefica ». Segue a dire che abiurò nella domenica seguente pubbli-

camente in chiosa e posta poi sopra l'asino, come fecesi per altre streghe domanda quindi l'opportuno aiuto.

Mantue die 7 aprilis 1508

E. J. D. *Fr. Dominicus de Gargnano*
Inquisitor Mantuæ

Il Marchese pare che avesse più buon senso dell'Inquisitore, poichè per altra strega volle prima della sentenza che fosse esaminata dal Capitano di Giustizia

Infatti Giovanni Cani pavese, Capitano di Giustizia in Mantova, scriveva al Marchese, a dì 5 settembre 1516:

« La stria per mi examinata ha confessato non esser vero quello ha dito del prete che vene da V. S. ma hauerlo incolpato per stimulo e pagura fata per li frati e domandando perdonanza de le malerie ha dito alo Inquisitore, ha dito li insonij e illusione non esser uere ben conuicta cum ragione che il corpo non po senza l'anima ospiritu come dicano me pare ne l'anima senza il corpo andare in striozo osia al corso Dicea il suo Diauolo, nominato Anzelo portarla in forma di un guindalo e in aere andando e ritornando in quella forma farli quel fato *cum* pocho a piacere et che vestita li andaua et cum calce la inuentata per il fredo, ma, non cum pelicia ne ceppei perchè non se li va in ceppi. »

« E stata femina de vn prete questa femina tri anni e doi de un altro a Sauiola nante fosse stria e ne ha habuto fioli ben inante che fosse stria che sono anni dodeci che comenciò. Interrogata poi quanto tempo e che sta habandonata che non stata più alhor posta dice che son 4 anni che non sta *cum* il prete e octo che non sta quello altro. Si che queste e altre sempitade ha dito fan credere non essere vero cosa che dice ».

Il Capitano qualificava il tutto per scempietà, dimostrando essere un vero spregiudicato.

Nel 1517 il Marchese di Mantova, minacciato di scomunica, dovè riconoscere all'Inquisitore il diritto di disseppellire i cadaveri degli eretici per abbruciarli!

Non ostante tale rigore la Riforma progrediva nel Mantovano.

Il Cardinale Ercole Gonzaga, reggente lo stato di Mantova, a dì 24 marzo 1541 pubblicò una grida in Viadana, ove più che altrove erano i protestanti contro cui comminava pene, dalla multa alla tortura, dal taglio della lingua a quello del capo. Le donne avevano la frustatura, la berlina, il taglio della lingua e il marchio sul viso. I fanciulli minori di quattordici anni dovevano esser sferzati.

Altra grida, a dì 4 dicembre 1543, mandava a Gonzaga, pei cui riformatori ordinava fra le altre pene la confisca degli averi, il rogo; e per loro nell'aprile dell'anno dopo, altra grida con ordine di raccogliere i libri di controversie religiose sotto pena della galera.

Consimile ordine nel gennaio 1545 era esteso a tutto lo Stato.

I processi, le abiure, i roghi, i bandi si moltiplicavano e le vittime erano soventi i migliori cittadini; indarno il Duca tentava frenare l'esagerazione dell'Inquisitore, che, spalleggiato da Pio V, seguiva la sua truce missione, come si può vedere nel lavoro del signor Davari.

Fra tanto terrore vi fu tuttavia un frate francescano che ebbe il coraggio dal pergamo di rimproverare l'esagerazione dell'Inquisitore, confutandola. È quasi inutile l'aggiugnere che fu subito carcerato (1568). Da una sua lettera diretta al Duca di Mantova si conosce esser un Fra Ruberto Novella da Evoli; scrivevagli nel 1577 per ricordargli che da otto anni trovavasi in carcere per la predica in Santa Barbara e gli raccomandava sua sorella, giovane da marito, la quale trovavasi sola. Tutto induce a credere che marcì in qualche buca del convento di San Domenico, non trovandosi ulteriore traccia di lui.

Nel marzo 1581 vi è una condanna dell'Inquisitore per 18 mesi di carcere contro Giulio Fraimbert, che scelse le prigioni del monastero di S. Cristoforo. L'Inquisitore a dì 7 giugno, dello stesso anno, domandava al Duca il consenso per far carcerare Santi Marchini e Mro Jenes legatore da libri dello stesso Duca (*Lettere da Mantova*).

« Serenissimo Sr Pne et Signor Colmo

Sono ricercato in forma di braccio seculare dal padre Inquisitore di farle fare l'esecutione contro alcune statue da brugiarsi in pubblico come copie de originali condannati d'heresia in contumacia intorno e che douendo concorrere tutte le solennità della Corte come se effettualmente seguisse il fatto nelle persone uiue ne ho voluto far motto a V. S. Ia a chi si spetta principalmente di comandarlo. uoria el detto Rdo padre che si facesse quanto prima et con questo humilmente lefaccio riuerenza e Dio prosperamente la conservi sana et felice. Di Mantua il XV luglio 1581.

Di V.a S.

Humiliss.mo e fideliss.mo seruitore
Il Capitan di Giustizia

Fu eseguito l'esposto al 26 luglio e trattavasi delle effigie di Giacomo Strada, celebre antiquario di S. M. Cesarea, di suo figlio canonico Paolo e di Don Valeriano cremonese.

Le seguenti ci proveranno che il Duca aveva ripreso qualche autorità sul tribunale dell'Inquisizione.

« Serenissimo signor Duca Patron mio oss.mo

Con questa faccio sapere a S. A. Ser.ma che nel santo officio è concluso di douer carcerare Pietro Benati, qual sta in Casaletto per hauer sparlato della confessione sacramentale; per hauer fama di non uolersi confessare, ne andare a messa et essere horrendissimo bestemmiatore, et è conuinto hauerne dette tante e tali, che mi uergogno scriuerle, egli ha insino attribuito alla Beatissima Vergine il uitio di Gomorra *actiue* et *passiue*. Et non dubito punto che s'ella l'hauesse nelle mani lo mandarebbe in galea. Et perche egli ha assaltato un testimonio essaminato coll'armi; per uoler sapere sopra che egl'era stato essaminato; qual non glie hauendo uolsuto dire; teme esser amazato, essendo sudetto Pietro homo bestialissimo, acciò dunque non succede scandalo con sua buona gratia dimane o l'altro lo carcerarò. Ella saprà anche che l'Ill.o Savello de i XX instante mi scriue esserli stato dato memoriale; che il Priore di S. Christofaro mio carcerato è caluniato a torto, ma io ho chiarito il fatto con mandarle copia di tutto il processo; doue sono molte contradittioni del reo.

Che sarà per fine di questa mia pregandole dal Signore uero contento. Di Mantoua di S. A. Ser.ma XXVI aprile MDLXXXV.

Al S.mo signor Duca di Mantoua.

Ser.re hum.
l'Inquisitore di Mantoua.

(*Lettere da Mantova*).

Alle persecuzioni contro gli eretici andava di pari passo l'altra non meno accerrima contro le streghe e gli stregoni, e fa meraviglia che il Duca Vincenzo prestasse alacremente la mano all' Inquisizione per estirparli; mentre egli si dimostrava protettore degli alchimisti e dei ciurmadori.

Nella piazza di S. Pietro fu arsa viva al 1597 una famigerata strega.

« Molto Ill.mo Signore Pron. Coll.mo

Hieri mi scordai un negotio di che hora ne supplico V. S. mi trouo molte donne carcerate per queste cose d'incantesimi et domani che è Domenica doppo i uesperi in pubblica chiesa nostra ne uoglio semtentiare due che sono una Isabetta de Rissi et un Isabella de Rezzani uedoue attempate et perchè farò anco leggere le sentenze et abiure loro pubblicamente per terrore agli altri et per qualche sodisfattione

alla città che generalmente esclama e si dole per tante infirmità de maleficii, giudico non uenire a tale essecutione prima che S. A. S. non ne sia auisata; però supplico V. S. che questa matina si degnî notificare (quanto io sia per fare) all'A. S. S.ma certificandola che meritano queste penitenze et se scoprirò maggior cose come non si manca investigare conforme a termini di giustitia et a sacri canoni, non mancaro imponere anco maggiori penitenzie. Et di gratia V. Sa mi facci questa gratia et hoggi n' manderò da lei per sappere *quid agendum* et le resto obligatissimo seruitore pregando V. S. da N. S. Iddio ogni compito bene. Dal santo officio questa mattina li 16 Xbre 1599.

Di V. S. Ill. Seruitore oblig.mo

F. G. Domenico Vign.o Inquisitore.

(*Ibidem*)

Molto Illustre signor Patron mio Coll.mo

Poichè pare che generalmente tutti proclamini per tante fatture et infirmità che si vanno scoprendo, io non credeua trouar difficolta in sententiare due donne pubblicamente alla presenza del popolo in chiesa per dar un poco di terrore a cativi et di sodisfattione a boni et anco farle abiurare giudicandole leggiermente sospette, ma poichè occorre difficoltà, domani io le sententierò secretamente; se pero S. A. S.m non si compiacesse del primo modo che certo sarebbe d'utilità et di sodisfattione alla città: i processi non gli posso reuelare: li capi delli delitti, perchè si comprendono nelle sentenze (et sono diversi incanti con espresse invocationi de demonî et sortileggi: tutti fatti ad amore et non per altra causa et esse donne già sono state acramente tormentate con essamini rigorosi) se piacera a V. S. M. Ill.a significare il tutto all'A. S. S. et che io possa sententiarle in pubblico domani sarà bene et lo faro (caso che non saranno spedite secretamente) la prego a perdonarmi della troppo molestia che io le do et mi habbe per suo seruitore humiliss.o

Di V. M. Ill.a

Dal santo offitio li 18 X.bre 1599.

Servit. aff.mo

F. Giov. Dom.co Vig.o Inquisitore.

(*Ibidem*)

Queste due lettere erano dirette al Segretario ducale. Vedremo nel secolo XVII che non ostante i roghi e le torture pubbliche, la stregoneria, come un'epidemia, seguiva il suo corso.

Il castello di Mantova fu costrutto nel 1395 da Francesco Gonzaga; diventati assoluti padroni i Gonzaga si servirono dei sotterranei e delle torri del loro castello, ad uso di prigioni, sembrando che in esse fossero messi specialmente i servitori o addetti alla casa ducale. E primo a comparire in questo secolo è un celebre armaiolo, Caremolo, di cui diedi notizie nel mio libro *Artisti in relazione coi Gonzaga Signori di Mantova.*

Egli, il 18 febbraio 1507, scriveva dal carcere al Marchese di Mantova che per ordine suo « dal magnifico Capitanio di Iustitia *gli* furono messi li ferri ali piedi » e gli fu tolta la bottega, ciò ascrivendo al dispiacere dato a S. E. per non aver finito le armature, che gli aveva ordinato pel Re di Francia. Si scusa di aver mancato di promessa per la malattia de' suoi genitori « ma non non ho potuto andare contro la fortuna ma fo ben certo la S. V. E. dar quella finita in termine di tri fin in quattro mesi proximi che veniranno senza fallo alchuno quale sera a laude di chadauno una de le più belle armature che mai fusse uista a Re ne a Principe christiano et uoglio che la S. V. E. habia di quella tanto honore quanto mai hauessi cosa da lei desiderata, si renderà conto fino ad un piccolo dinaro di quanto ebbe ma ben pregho V. S. Ill.ª che la si degni di gratia spetiale farmi relassare di questa tenebre obschura in la quale hauendomi a stare dentro anchora per qualche giorno dubito non infermarmi di qualche mala infermitate per la quale non sia in tutto la mia disfactione. » Nota ancora che tenuto prigione il compimento del lavoro sarà sempre più ritardato e non potrà sostenere « a li mei lachrimosi patri e matre. »

Mi occorse più volte di veder artefici messi in carcere perchè avevano ritardato il compimento di lavori ordinati dai marchesi e duchi di Mantova.

Il secondo è un agente od affittaiolo del Duca stesso per non aver fatto il debito pagamento:

Ill.^mo^ et Ecc.^mo^ Signore et patron mio oss.^mo^

Con lo star io qui prigione potessi apportar comodo alcuno a V. E. o ad altro direi che la mi ui lasciasse marcire se più marcio di quel che io sono posso deuinire, ma perche non sollo non è possibile che stando tra questi muri io sia atto a prender giouamento a chi si sia non potendo per me stesso anzi più presto con poco mio honore et con mancho utille dei poueri mei figlioli mi ritrouo necessitato di mendicar si può dir ogni mio bisognio hor da questo hor da quell'altro amicho i quali anco mi si uanno tuttauia scemando non sapendo dopo

Dio Nostro Signore a cui uoltarmi per salute et liberatione di questa hormai consumata mia uitta mi ricoro all' E. V. con quella maggior humiltà che mi si deue narandoli qualmente io resto prigione per interesse suo per la somma do scuti duçento e otanta in circha come ne apare alla fatoria et masaria ducalle doue ritrouan lomi rouinato della uitta e robba che dalla longa prigionia che ho hauto già dui anni et mesi suono per non mi trouar altrimenti il modo di poterla satisfare supplico la E. V. che uoglia dignarsi concedermi gratia di quatro anni di tempo a pagar tal denari aciò possa riscoter molto denaro da mei debitori et satisfarla che stando io qui non posso riscotere sforzandomi di darli cautione et fare sia relasato di pregione dil che ottenendo come spero io giene restaro con perpetua obbligatione Iddio nostro signore sia in sua bona guardia et la mantengi lungamente felice. Di pregione al 26 zenar 1572.

Di V. E. Ill.ª

Umilissimo seruitore
DOMINICO FONTANELLA.

Leonello Georgi scrive (settembre 1594) che trovasi da tre mesi prigioniero per debiti nel castello di Mantova, che ha le febbri e domanda la grazia *(Lettere da Mantova)*.

I Grasselli, Zaist e Sacchi, che trattarono di artisti cremonesi, registrarono Dattiri Giuseppe, detto *Picci fuoco*, morto nel 1619, qual architetto, del quale non ebbero che pochissime notizie, ignorando che fosse stato al servizio del Duca di Mantova.

« Iosephe Dattiri prefetto delle fabbriche ducali scrive dalle pregioni di Castello » il 20 aprile 1595 al castellano di S. A. S^{m} che gli sia permesso un abboccamento col proprio figlio in presenza di qualunque affinchè possa dargli istruzioni « sul componimento di molti negotii lasciati imperfetti in Cremona con danno delli figlioli e figliola. » Il 10 giugno libero da Mantova scriveva ad un consigliere ducale che « auendo seruito S. A. S. cinque anni e tre mesi con fedeltà grandissima e con grandissimo utile et per uoler attendere al servizio come io doueua me o acquistato grande odio e tanto grande che mi anno ridotto in disgratia di S. A. S. et in prigione con infinite querelle false et finte et essendo io stato liberato fori di prigione con il mezio e fauor di V. S. M. Ill.^{e} essendo stato conosciuto da S. A. S. la innocentia mia » supplica per aver un ben servito e qualche soccorso per poter portarsi a Cremona. (*Ibidem*).

Dalle stesse prigioni, il 2 luglio 1595, Federico Grassetti rivolgevasi a qualcuno della Corte affinchè intercedesse misericordia da S. A. S. « che douesse farmi cauar di questa prigione doue sto con tanta malenconia che son più morto che uiuo et heri hebbi la febre ne ogi sto bene, confesso esser stato discolo et poco ubidiente » promette obbedienza ai precettori. Se deve stare ancora in prigione si ordini al guardiano di provvederlo di camicie e di altre cosette per mano del suo curatore « ma di gratia signor mio fate ogni sforzo perchè esca di queste tenebre » *(Ibidem).*

Come si sarà notato, trattasi di un minorenne orfano.

Riporto interamente la seguente:

Illmo. Signore

Mando a V. S. Illma. la presente suplica pregandola humilmente che si degna de darla a sua A. Sma et de aiutarmi ch'io sia mandatto nel castello di Casalle. Volendo S. A. Sma che io stia prigione acio che non mora qua sotto terra et non uolendo V. S. farmi tanta gratia la prego a darmi licencia ch'io possa schriuere alla mia donna che farò che lei la darà a sua A. S. se così pare a V. S. Illma e con tal fine pregarò nostro signore che lo prosperi et contenti. Da le carceri di Castel di Mantova alli 9 di marzo 1590. Di V. S. Illa humilissimo et afecionatissimo seruitore

FORTUNATO PONCARALE

Alle carceri del Castello appartiene questo pagamento, che ci fa conoscere che oltre a quelle sotto terra ve n'erano nell'alto delle torri.

20 Xbre 1595

Magnifico Signor Carlo Locatello ui piacerà di dare a Mro Gienebon Tomasello lire 118 quali sono per hauer fatto due solari a le camare sopra il torazo Amazza che serve per preson et fare due usci doppi ad esse et fare telari et finestre in detto luogo et fare altre fature diversi per Corte, come ne espone per una lista sottoscritta dal nostro Prefetto posta in Filza duc. 118. 3. 10

Alessandro Zampa
Anibale Cinque
Anton Maria Viani

(Bollette di Tesoreria 1592-7)

Dagli Statuti di Mantova si conosce che la città aveva diverse porte e pusterle e dagli obblighi dati ai capitani e custodi per ciascuna delle medesime si può arguire che annesse alle porte vi dovessero esser prigioni, forse non solamente provvisorie, essendo le porte luoghi ove le contravvenzioni e gli arresti dovevano accadere spesso.

Nel secolo XVI qualcuna di dette carceri era diventata da provvisoria ordinaria, come ci proveranno i seguenti documenti:

Una donna scrive al Duca il 25 dicembre 1579 dalla prigione « di *la pusterla* »:

« La pouera Francesca Triachi fidelissima serua di V. A. la quale more di fame e di fredo supplica V. A. » per qualche provvedimento, poichè da 18 mesi trovasi in carcere e da quattro mesi nota essere stata assolta senza aver potuto ottener la libertà.

Un Lodovico Furga pure dal carcere di Pusterla ricorreva al sovrano, a dì 15 settembre 1580, per esser graziato.

Esiste tuttora una porta della città detta Pusterla, nella quale vi sono avanzi di un palazzo dei Gonzaga; ma non trovai se le carceri di Pusterla fossero ad uso di speciali carcerati.

Altra porta, detta ancora oggidì Pradella, secondo la cronaca dello Schivenoglia, ebbe una rocchetta, principiata a dì 7 settembre 1451 dal marchese Gonzaga perchè « vidde che detta porta era mal forte ». E migliori documenti trovai sulle prigioni annesse.

Federico Costanzi il 13 aprile 1570 dalla prigione *de la Predella* supplica per la libertà.

Bartolomeo Lino (27 maggio 1577) prega il segretario ducale di riferire a S. A. che si trova a *la Predella* in lunga prigionia ed ottenergli la grazia; al 28 luglio scrive da altro carcere detto *il Vaso di Porto* così:

« Scritture e Robbe mi sono state introttenute dal Capitano de la Predella con dire che uolle che paga ducati 16 per il tempo ch'io son stato sotto le sue chiave cosa veramente insolita et che per la dreto mai d'alcuno e statto stilato, lè ben uero che quando uno hussisse de priggione et che va libero ch'usa qualche cortesia secondo la qualità sua et anco la seruitù hauta ma jo non sono in alchuno di questi casi perchè io son anco in preggione si bene o mutato loco per il che d'obligo non son tenuto ne tampoco alla cortesia son obligato et se per seruitù pretende ch'io lo paghi, anco di questa sententia m'appello perchè mi portauano da mangiar da casa mia per la mattina

et la sera una uolta al giorno per esser la strada longa et mi dava un secchio d'acqua ne santeno altro sino al altro giorno e ben spesso per carestia d'aqua mi conueneua lauare li vetri con il uino e se alle uolte ueneua un gentilomo per parlarmi bisognaua che uenesse dua e tre uolte prima che potesse esser aperto e se dunque questo si chiama seruitù Iddio li ne perdoni » prega quindi di riferirne al Duca ed ottenergli la restituzione di quanto gli è trattenuto dal Capitano della Predella.

Al *Vaso di Porto* nel 1544 era stato costrutto un torrione e tuttodì il nome lo ricorda fuori Porta Molina. Corroso dalle acque fu riedificato nel 1743, guastato nuovamente ne 1842, nel 1854 fu sfasciato interamente. Prima del 1564 vi era pure la rocca del *Vaso di Cerese*; ma in detto anno fu distrutta per ordine del Duca Guglielmo.

Intanto l'esposta lettera ci fece conoscere che il carcere detto *Vaso di Porto* non era di rigore, vedendovi vetri invece di tela alle finestre e che il prigioniero riceveva visite.

Il Lino accenna la lunga prigionia; infatti prima di essere stato nelle prigioni di Predella e del Vaso di Porto era stato in altra fin dal 1574; e la sua prigionia era a seguito di processo civile.

Il Vescovo di Mantova nel 1580 (27 ottobre) raccomandava Silvio Calandra nelle prigioni di Predella con un ragazzo per servitore:

« Se anco se potesse ottener gratia da S. A. di mutarli prigione et metterlo a Porto per esser quella stanza più sana, stimerei che sarebbe bene et gran servitio di detto signor Silvio ».

In che consistesse la prigione della Predella ci diranno le due seguenti avute in copia dal signor archivista Davari.

Al M.to Ill.re et R.mo Mons.re mio S.re Oss.mo Mons.re
il Vescovo di Casale.

M.to Ill.re et R.mo Mons.r S. mio Oss.mo

Le prigione della predella sono due camarini a terreno humidissimi di maniera che in questa staggione et molto più andando innanti non giudico che si vi possi conservar vivo un' huomo se non per puochi dì, et tanto manco un' huomo indisposto et afflitto com'è il Luzzara. Sopra questi sono due altri camerini uno più grande nel quale si trova il Suzarino, e Corso che per conto di Savoia fu mandato qua di Monferrato, l' altro assai angusto, che si chiama il forno, ove per alcuni dì è stato custodito detto Luzzara anzi per il più sin hora, fin

che continuando di venirli le febri, et altri accidenti per conservarlo s'era, dopo pero datone conto a S. A. come V. S. R.^{ma} sà, s'era ridotto in la prigione di sopra a detti camerini che è una camera ove soleva stare il Calandra con uno soffittato che risponde alla sommità della Rochetta ove è apperto per tutto et detta camera ha da un capo verso la scala il muro de due teste, et è serrata da due buoni usci et le finestre hanno buone ferrate et guardano nella corticella serrata anc' essa da uno buono uscio verso la habitazione del cap.^{no}, ma fori di essa camera si va su la detta sommità per una scalazza coperta da uno rebalzzone doppio con buoni cadenazzi et chiavi, et in questa camera s'era ridotto et si tratenerà sino a novo ordine atteso quello che V. S. R.^{ma} m'ha scritto hoggi, ne altre pregione sono in detta rochotta . . . .

Da Mantova a 8 8bre 1586.

Di V. S. M.^{to} Ill.^{re} et R.^{ma}

Divot.^{mo} Ser.^{re}
TULLIO PETROZANI.

Al Vescovo di Casale.

M.^{to} Ill.^{re} et R.^{mo} Mons.^{re} mio S.^{re} Oss.^{mo}

Conforme a quanto V. S. Ill.^{ma} m'ha scritto hoggi di ordine di S. A. ho fatto questa notte condur il corso Suzzarino dalla Predella in uno de camerini della pregione comune di questa città, il qual camerino è il luminello, de quelli de sotto, et ho ordinato che detto corso vi sia custodito solo, ma che però non li sia mancato de suoi bisogni . . . . et operarò ancora che Camillo Luzzara sia carcerato nel luogo d' onde si è levato il corso sodetto . . . .

. . . Da Mantova 9 8bre 1586.

di V. S. M.^{to} Ill.^{re} et R.^{ma}

Divot.^{mo} Ser.^{re}
TULLIO PETROZANI.

Fin dal 1481 la Rocchetta di S. Giorgio trovo aver prigionieri.

Il Capitano di giustizia, a dì 10 settembre 1506, faceva conoscere al Marchese che secondo l'ordine avuto « li prigioni saranno mandati a san Zorzo fin al presente habbiamo defferito per far adaptare e reconzar quello locho ».

Al 28 detto « Li prigioni de santo Georgio e Cerese e li altri pregioni stan bene e ogni cosa va bene ».

9 ottobre « Li prigioni mandati a S. Georgio stan bene ».

24 id. « Mando alla prigion di Cerese un imputato di sodomia ».

27 id. « Li prigioni di Cerese anchora piu uolte li ho visitati e interrogati non posso de l'hor hauer nulla ».

A di 8 ottobre 1508 il Capitano stesso seguiva a scrivere che esaminava i detenuti a Cerese « pell'homicidio di Nicolò Dovara, i quali erano otto »; al 26 annunziava aver condotto prigioniera una donna a Cerese.

Al 26 dicembre riferiva che Bernardello capitano a Cerese era venuto a fargli conoscere che a mezzanotte era fuggito Gabriele Arrivabene « essendo che per la infermità che haueua era posto in quella camera ch'è apresso la torre » scese mercè un lenzuolo dalla finestra e non potè esser raggiunto.

Riferiva inoltre che Girolamo Picinardi, uno degli imputati della morte di Nicolò da Dovara stava « per morire de febre continua e passione de core che ha già un mese e circha, l'ha medicato M.ro Rolando Scivenolia et l'ha per morto ».

Nell'ottobre del 1510 faceva conoscere che aveva ripreso Cioppo fuggito dalla carcere di Cerese: « subito condotto che fu il Cioppo li feci ponere un paro di boni ferri ay piedi; ad ciò che più non scapasse e lo fece ponere ne la torre, più forte pregione che habia . . . . .

ho examinato il Cioppo et datogli di la corda, più et più volte et ha confessato essere uenuto a Mantoua et da Signoria vostra per spione de' francesi . . . . .

dopoi lo examinai nel qual examine se contiene che esso puoi la fuga si ridusse a Verona e da Verona a Manerbo et Bressa ».

E bastino questi cenni per dimostrarci che anche alle Porte di Cerese é nella rocchetta di S. Giorgio, vi erano pure carceri. E sembrerebbe che a cagione di peste si fosse cominciato a servirsi delle stesse.

I seguenti carcerati non lasciano conoscere dalle loro lettere in quali prigioni isolate si trovassero.

Un Giov. Maria Tizzoni, conte di Desana, di anni 60 e da 25 mesi in prigione, si indirizzava al Duca di Mantova, il 10 febbraio 1573, supplicando per la libertà « dalla crudele sepoltura in che mi ritrovo uiuo... per essere il mio patire molto graue et estremo maxime in questi crudeli et aspri freddi ».

In data 28 agosto dello stesso anno si rivolgeva al senatore Nerli per intercessione e nuovamente il 12 maggio dell'anno dopo, da cui risulta che il suo reato era di aver carpito a danno altrui una donazione con falsa testimonianza.

Poteva forse, qual nobile, trovarsi carcerato nel castello di Mantova.

Battista Bassanino, il 3 novembre 1580, scriveva al Duca, domandando revisione di causa, notandogli che « doppo l'esser stato tenuto serrato in un oscurissimo camerino per otto o dieci mesi senza che a me siano state date le difese son stato messo alla corda per quattro volte con tanta severità come si fosse stato corpo morto ».

Egli era accusato d'aver spogliati forestieri, mentre egli affermava che ciò aveva fatto per riaver il suo.

Nella Fogliana vi erano specialmente *camerini*.

Notai nell'introduzione di questo lavoro l'esistenza in Mantova di una torre, detta della Gabbia. Essa ha in alto all'esterno una gabbia di ferro. La torre fu murata nel 1300 dai Bonacolsi; ma prima d'ora non essendo stati scoperti documenti, che ricordassero prigionieri nella medesima si attribuirono erroneamente altri usi alla gabbia, mentre l'ingabbiar prigionieri fu sovente praticato in varie città.

Oltre il marchese Monferrino, accennato nella introduzione, che secondo il Muratori sarebbe stato ingabbiato in Alessandria, abbiamo più esempi in Milano.

L'abate Ceruti nell'*Archivio storico lombardo* del 1874 stampa « al 27 luglio 1472 un Lorenzo di Barrà fu messo in capia sopra il campanile di Brovetto per giorni cinque e ivi morse ».

Il signor dott. Biffi, che pubblicò dei buoni studî sulle antiche carceri del milanese, espose varî documenti intorno a prigionieri ingabbiati, di cui reco qui uno squarcio.

Da Pavia il 4 settembre 1472 Galeazzo Maria Sforza scriveva al Magistrato delle Entrate:

« Semo avisati . . . . che li prexoni quali sono in la cabia del campanile d'esso Broleto sono voluti fugire et hano rotto duy pezi de fero per rompere la ditta cabia » ordina così riparazioni alla Gabbia.

Non vi è dunque dubbio che la torre della Gabbia mantovana abbia servito per prigionieri fin dalla sua costruzione.

Il conte d'Arco (*Nuovi studi intorno all'economia politica... di Mantova*), appoggiandosi ad una cronaca, vorrebbe far credere che pel primo Filippino Gonzaga facesse morire in gabbia Giberto o Lodovico Fogliani padre e figlio, come notai altrove, nel 1344.

Io trovai il seguente caso:

« Ill.^{mo} et Ex.^{mo} Signore mio. A ciò che Vostra Signoria sia certificata de le occurentie heri sera fu ritrouato per li prouisionati di

V. S. nel postribulo quello frate de Sancto Domenicho di che quella me interoga questi di passati che hauer ferito quella dona et l'ho ferirno e lo lassorno andare: feci ogni diligentia per hauerlo, questa matina me sta conducto ferito, il perchè tal frate è excelentissimo ribaldo, ladro, assassino, celebra messa e non sa nè leggere nè scriuere e poi roba li calici e li paramenti, et essendo in le mane de li frati di Santo Domenico, incatenato cum le manete et li zeppi ali piedi et in una gran uolta rupe ogni cossa e fugito e pochi giorni passati nele forze del signor Federicho da Bozollo, li fu dato grandissimo numero de trati di cordi et anchora li e fugito. Parendo a V. Ill.^{ma} Signoria habuta buona licentia da li soi superiori o a Roma se li fara fare una capia di ferro di fora da la torre de le prigione mie e se farà morire a pane e aqua o fare buona penitentia, o se fara degradare e poi morire, come meglio e più justo piacera a quella . . . . . .

Mantue 26 jullij 1505.

E. Ill.ma D. V.

Seruitor Fedelissimus Johannes de Canibus J. V. doctor de papiæ Capitaneus Justitiæ.

Ill.mo et Ex.mo D.° D.°
Marchioni Mantue etc.
Caprianæ.

Il Capitano di Giustizia non intendeva di servirsi della torre, detta oggidì della Gabbia; ma di quella pure tuttora esistente, annessa alle carceri di Piazza.

Ed ecco la risposta ducale:

Cap.° Justicie

Sp.^{le} etc. A quel frate tanto rebaldo laudamo che operiati sia facto una gabbia, ove l'habbia a finire la sua scelerata vita. E per fare qualche inventione de tanti furti che hora si fanno, volemo operiati che la famiglia vadi la nocte a torno, come già solea.

Per havere quelli assassini di veronese siamo contenti che per parte nostra a Jacomo da Piasenza dicati che gli facci uenire sotto quella coperta che ni scrivete e voi gli habbiati ne le mani a la debita punition.

Capriane XXVIIJ Julij MDV.

PTOLOMEUS

(*Registri di copia lettere*).

Il signor Davari mi favorì gentilmente copia dei seguenti documenti da lui radunati nell'archivio dei Gonzaga, i quali provano che nella seconda metà del secolo XVI fu ingabbiato un borsaiuolo per più mesi.

Molto Mag.co et Ecc.te S.re Oss.mo

. . . . . Marchino Ziganti condannato per mariuo'o da borse d'ordine dell'A. S. fu posto nella gabbia della torre del Mag.co Mes.e Tullo Guerrieri alli 15 del instante ad hore 13 dove ci starà a beneplacito di lei, dil che ne sarà avisata . . . . Da Mantova a 17 di maggio 1576.

Di V. S. M.ta M.ca et Ecc.te

Compatre et Ser.re Aff.mo
Il Fiscale.

La torre della Gabbia era allora di proprietà dei Guerrieri ed ora è della famiglia Cadenazzi.

Molto Mag.co et Ecc.te Mio S.re Oss.mo

. . . . . Ricordo a V. S. quel Marchino Ciganti dalle borse che sta rinchiuso nella gabbia del S.r Tullo dalli 15 di Maggio prossimo in qua ivi vivendo di lemosina et dove è destinato a beneplacito di S. A. Intendo che patisse assai massime perchè non si può drizzare in piedi per la bassessa della gabbia et li mestrali che li portano il magnare più volte mi hanno detto che vorrebono si facesse accomodare le scale della torre che dubitano di rompersi il collo per essere perigliose assai come mi è fatta fede . . . . Da Mantua a 15 di giugno 1576.

Di V. S. M.to Mag.ca et Ecc.te

Compatre et Ser.re Aff.mo
Il Fiscale Criminale.

Molto Mag.co et Ecc.te S. Compatre Oss.mo

. . . . . Di Marchino Ziganti posto nella gabbia del S.r Tullo alli 15 di maggio pass.to a beneplacito di S. A. ho informatione che per lungo pattire è molto attenuato et gli viene la febre per relatione di uno di Cavalieri dil Palazzo, qual di nuovo l'ha visitato, non sapendo io per altra via informarmene, non potendovisi mandare persone di qualità a visitarlo per la difficoltà delle scale della torre mal sicure et dificoltose . . . . . Da Mantova a 18 d'agosto 1576.

Di V. S. M.to Mag.ca et Eccte

Ser.re et Compatre Aff.mo
ANTO.O MARIA ANSELMI.

Molto Mag.co et Ecc.te S.re Compatre Oss.mo

Mi sono transferito alla gabbia con il S.r Paolo Contotti fisico, qual ha ritrovato Marchino in tutto libero di febre, et che d'altro non si lamenta se non di dolori di denti. Delle scale vero è che ve ne sono due incomode ma non tanto che non vi si possa andare con poco pericolo . . . . . Da Mantova a 24 d'agosto 1576.

Di V. S. M.to Mag.ca et Ecc.te

Compatre et Ser.re Oss.mo
ANTO.O MARIA ANSELMI.

Come si è veduto stette nella gabbia più mesi e possiamo arguire quanti altri nei secoli precedenti avranno avuto la stessa sorte, senza lasciar memoria di loro.

Fin dal principio di questo secolo troviamo dei condannati al remo, i quali i Gonzaga mandavano a Genova e a Venezia per scontar le pene. La seguente risposta del Duca di Mantova ci farà conoscere che spesso gliene erano ricercati:

» Al Signor Honorato Grimaldi Signor di Monaco.

Ill.mo Signor quanto fratel carissimo: Per il famigliare di V. S. uenuto qua ho receuuta la lettera che gli è piaciuto scriuermi quale mi è stata gratissima et la ringratio delle offerte amorevoli che mi fa. Quanto sia alla cosa di prigioni che la uorrebbe io al presente ne ho pochi et quelli pochi mi troue gli ho promissi al signor Principe D'Oria al quale non posso se per l'auenire mi ne capitaranno uedrò di prouederni anche V. S. quale potendo serei per compiacere uoluntieri che molto la amo et desidero fargli ogni piacer. Et così me gli offero di continuo. Da Mantoua alli XXVij di luglio 1532.

(*Cop. lettere*)

Infatti fin dall'otto maggio 1525 il Marchese aveva scritto al Doge di Genova affinchè fossero liberati certi galeotti che gli aveva mandato per castigo a dì 26 dicembre 1522.

Nel 1597 fu istituito il Foro militare presieduto da un generale, valendosi però per le esecuzioni del Capitano di Giustizia di Mantova.

Oltre le prigioni pubbliche, il seguente decreto ducale ci farà cono-

scere un carcere privato; mentre i primi statuti Gonzaghiani avevano una speciale rubrica *de privato carcere*, colla quale era proibito a chiunque sotto pena della morte il ritener chicchessia in prigione di propria autorità.

« *Franciscus dux etc.*

« Hauendomi risposto il nobile Hieronimo da Grado nostro cittadino altre uolte noi hauerli concesso di potere custodire in priuato carcere la sua moglie per suoi mali deportamenti in gli quali pure perseuerando facendo insolentia a qualunche pratica per casa essendo maxime dishonesta nel parlare et usando modi periculosi di fare dispiacere a quelli di casa et non gli uedere ordine di farla ritornare in ceruello et per euitare qualche scandolo che potria accadere m'ha pregato detto Hieronimo che di nouo gli uogliamo concedere che in casa sua in Mantua et Villa possi fare fabricare et ordenare una camera in la quale impunamente detta sua moglie possi in ogni tempo tenerla serata. Et uolendo noi condescendere alli preghi di esso Hieronimo siamo liciti et honesti per vigore delli presenti nostre concedemo et impartemo licentia authorità et libertà al preditto Hieronimo di poter far fare la detta camera in Villa et in Mantua et tener lì la detta sua moglie in ogni tempo et a suo piacere. Non obstante alcuno ordine o Statuto che disponesse in contrario. *Dato Mantue XI 7bris 1532.*

Jacobus Malatesta Can. Visa etc.

(*R.° Mandati 1532*).

E poichè siamo sul tema donnesco, è bene ricordare come fin dal gennaio 1391 il podestà di Mantova per incarico di Francesco Gonzaga condannasse alla decapitazione Agnese Visconte, moglie dello stesso Gonzaga, convinta di adulterio; e tale rigore era ancora vigente nel secolo XVI, come vedrassi dal seguente ordine ducale:

Al Podestà di Canneto,

« Magnifico ecc. Hauendo noi fatto gratia a Gratiosa figlia di Francesco Mazola della condannatione della testa et perdita della dote per l'adulterio da lei commisso con quel Gio. Angelo come consta più diffusamente lì alla banca nostra. Vi commettemo che dobbiate far cassare et annullare ogni scrittura per detta condennatione, contro di lei formata, così che pell'auuenire non possi hauer molestia alcuna che così è di mente nostra stante la pace che ha ottenuto da Maffeo

suo marito, di che n'appare per instromento rogato per Messer Annibale di Tonini notaro lì in Canneto, posto in filza qui nella ducale cancelleria; da Mantua il XXVIII di agosto 1551.

(*R.° Mandat.*)

Il perdono dell'offeso marito salvava dalla morte la consorte adultera; poichè a tale perdono succedeva la grazia sovrana.

Per i delinquenti minori d'età vi era la frustatura, di cui ecco un caso ad esempio:

Al Potestà di Canneto.

« Magnifico ecc.

« Sonandosi già trei anni sono la campana del consiglio di quella nostra terra, parue che Francesco Moncabello di Canneto dicesse alcune parole disoneste et ingiuriose, la onde considerata l'età sua che allhora era d'anni quindici nel circa, fu ordinato che in castigo egli hauesse non so che staffilate, il che inteso per lui si assentò et così d'allhora in poi è stato sempre assente. Nouamente egli ci ha supplicato per la gratia, la quale siamo stati contenti de concedergliela, però uolemo che ei se ne possa ritornare et star liberamente in essa nostra terra non altrimenti che se mai non se ne fosse assentato liberandolo appresso delle staffilate che già furno ordinate. Et questa gratia gli habbiamo fatto tanto più uolontieri quanto che gli huomini nostri si sono contentati di rimetter l'ingiuria qual toccaua in generale.... »

Di Mantoua li XIII di genaro 1550.

Il Sovrano tutelava non poco il decoro delle autorità municipali; e se per poche parole di un ragazzo ci volle poi il perdono del popolo di Canneto perchè il duca si decidesse a graziar il reo, possiamo immaginar le maggiori pene per chi, non minorenne, avesse vilipeso i padri della patria di Canneto!

Per quanto a casi straordinari, accaduti nelle carceri, scelgo quelli che mi sembrano atti a darci sempre più conoscenza del servizio e delle prigioni stesse, a cominciar dalle fughe.

« Ill.mo et Ex.mo Signor mio per la partita del nouo capitano li presoni haueuano conspirato tra loro di far fuga in modo che quasi manchaua pocho de hauer facto uno buso per il quale facilmente haueriano potuto fugire *cum* certi lenzuoli straciati e ligati insieme per

asogarsi giù dale fenestre uerso la piaza e di questo ne fu causa il Mambrino che si fece portar occultamente uno scarpello in la pregione et se non mi fusse ritrouato in casa la praua intentione loro hauea effetto......

Mantoua ult.o augusti 1504.

Seruitor fidelis Comesotto
indignus Consiliarius.

Al Marchese di Mantova
in Gonzaga

(Archivio Gonzaga — *Lettere da Mantova*).

Il Marchese (10 settembre 1505) così scriveva al capitano di Giustizia a proposito di fughe:

« Capitano: Non po' esser che fugendosi cossì spesso gli pregionieri e quasi ogni uolta ad uno medesimo modo non gli sia colpa di qualcuno a chi ne specta la custodia, cosa di che ni dole. Perhora procurate intendere oue sono reducti questi: se ben fossero in qualche chiesa si uogliono gli fareti leuare e tornare oue habbiano ad esser meglio guardati (*Copia lettere).*

Giovanni Lani capitano di giustizia riferiva al marchese (15 settembre 1506) che Natan, ebreo, detenuto nella Torre con Giacobino Terza, con un coltello e manico di caldara ruppero il muro vicino alla finestra e se ne fuggirono. Raggiunti a Rivalta l'ebreo con una partigiana fece gran difesa; ma ferito ne morì. Era imputato di sodomia *(Ibidem).*

E il Marchese così minacciava il capo custode:

« Bernardello: hauemo inteso de la fuga di questi altri prigioni che il meno che si te ne possi imputare è la inaduertentia o negligentia quale non sapemo come potrai scusarla. Nui deliberamo non esser ucellati. Tu sai bene como se ne andorno anche il cavalier et Alexandro de Gonzaga, uorressimo intendere da te se lè conueniente a un tuo mettere in descritione de uno muratore la custodia de simille persone, ueniremo de breui a Mantoa et semo deliberati fare contro di te tale dimostratione che tu non ti smentischi mai di fatti nostri. *Godii XXV Novembris 1511* (*Copia lettere*.

« Ill.mo Signor mio, hauendo heri sera examinato un Francescho da Monza famiglio de quello Jacobo Antonio da Pozo del quale il Signor Jo. Jacobo triultio ha scrito più volte e confessato achuni assassinamenti e promisso de dire meglio la verità. Questa matina se

ritrouato morto apichato per la golla ali ferri che hauea ali pedi in gienogione in una de le pregione de Cerese. Del caso asai me dole perchè era per fare uno bello processo e manifestare molti compagni. Ne ho voluto dare notitia ala Ill.ma et Ex.ma S. V. ala cui bona gratia humilmente me ricomando. *Mantua 21 augusti 1517.*

De la Ex.ma et Ill.ma S. V. servitore fidel.mo

JOANNE DI CANI DA PAUIA
Capitano de Justitia.

Alo Ill.mo et Ex.mo Principe
Signore marchese de
Mantua Signore mio
singularissimo.

Il Capitano di Giustizia Cappelli scrive il 5 aprile 1572 al Duca:

« Hora riferisse il guardiano delle pregioni che ha data la cena a tutti li carcerati et in particolare a Vincenzo Acerbo qual era condannato la forcha e staua nella fogliana di poi send'egli anchor andato per cenare esser stato chiamato dagli altri carcerati pur nel medesimo luogo et hauer inteso che non si trouaua più in carcere detto Vincenzo onde hauendo diligentemente cercato per tutti i luoghi si risoluè che non ci essendo rottura di sorte alcuna come in effetto ho ueduto anch' io che non ci è, può solamente esser fuggito per quel buco donde si porge il mangiare qual e poco più largo d'un sommesso et longo circa un palmo e mezzo sendo egli molto sottile et tale che ui passerebbe l'ora perchè quando questo sia uero non può esser fatto senza aiuto et partecipatione di molti et uerisimile scientia da tutti che sono uenti quelli che seco si trouauano ho fatto tutti carcerare alla fogliana et porre in diuersi luoghi con le manotte ateso che tutti negano saperne cosa alcuna. Dimattina poi uorrei procedere et doppo gli essami andar al tormento non potendo esser incorso in pena grauissima quanti gli hanno posto mano.... Ho fatto appresso carcerare quelli che seruono li carcerati di quello carcere et il seruo del guardiano ».

(*Lettere da Mantova*).

« Serenissimo signore et patrone mio col.mo

Questa notte li preggioni ch'erano nella Torre haueano rotto da una banda del primo uscio facendo uno buco per il quale essendo entrato Giulio padouano e restato nel mezzo che non può andare ne auanti ne indietro, et ciò essendosi sentito da una donna del cauaglier Georgio

et fattomesi sapere subito ho prouisto che li priggioni ch'erano con quel Giulio sono stati messi in altre segrete et lui cauatosi di quel buco hanno confessato la frattura et nessun di essi ha potuto fuggire et attendo tutt'hora ad esaminarli tutti et parendoli si potrà passato dimani fare apicare detto Giulio ad esempio di simil casi, atteso anche che già esso Giulio si troua qui et anco in Padoua capitalmente condannato per ladrone notturno et furti notabili et imputato di molti altri graui delitti capitali de alcuni de quali è ancho conuinto et di più si troua anco condannato qui nell'amputatione della mano ecc. ecc.

Di Palazzo li 23 di maggio nel 1580

Di V. A. S.

Umilissimo seruo
MICHELANGELO SORBOLONGO
Cap.no di giustizia.

(*Ibidem*).

Egli stesso, a di 4 ottobre 1580, scriveva ancora:

« Ricordo come si potrà che si leuino li condannati da queste prigioni che com'anco auisai cosi insieme non stanno bene. Et pur l'altro hieri hebbi notitia che alcuni d'essi trattauano rompere la Commune per la banda della ferrata. Il che se ben mi pare assai difficile non di meno a cautela n'ho fatto mettere dieci o dodici d'essi alle secrete » (*Ibidem*).

« Ser.mo Signor et Padrone mio Col.mo

« Ritrouandosi prigioni in un camerino chiamato il Paradiso Simone Botteghella Veronese, Aluigi di Speroni triuigiano et Stephano di Bellini da Casatico di Marcaria, questa notte prossima passata hanno rotto il muro d'esso pregione di sopra una finestra che guarda in la corticella qual da lume a essi camerini hauendo adoperato per Instrumento un coltello picolo à tal rottura et per il buco fatto sono discesi in essa corticella per una fascia cauata da un pagliarizzo ch'aueano in detto camerino, et con tal cordina cucita et attacata alli ferri della ferriata di detta finestra con la quale voleano ascendere a un certo camerino picolo ch'è attacato alle camere del Ill.mo Senato per andare puoi sulla strada publica, ma non gli è riuscito il loro disegno onde sono restati tutte tre in detta corticella non potendo procedere più oltre et intanto hauto notitia del fatto gli o esaminati quali concordeuolmente hanno confessato il delitto per fugirsene doue gli ho fatti custodire in loco più sicuro et si procedera contro loro secundo i termini di giustitia facendo puoi

sapere all'Alt. S. che il detto Simone è quello che si faceua chiamare il Conte Ottauio Auogadro et è scandaloso in questo prigioni e di gran custodia perchè anca a di passati intrauene alla rottura della prigione della Torre con quel Giulio Padoano, che fu appicato et essendo egli per diuersi furti condannato ad esser appeso et squartato non mancarà di seguir di queste imprese sendoli assuefatto et tirar con seco delli altri delle qual cose n'ho uoluto per debito mio dar raguaglio all'Alt. S. alla qual con ogni humiltà facendo riuerentia me gli raccomando. Di Pallazzo il 4 gennaro 1581

Di V. A. S. humilissimo et deuotiss.^{mo} Seruo
BIAGIO DELL'OSSO
Capitano di Giustizia.

Il Camerino, detto il Paradiso, trovasi ancora tuttodì nel Castello di Mantova fra i sotterranei.

Ser.^{mo} Signor mio Signore et p.ron Col.^{mo}

La notte passata erano fugiti dalla prigione di questo castello sotto il ponte Cesare Fontana da Parma altre uolte spenditore del Co. Tullo Guerriero, Francesco da Rubiera et Cesare Grasso detto Maltino dalla Volta, et essendo poi ritornato detto Fontana in Castello, et denonciata la fuga fu fatto subito auuisare il signor Capitano di Giustizia per far suonar i botti, non essendo ancor aperte le porte. Fu trovato subito il Rubiera nella chiesa di S. Francesco. Il quale Monsignor Vicario del Vescouato ha fatto condurre nelle sue prigioni, et lo tiene sotto buona custodia, per ueder intanto se di ragione si puo estrarre dalla chiesa et consegnarni in queste forze. Et perchè nel suo constituto fatto nanti esso Monsignor Vicario, ha detto, che sentendo il Maltino i botti, ricercò un frate di quel conuento a uolerlo assicurare. Il quale hauendogli risposto non puoterlo fare gli disse di uoler andare a parlar ad un prete et poi sarebbe subito ritornato, et il Bargello m'hauea detto d'hauer ueduto alcuni seruidori del Conte Gio. batt.^{a} Guerriero à quella chiesa, m'imaginai, che quel prete fosse Don Bartolomeo Predella (di casa d'esso Co. Gio. batt^{a}) et subito a sei hore di questa notte habbiamo mandato il Signor Capitano di Giustizia et io il Cipata notaro accompagnato dai birri à casa d'esso Don Bartolomeo posta dalla Vittoria oue trouatolo in letto in una cameretta in soffitta, lo presero et condussero qua in sicuro. La fuga per quello che si è cauato da i constituti loro è

passata in questo modo, Che sin dal maggio passato pendendo da una finestra della camera del Signor Valeriano Cattaneo una corda con una catenella da pozzo attaccataui, della quale i suoi seruidori si seruiuano per cauar acqua dalle fosse per mira la finestra d'essa prigione, il Maltino con una ferla del Rubiera Zoppo, alla quale hauea attaccato con un chiodo cauato da una banzuola un pezzetto d'asse stracciata dal fondo della sua lettiera a modo di rampino, la tirò dentro et leuatene la catenella la lasciò andare, et spezzato essa catenella in due pezzi la teneua nascosta prima in un cuscino, et poi sotto due quadrelli leuati dal pauimento della prigione presso il necessario i quali leuaua et rimetteua à suo piacere senza che niuno se ne accorgesse nel far la uisita. Et se ben Cesare Fontana leuato da quella prigione, et riposto in un camerino al tempo del Signor Antonio Guarino auuiso Francesco custode di essi che ui erano delli ferri, con i quali trattaua di rompere, et egli chiamato tre birri di palazzo usasse ogni diligenza non trouò però mai cosa alcuna. Auuenne poi che hauendomi il Medico Lugagnano et M. Giovanni Pedrocca barbiero riferito che Pietro da Valentano, che fu poi d'ordine di V. A. rilasciato hauea un male grauosissimo in una inguinaglia, et che non si puoteua medicare in una prigione picciola oue era lo feci mettere in quella più grande in compagnia delli detti Rubiera, Fontana, et Maltino, el porto seco un cadenazzuolo sottile con una pietra d'aguzzare nascosi nelle calce, il quale cadenazzuolo hauea leuato da un fenestrino di detta prigione, et il Maltino lo radrizzò et aguzzò il capo più sottile con detta pietra, con la quale anco assotigliò una parte di quella catenella da pozzo in modo di garabollello, et mettendo il braccio per il fenestrino del primo uscio lo apriua facilmente con esso garaboldello, et poi lo riserraua in modo che niuno se ne accorgeua, et ciò ha fatto più uolte. Ma perche non puoteua aprire il secondo uscio per esser la moglia gagliarda, con un coltello che hauea da tagliar il pane, taglio l'asse facile per esser di piella per mira la chiusura, facendo un pertugio di due oncie in circa per quadro et con quei ferri alzaua la moglia et apriua anco quell'uscio et dopo hauerlo serrato rimetteua il pezzo dell'asse leuata al suo luogo stoppando le fessure co'l sego della candela in modo che niuno se ne puoteua accorgere, ne anco dopo la fuga, il signor Capitano di Giustizia ne io l'haueuamo potuto trovuare alla prima. Assicuratosi dunque in cosi fatto modo di puoter aprire facilmente gli usci stando quelli finestrini aperti per lasciar suentolar l'aria, come cosi era stato già

ordinato al custode dal Signor Antonio Guarini per esser quella prigione molto humida, et pensando che per il strepito, che al tempo dell'incaneuare i uini si fa nella caneua, ch'ella fosse uicina prese partito, con quei ferri, et con un pezzetto di lamiera leuata dal primo uscio et accommodata in modo di rassega di rompere il muro che diuide la caneua dall' andito che uà alle prigione. Il che gli riusci facilissimamente et presto, essendo il muro nuouo et soltile di tre teste sole Et dopo esser passati tutti tre per la rottura nella caneua, giunti alla porta di essa l'aprirono facilmente con rimouere la chiusura di dentro assai debole et uecchia et andati alla porta della canonica che ua nella contrata del Zuccaro, serrata con chiaue, ne potendola aprire con garaboldello, uscirono fuori per un sbadacchio che fecero fra una partita et l'altra, per esser posticcia et essendo diece hore, andorno dilungo a S. Francesco, oue trouate le porte chiuse, il Fontana finse di uoler andare a casa sua à pigliar una camicia promettendo di ritornare el uenne di lungo a denonciare la fuga con auuisare ch' erano andati a S. Francesco. Lo feci subito mettere in un altra prigione et feci anco ditener il guardiano per hauere ueduto cosi alla prima gli usci aperti. Ma scoprendo da i constituti degli altri, et dall'inuentione fatta dapoi ch'egli e senza colpa l'ho fatto rilasciare con una buona monitione. Et non auendo altro di nuouo nella felicissima gratia di V. A. humilissimamente mi raccomando. Di Mantoua a di 6 Decembre 1593.

D. V. A.

humilissimo et devotissimo seruo
CESARE ANDREASI.

(*Ibidem*).

E basti per quanto alle fughe e ai loro tentativi.

Carlo Guarini capitano di Giustizia fa conoscere al Duca (5 gennaio 1576) che:

« Conducendo questa notte gli miei ufficiali diverse persone in prigione Francesco di Galli ch' era nella Fogliana disse a Giovanni Rigoletto cavagliero et agl'altri che erano seco che tutti luoro erano becchi colla solita gionta et furfanti et assassini et in specie Giovanni era un becco per ciò io diedi commissione che fosse posto nell'*Orba* per frenare la temerità di costui, il quale è stato tanto insolente che mentre l'hanno leuato dalla Fogliana con un coltello che hauea ha ferrito tre di detti uffiziali ». Attende altri ordini più severi.

Il Duca (28 giugno 1577) scriveva alla principessa di Parma rincrescergli molto di aver ricevuto in ritardo la raccomandazione per Andrea Paes e suo figlio portoghesi, carcerati in Mantova; poichè il primo si era suicidato in prigione: così potrà dare la libertà soltanto al figlio (*Cop. lett.*).

« Ill.mo Signor mio oss.mo

« Bernardino di Lucchi, che per furto si trouaua carcerato ancor che si trouasse indisposto da sè stesso uenne alla uisita et io gli feci dare miglior prigione e compagnia che lo seruisse non dimeno questa notte . . . . . . è morto

Di Palazzo il XXj di Xbre MDLXXX

Di V. S. Ill.ma — Seruitore aff.mo
Il Capitano di Giustizia

A dì 28 giugno 1583 il Capitano di Giustizia riferiva:

« Hoggi sul tardi nella prigione comune giocando insieme alle carte tre prigionieri vennero a rissa e uno fu ferito mortalmente con una forbicina ».

Della nota confraternita a sollievo dei prigionieri ecco una domanda rivoltà al Duca.

« Serenissimo Signore

« Li confratelli della scoua negra dell' Innocenti sotto il titulo di Santa Maria Gentile humilissimi et deuotissimi serui di Vostra Altezza Ser.ma come quelli che sono deputati a dispensar il pane d'elemosine fatte alli prigionieri poueri di Mantova le fano sapere che essi non hanno più dannari in mano d'elemosine ne de legati fatti a detti prigionieri per fargli far del pane per loro uiuere; Però supplicano l'A. V. S.ma degnarsi fargli fare quella prouisione che le pare acciò non moiano dalla fame ed anco deputare altre persone ch' habbiano questo carico per esser essi confratelli poueri et giornalmente impediti ne suoi esercitii che lo riputarano per gratia singularo da V.ra Altezza Ser.ma alla quale humilmente si raccomandano.

Corado de Coradi scrisse il 14 gennaro 1591.

Il Duca faceva, a dì 18 dello stesso mese, prendere informazioni per provvedere.

La seguente relazione del Consigliere Andreasi riguarda ancora la stessa questione del mantenimento dei poveri, rinchiusi nella Carcere comune, che cominciò a prendere il nome di prigioni di Piazza, dal luogo ove stanno tuttodì.

« Serenissimo Signore mio Signore et padrone Col.mo

Hoggi è uenuto à trouarmi il Guardiano delle prigioni di piazza, dicendo che questa mattina i poueri prigionieri non hanno hauuto che mangiare et se non gli uien proueduto per questa sera sono per patire assai con dirmi che egli non ha il modo di mantenerli restando creditore delle somme contenute nell' annesso memoriale, che già alquanti giorni mi haueua dato per rappresentarlo a V. A. Io ho subito fatto chiamare il Spigo sollecitatore de poueri prigionieri per intendere da lui la causa di questo disordine, il quale mi ha risposto che il panatiero che gli daua il pane a credenza non potendo esser sodisfatto di dodici scudi in circa che gli deue per tal causa, non ha uoluto dargliene più, perchè anch' egli è debitore delli fornari, che gli danno il pane da uendere, i quali ricusano di dargliene per non esser sodisfatti da lui. Ond' io per prouedere in questo caso tanto urgente gli ho detto che procuri con ogni possibil maniera di hauer del pane per questa sera con pensiero di darne subito ragguaglio a V. A. sicome faccio humilissimamente con questa mia. Non tacendo che esso Spigo mi ha detto che il già signor Francesco Borghesani Capitano di Giustizia era solito di procurar che tutti quelli che si rilasciauano di prigione lasciassero qualche limosina per i poueri prigionieri; ma questo, se ben si è stato auuertito non lo uuol fare anzi che essendo stati presi alcune notti sono tre hebrei senza il lume li fece subito relasciare di propria autorità senza che pagassero cosa alcuna fuor che la captura de birri. Il fiscale mi ha anche detto questa mattina che le prigioni hanno bisogno di una visita per esser piene senza che li prigionieri siano spediti per giustitia, il che ho uoluto rappresentare a V. A. a fine che informato del tutto possa dare quelli ordini che secondo il suo prudentissimo giudicio le parranno più spedienti. Et con questo le faccio humilissima riuerenza augurandole il colmo d'ogni felicità. Di Mantoua a 18 di maggio 1595.

Di V. A. humilissimo et fedelissimo seruitore

CESARE ANDREASI.

Vediamo sempre lo stesso inconveniente: i prigionieri lasciati alla generosità pubblica, spesso questa stancandosi produceva debiti al custode coi fornitori e questi, non pagati, finivano di cessare le somministranze; ed allora, se non interveniva il Sovrano, i carcerati correvano rischio di morire veramente di fame.

Oltre l'elemosina pubblica e i legati speciali vi era qualche piccola fonte; ma insufficiente. Nella lettera dell'Andreasi abbiamo veduto accennarsi una specie di regalo forzato dei liberati dal carcere a cagione di piccoli reati, pei quali si restava una notte o pochi giorni in carcere.

Da una lettera del 20 settembre 1524 di Alessandro Folenghi al Marchese, si conosce che colle contravenzioni per peso falso nella vendita del pane, questo era confiscato a benefizio dei carcerati, stando scritto:

« Et mandare tutto quel pane qual non è al peso ali poueri personeri per suo uiuere et per bona elemosina secondo il solito bono et uso anticho ».

In data 15 giugno 1595 il Duca accordava la libertà a Belisario da Salò, Antonio Gelmini da Castellucchio e Giulio Ghiselieri bombardieri; i due ultimi senza alcuna condizione, ma il primo per aver la grazia doveva a sua volta pagar cinque scudi per elemosina ai prigionieri oppure subire un tratto di corda.

Ecco altra sorgente di elemosina; poichè per evitar la tortura certamente si sborsava la somma.

Il guaio principale erano le gravi spese, cui dovevano sostare i carcerati. Accadeva spesso che uno dopo aver scontato la pena pel reato doveva continuare la prigionia pei debiti incontrati durante la stessa, o, se usciva di carcere, i suoi avvocati e procuratori, non soddisfatti, lo facevano novamente carcerare.

Si tentò porre riparo a questi inconvenienti coi seguenti editti.

Quod causæ carceratorum expediantur

Mand. Ill.morum DD. Tutorum Ill.mi et Exc.mi D. N. D. Ducis Mantuæ etc. in causis eorum, qui personaliter in carceres constituti sunt mag. D. Potestas Mantuæ et spect. Dominus Judex maleficiorum tam præsentes quam qui pro tempore erunt debeant cum primum perfecti fuerint processus et factæ ressolutiones qua in re omnis adhibeatur diligentia in singulis absque aliqua delatione sententiam ferrat tam absolutoriam

quam condemnatoriam prout iuris erit et exposcet casus licet nundum aduenerit finis mensis uel tempus condemnationes et absolutiones alias simul faciendi quæ sententiarum congeries et temporis expectatio intelligatur pro illis qui extra carcerem sunt, sed qui personaliter sunt detenti expediantur singuli quanto citius fieri potest. Ita ut in carceribus preter ad temporis, quod ad summariam causæ cognitionem fuerit necessarium uel per momentum non detineantur, et quod iuris fuerit exequutioni mandetur absque delatione consuetudinibus legis statutis uel ordinibus in contrarium fauentibus non obstantibus.

Nic. Guarinus Canc.[s] mand. D.D. relatione M.[ci] D.[ni] Sabini Calandræ Duc. secret.[ii] scripsit 2 augusti MDXLV.

Sabinus.

(Archivio di Stato — Giunte agli Statuti di Mantova).

« Ordini

« Sopra i salari de Giudici, Avvocati, et Procuratori Fiscali, et altri.

« Vincenzo per la grazia di Dio Duca di Mantova, et di Monferrato, etc.

« Per leuare qualche abuso, che alla giornata si scopre nelle tasse, et pagamenti de' salari de' Giudici, Auuocati, Procuratori, et altri, et per maggior soddisfattione di tutti quelli, che riscuotono et pagano detti Salari Inherendo à gli altri ordini nostri pertinenti à ciò, et aggiungendo solo à quelli, nuoue dichiarationi; Per le presenti nostri disponiamo, et commandiamo come ne gli infrascritti capi.

« Et primieramente proibiamo a tutti i Giudici che sono, et saranno nell'auuenire Delegati da Noi, et all'Auuocato nostro Fiscale, et Procuratore insieme Ciuile, et Criminale della Camera nostra, il ricercare, ò accettare salario in qual si uoglia quantità, ò sotto qual si uoglia pretesto dalle parti litiganti, se la causa non sarà totalmente ispedita per sentenza, ouero non si habbia per ispedita effettualmente senza sentenza; Eccettuado solamente le cause ciuili, nolle nelle quali il Giudice solo, et non altri, quando uenga à dar motiui alle parti, potrà in tal caso riceuere quella parte di salario, che da altri ordini gli vien limitata.

« Quando prima che segua sentenza si venga à compositione nelle cause criminali, per la quale non si habbia da procedere più oltre nella causa; il Giudice, se la causa sarà delegata, et l'Auuocato, et altri in ogni caso, habbiano il salario solo rispetto allo stato, in che

si ritrouerà allhora il processo, et non intieramente, come se la causa fosse ispedita, la quale si giudichi quanto alla tassa del salario grande, ò piccola, non secondo il titolo del delitto, o la pena in che il Reo ueniria condannato, ma secondo la quantità della compositione, che si pagherà in Camera nostra, per la quale quando anche abbracciarà molti capi de delitti, si tassarà nondimeno un sol salario, secondo la quantità di essa compositione senza hauer alcun riguardo alla moltiplicità de' capi; Et nel medesimo caso della compositione, non sarà tenuto alcun Reo componento à pagar salario se non per la sua semplice persona, et non per altri complici, quando, ò fossero contumaci, ò non hauessero il modo di pagare la parte loro; Et quello si dice come sopra in caso di compositione, habbia luogo in heuento che senza sentenza formale i Rei in qual si uoglia stato della causa siano tassati da Noi, ò dal Giudice à pagamento alcuno, che in luogo di pena si applichi alla Camera nostra, ò ad altri sotto qual si uoglia titolo.

« Se la causa criminale si spedirà per sentenza, segua dopoi la compositione, o non segua, il Giudice, se sarà delegato, et l'Auuocato, et altri in ogni caso habbiano i loro salari intieramente secondo le tasse già ordinate; Eccettuando però i salari, che si pagheranno per li complici, i quali non si possono hauere se non in caso di condennatione, ma non in caso di assolutione, bastando all'hora che l'assoluto paghi per se solamente, Et quando essendo condennato douerà di ragione pagare per altri, in tal caso li salari, et il resto di tutte le spese si tassino solo per metà, di tutto quello pagherà se medesimo, si che però li salari tutti insieme non si possano mai se non duplicare, ne che si sia, hauere se non due salari da vn solo, siano i correi quanto si vogliano, che siano ò assente, ò non habbiano modo di sodisfare.

« Se alcun Reo sarà condennato in pena arbitraria, si tassaranno li salari non come di causa grande assolutamente, ma hauto riguardo alla pena, che sarà arbitrata da Noi, secondo la quale, sia corporale, ò pecuniaria da applicarsi alla Camera nostra, o ad altri come sopra si douerà regolare in venir alla tassa sodetta. Ma se il condennato sarà dopoi gratiato semplicemente, pagarà li salari come di causa grande, et caso che ottenesse gratia nanti la condennatione, rimettiamo in tal caso la tassa di essi salari ad arbitrio del Senato nostro, i quale douerà limitarla non solo atteso lo stato all'hora della causa, ma la qualità ancor dell'imputatione, auuenga che potrebbe essere così leggiere, che non meritasse grauezza rigorosa di spese.

« Per le cause criminali ordinarie, ò delegate, li cui processi si agiteranno fuori della Città, non possano l'Auuocato, et altri come sopra pretendere salario alcuno se non apparirà da gli atti stessi, che essi habbiano difesa secondo sarà occorso, la parte del Fisco.

« Se alcun Reo sarà per qual si uoglia accidente stato rilasciato di prigione, non possa quel tale se non in esecutione di giudicio ordinario, et ciuile esser carcerato per conto di salari, o spese de processi non pagati.

« Quelli che faranno legitima fede della pouertà loro, vogliamo che immediatamente siano rilasciati di prigione, quando però siano ritenuti solo pel conto del pagamento de'salari, et altre spese del Giudice. Et si come per tal causa non si potranno più oltre ritenere prigioni, così in alcun tempo, come sopra, non si potranno ripigliare, restando però salua l'attione per il pagamento di detti salari, et spese nel giudicio ciuile in ogni tempo.

« Quelli che hauranno il modo di pagare detti salari, et spese, ma non l'haueranno così pronto, dando sicurtà idonea di pagar frà un mese prossimo dal dì della liberatione loro siano subito rilasciati. Concedendo Noi in tal caso che passato il mese si possa esseguire contro il principale, et contro la sicurtà in ampia forma di Camera per l'esattione de i sodetti salari et spese.

« Haueranno luogo i presenti Ordini anche nelle tasse de'salari douiti à i Notari, et solecitatori Fiscali, restando ferme le altre tasse, et ordini già fatti quanto al pagamento della mercede delle scritture.

Di Mantova li 11. di Marzo 1599.

VINCENZO

Luogo del Suggello.

R. Carolus Calderinus Cancell. man. Ser. D.no rel. Mag. & Exc. D. Annibalis Chieppij eius Cels. Cons. scripsit.

Chieppius. »

(*Collezione di editti nell'Archivio di Stato*)

Vedremo queste prescrizioni sempre richiamate in seguito con altre aggiunte.

Dello stesso tempo è pure questa missiva, che ci dà esempio di libertà provvisoria, mediante cauzione, secondo i più antichi statuti.

« Al Signor Capitano di Giustizia
di Mantova

A'29 di Aprile 1597

Ill.mo Signor mio Oss.mo

Sua Altezza si contenta che V. S. faccia liberare dalle carceri Claudio Barbante con sigurtà di mille scudi di presentarsi; et ordina che nell'atto della relassatione V. S. gli commandi che uenga a ritrouarmi per intendere da me la mente dell'A. S. ch'è quello di che S. A. S. pensaua di trattare con V. S. alla quale ecc.

(Minute di Cancelleria ducale)

Di infermeria speciale con medico carcerario, stipendiato dal governo, non trovai fin ora traccia; ed in che consistesse la cura degli infermi ci faranno conoscere le seguenti lettere e squarci di altre.

« Capitano Justitiæ: Ni spiace che quel Gabriel Arriuabene fugito di pregione da Cerese sin'hora non sia ancora ripigliato e perhò uolemo usato ogni diligentia per hauerlo nelle mani. Apresso si alcuno di quelli di Hieronymo Picenardi dettenuto a Cerese, qual secundo ni scriueti sta male uolesse cauarlo di prigione per farlo guarire siamo contenti dandoui bona securtà di consegnarlo in prigione, come el sia fora di periculo da la malattia ge lo relaxati. *Godii XViij Xbris MDViij* (*Cop. lettere*).

Era scritta per ordine del Marchese ed a suo nome.

« Ill.mo et Ecc.mo Signore

« Non posso fare per scarico della conscienza mia che non dia ragguaglio a V. E.za come debbo riuerentemente tanto più che so che quando non lo facessi Ella haurebbe da dolersi di me: che muoiono molti pregioni, et in pochi giorni ne sono morti cinque, et ora uenti se ne trovano ammallati alcuni de'quali sono grauati. Non hanno i più medico ne aiuto alcuno et patiscono di maniera per certi luoghi che necessariamente si dourebbono uuotare che mal ue si può stare però in ne le presenti glielo scriuo, sapendo, che non è di sua mente et che prouederà ad ogni cosa con che bascio humilmente le mani di V. E.za et riuerentemente in gratia me le raccomando. Palazzo li 28 di gennaro nel 1572. Di V. E. Ill.a

seruitore devotissimo et oblig.mo
CAMILLO CAPELLI Cap.o suo
di Giustizia.

Fra i morti più notevoli, che appariscono da altre lettere vi furono Nicolò De Rossi, morto alla Predella, Federico Falasco da Marmirolo, testimonio ritenuto per la sicurtà di Vespasiano.

Al 22 febbraio scriveva nuovamente al Duca:

« Con grandissimo timore scriuo la presente a V. E.za quale supplico per la naturale et solita gratia et cortesia sua pigliar da buona parte che in verità con quello miglior animo le scriuo che si puossi al mondo pensare da seruitore fedele et sviscerato.

« In queste carceri si muore senza rimedio et sono scoperte le petecchie ad alcuni, quali per essere contagiose temo non causino disordine maggiore. Il Suardo condannato alla gallera è in questa infermità, et anche un altro de caualieri quali ho fatto porre separato perchè gli altri non infettino. Io uenerei a dirgliela alla presenza, ma non oso disturbarla, anche altri sono ammalati. . . . . »

« A dì 21 d'aprile 1580

« Faccio fede Io Cesar Tridapale come M. Gio. Francesco Picco hora priggione nella Fogliana e aggrauato di febre continua con grandissima oppilatione et grossezza eccessiua di milza et di tutto il corpo, di modo che ha grandissimo bisogno d'esser medicato et d'hauer luogo atto per tal negocio altrimente la uita stà in graue pericolo et ogni minima tardanza a lui sarà dannosissima, in segno di che ho scritto et sottoscritto la presente di mia mano ».

Il medesimo CESAR TRIDAPALE

(Lettere da Mantova).

« A dì 17 d'Agosto 1580

« Faccio fede io Cesar Tridapale che il Signor Tiberio Faroni preggione nella camera de'presentati è aggravato di febbre terzana doppia già otto giorni con grauezza smisurata di capo et stupore nella parte destra , . . . la stanza è inhabitabile per ciò per proueder alla salute sua faria bisogno che egli potesse hauer stanza un poco fresca . . . .

Il medesimo CESAR TRIDAPALE medico.

(Ibidem).

Da altre lettere risulta che la camera de'presentati era quella « doue uanno i Signori Auuocati, procuratori et sollecitatori ordinariamente per trattarse le sue difese ».

Il medico Gio. Gazio, al 17 novembre 1580, rilasciò altro certificato a favore del prigioniero Vincenzo Verro, colpito « da doglia di costa »

« A di 2 Xbre MDLXXX

« Sin l'altro giorno di Comessione dell'Illustre Signor Podestà uisitai nella prigione comune Francesco Bettiruolo e Francesco Pozzulo deponendo chel detto Pozzulo haueua principii di una Gottarabia nella testa e il Bettiruolo principio d'inflammazione nelle coscie et testicoli hora di Commissione dell'istesso essendo ritornato a uisitarli uedendoli a peggior termine io ho fatto la presente di mia mano nella camera di S. S. Ill. et dico che li è bisogno di prouisione tanto nel curarli quanto nel leuarli di detto luogo altrimenti io dubito della loro morte ecc. e così dico con giuramento.

HERCOLE LUGHEGNANO
Cirurgho scrisse et sottoscrisse

« Molto Ill.re Sig. mio Oss.mo

« Si trouaua quì nelle prigioni Pietro Pauolo Andreasi padouano compagno di quel Giullio Cagnesco similmente padouano qual a dì passati fu iustitiato qual anc'esso ueneua condennatò la forcha come po'hauer uisto nelle liste quali si hanno a pubblicare. . . . . al qual hieri notte soppraggionse al improuiso un grande flusso di sangue dal naso et hieri fu uisitato dal Signor Medico Gatta qual (dicono) trouò sì ui erano scoperte le petechie con febre tanto maligna che non hauendoseli puotuto prouedere, questa notte è morto del che ne do auisi a V. S. M. Ill. acciò ne possi dar raguaglio a S. A. . . . . .

Di Mantua il 18 Giugno 1581

Al Sig. Aurelio Zibramonte
Segretario Consigliere di S. A.

seruitore aff.mo
LODOUICO RICCIARDELLI
fiscale.

« Molto Ill.re Signor mio Oss.mo

« I medici sono stati questa mattina a visitar Calcagna qual l'Ill.re signor Capitano ha fatto porre nella priggione delle donne perchè sua moglie lo possi seruire, et li hanno refferto esser alquanto peggiorato per la risipella del volto si li è infiato et che la postema che ha nella

testa comincia a forare per l'orecchie dicendo che il caso e pericoloso di morte; ma che anco alcuni guariscono di simil male et i medici dicono che il luogo dove si troua è conueniente...

Dì Mantova li 21 genaro 1585.

LOD.^{CO} RICC.^{LLI}

« 22 gennaro: hora che sonno lo hore 17 il R^{do} Curato ha datto l'oglio santo a Calcagno qual.... e anco peggiorato et non si li manca di prouisione così corporale come spirituale.

Dall'esposto e da altre consimili attestazioni si viene a conoscere che chi era ricco poteva farsi curare in carcere da particolar medico; ma pei poveri, se non pensava qualche benefattore non avevano curante. Nei casi gravissimi il Podestà delegava un medico a visitar l'aggravato e se vi era pericolo di morte, a cagione del luogo, allora il medico rilasciava un attestazione giurata, la quale veniva presentata al Duca per la decisione sul mutarlo di luogo. Se il prigioniere trovava qualche parente che desse cauzione per lui di ritornare alla prigione, quando guarito, allora si permetteva che fosse portato alla propria casa, altrimenti si passava l'infermo soltanto in miglior prigione o in qualche camera ad uso del custode. Rarissimo il caso di prigioniere passato all'ospedale e pare che si principiasse col seguente:

Mario Callori, capitano di Giustizia, a dì 28 aprile 1589, riferiva a S. A. « che quattro prigionieri erano affetti da febbri gravi, como da fede giurata del medico Lugagnani », e per ciò domandava se doveva mandarli all'ospedale per la cura (*Lettere da Mantova*).

Carlo Lunardo, capitano di Giustizia, residente nel Palazzo ducale, a dì 24 decembre 1584, si rivolgeva al segretario ducale così:

« Ho secretamente visitato queste prigioni per trovar il luocho da custodire dentro Defindo Suardo, secondo l'ordine di S. A. Ser.^{ma} ne ho saputo trouar commodità se non s'ocupa con la sua persona sola un camerino ouer un orba che deue seruire a molte persone nel qual caso non è dubio che alcuno che si sentirebbe carestia di stanze per la quantità et diversità d'huomini che sogliono esser ordinariamente destinate (*Ibidem*). »

Come vedesi si cercava di dar un posto più decente ad un prigioniere di considerazione, essendo la famiglia Suardi delle patrizie e fin dal secolo antecedente ve ne erano stati podestà di Mantova.

Lo stesso capitano, il 24 aprile 1588, riferiva che « l'Ottavia Lanzone è stata condotta alla Pisterla et consegnata al capitano di quel luocho dal bargello in essecutione dell'ordine di V. Altezza » con licenza di tener in carcere *uno putto* di 14 anni qual servo.

Ed ecco un'altra prova di miglioramento nella vita carceraria.

Nel 1586 essendo stati catturati molti paltonieri vagabondi si riferiva al Duca che essendo essi forestieri sarebbe stato meglio bandirli per non *ammorbare* le carceri. E questo però ci induce a credere che si cominciasse a pensare all'igiene carceraria.

Così scrivevasi dal Duca al Podestà di Canetto:

« Molto Magnifico: Poichè V. S. ha fatto sapere al Signor nostro Ser.mo che cotesti huomini desidererebbono di fare delle prigioni nella Rocca acciò che la giustitia habbia più luogo et che i pregionieri stiano manco incomodi che non fanno in palazzo, l'A. S. s'accontenta di compiacere detti huomini in questo et per ciò io mando ordine al Sig.r Bersano che lassi lauorare in detta Rocca intorno alla fabrica di dette prigioni. Mantova il 7 di marzo 1579 ».

(*Copia lettere*).

Per quanto a notizie particolari sul personale delle carceri notiamo che da registri di Tesoreria ducale del 1554 risulta che:

« Lo magnifico signor Pietro Bisio podestà ha ducati 420 a l'anno et la prouisione a la canoua per la sbirreria ducati 67 lire 3, sol. 9. Et lo spectabile Messer Nicolò da Modena suo vicario ha ducati 90 ».

Abbiamo veduto che il capitano di Giustizia aveva dimora nello stesso palazzo ducale.

A dì 8 giugno 1566 Antonio Checchi soldato del Bargello scriveva al Duca « dal carcere comune » denunziando malfattori.

Dal seguente squarcio di lettera si vedrà che tutti i guardiani ed un confortatore dei condannati a morte furono torturati, non si conosce bene per qual disordine.

Il capitano di Giustizia Biagio Dell'Osso, a dì 24 gennaio 1581 scriveva al Duca:

« Queste carceri sono mal condotte et ogni cosa in confusione, stando questi guardiani sospesi et informi in letto per le torture haute, et questi caualieri desiderano di uscir di questo lor disusato impaccio, suplico V. A. a prouedere. Si sono anco heri essaminati altri sul fatto di quelle maschere che sedussero il Botteg.a non si truoua niente e può

essere che nol sapino i guardiani perchè intendo da più bande che lasciorno l'uscio di fuori aperto et l'andito libero al confortatorio che colà dicono si suol costumar altre uolte per fuggir l'occupatione della multitudine che per ciò ua e uiene se ben essi la dissimulano dubitando di castigo et Slepandrone confortatore dice che si transforma tanto in quello che ha in cura a sostenerlo in quelle angonie che non uacilli che non uede chi ua e chi stà. Et è anco credibile il quale per tanto bene non deue riceuere tanto male che ancor è qua pregione è tormentato una uolta, per la penuria de suoi pari che è assiduo efficace e ualentuomo ». Supplica il Duca di aver considerazione e contentarsi delle condanne che sta preparando.

Il guardiano Matteo per l'accennato disordine risulta all'ultimo del suddetto mese licenziato; cosicchè il capitano di Giustizia propone al Duca che tal carica sia concessa a Natale di Ruggieri mantovano, custode delle carceri di Casale, mandando colà Dionigi Bonazzi già altre volte buon guardiano, offrendosi questo di pagar scudi 10 al mese per tale carica. La proposta di tale movimento nel personale carcerario fu approvata.

Comisotto capitano di Giustizia a dì 28 aprile 1504 riferiva al Marchese che « Zuchono maistro de la Iustitia è stato amazato suso in la jurisdictione de Goito », si credeva da certi suoi parenti di Cavriana con cui litigava.

Le funzioni principali del carnefice erano la appiccatura e la decapitazione, di cui ecco esempi eccezionali. Il Marchese scriveva al Potestà di Sermide:

« *Charissime noster*: Quanto più ladri pigliareti e quanto più ni apichareti tanto più grato sacrificio fareti a Dio, cosa salutifera alli subditi, et a noi più accepti. Contra quel che prendesti Uui et quel altro che ni ha conducto Bataino fate l'officio, acquistandoui a questo modo il paradiso. *Godii XXVj Octobris MDVij* (*Cop. lettere*).

« 1540, 25 settembre. D. Antonio Delfino già sindicho della contrada del monte Nigro morto per mano de Justitia *videlicet* tagliata la testa in pregione alla Predella in età d'anni 65 (*Necrologia Mantovana*).

Sebastiano Magri, custode delle carceri di Mantova, nel mese di agosto 1587 faceva conoscere al Castellano di Mantova che fino dal 10 ottobre 1586 gli era stato consegnato Gio. Andrea Suzarino e dato ordine da lui « che io gli facesse prouisione del suo uiuere », il che

aveva fatto, e per ciò domandava il rimborso di spesa « non volendo alcuna raggione che io l'habbia alimentato del mio che sono pouero et carico di figlioli ».

Da bollette sciolte di Tesoreria per gli anni 1592 al 1597 vengono in luce i seguenti:
« A M. Domenico Pedioni guardiano delle prigioni Ducati 4.
« A Bartolono De Magri cercante delle pregioni Ducati 0.45.9.
« A Gianni Fachino mastro di Giustizia Ducati 1.87.
« Pel signor capitano di Giustizia con quattro alabardieri Ducati 8.46.6.

Manca all'archivio Gonzaga la parte finanziaria, così sono rarità le citate bollette.

Il Duca Vincenzo concedeva a dì 15 agosto 1599 il passaporto col ben servito « al Magnifico Messer Hortensio Cavaliani dottor di leggi da Fiuezano che ci ha seruito per capitano di Giustitia in questa nostra ittà et stato » attestandogli i buoni servigi prestati. (*R. Decretorum*).

Prima di chiudere il raccolto riguardante il secolo XVI, credo bene dar un'idea di una specie di estradizione, se pure si deve considerar tale una preghiera papale per avere nelle mani un religioso, come ci farà conoscere il carteggio da Roma.

Il Cardinale Gonzaga, a dì 6 agosto 1507, scrivendo da Roma al Marchese di Mantova, dopo aver notato che il Papa Giulio II lo aveva mandato a chiamare e ricevuto con dimostrazione di benevolenza verso la casa Gonzaga, narra che gli aveva detto:

« Cardinale mio per più rispetti abiamo quella fede in uoi che se ricercha antre un bon patre verso un bon et obbediente figliolo.... Essendo auisato da bono loco et da homo digno di fede che ne la cità del signor marchese è un frate de l'ordine de Santo Nicolao el quale per gran bisogno et per gran satisfacione et per el mazor piacere et contento che mi posate fare et se sperate mai di farme a piacere alcuno ui astringo, ui comando ui prego che mi fate questo piacere che fate ch'el signor marchese uostro fratello mel uoglia far auere ne le mane et fare che *cum* questo mio messo com bona custodia sua signoria me lo faci condurre fino a Bologna et di questo siate certo che ne il signor marchese ne uoi mi potrestene fare mazor piacere

et siate certo ch' l farete a uno che non ui serà ingrato et pregoui a mandare un de uostri insiema como el mio aciò sia seruito di questo justo et desiderato contento ».

Allora il cardinale promise di servirlo e perciò prega il Marchese di far onore alla promessa data al papa. E che il papa sia stato accontentato ci proverà il seguente squarcio di lettera di uno che per ordine del cardinale aveva accompagnato la vittima a Roma.

Francesco da la Mania da Roma, a dì 6 novembre 1507, scriveva al marchese di Mantova:

« Ricordo a la E.tia V. che a dì 15 del mese de agosto del 1507 mo ritrouaua a Mantua con messer Francesco da Milano seruidore e Commissario de la santità del Papa per hauere da quella frate Agustino Grimaldo priore a santo Nicolò e così quella senza alchuna dificultà lo dete captiuo in e le mani al dito ms. Francesco el quale lo hauesse a condurre a Roma a li piedi de la santità del Papa, et io como uno segno da spiccare era in quella compagnia et de altri non me impazaua se non de pagare l'oste . . . . . e così me haueria comesso el cardinale de Mantua mio patrone . . . .
Circha al uiuere così de li Omini como di Cauali saluo el frate se po dolere perchè io el fece spoliare a santo Martino de Segia per uedere se l'aueua ueneni ouuero cortelli che lauesse posuto farne dano o uergogna *solum* li trouarij ducati 14 li quali li dete a m.r Francesco e così de comissione del dito fece spoliare el frate anchora el dito frate se po dolere per le manete de ferro ouuero per li cepi o per li ferri li quali se meteuano la note et dì quando el besognaua e del resto aueúa zò che uoleua così del uiuere come de le altre cose necessarie a luj . . . el dito M.s Francesco faceva ogni cosa per poterlo condurre a Roma sano per satisfar la uolontà de la santità del Papa ». (*Archivio Gonzaga — Lettere da Roma*).

Resterebbe a cercarsi qual' era la cagione di questa estradizione; ma tal còmpito è estraneo a questo lavoro.

I papi ora per un modo ora per un altro si mischiarono soventi nella giustizia mantovana. Paolo III, per esempio, a dì 23 marzo 1535 pregava il Duca di Mantova a liberar dal carcere frate Giov. Benedetto dell'ordine degli Eremitani di S. Agostino, il quale per offesa al Duca

doveva star per sette anni carcerato. Il papa qualificava quel frate dotato di insigne dottrina. (*Ibidem*).

Intanto abbiamo veduto nel percorso secolo dei miglioramenti nel servizio carcerario: furono accennati, lenzuoli, paglioricci, mentre quasi ovunque era già molto quando i carcerati potevano aver della paglia; si videro prigionieri col proprio servo; si parla di finestre munite di vetri e di fabbrica di prigioni meno incomode; si passa all'ospedale qualche carcerato infermo e via via qualche cura per l'igiene carceraria; i quali provvedimenti non erano allora certamente comuni.

IV.

Secolo XVII

Per questo secolo sarò più parco nell'esporre notizie intorno a prigionieri e a carceri, non potendo aver più tanto interesse, ma invece non tralascerò di presentare documenti, che riguardino le condizioni delle prigioni e dei carcerati in generale, anzi comincerò subito da questi come più importanti pel soggetto.

« Ferdinando per la grazia di Dio cardinale Duca di Mantova, et di Monferrato, ecc.

« Intendendo Noi, per molte dolianze, che ne habbiamo, che non sia osseruato l'ordine già pubblicato sotto il dì 11 Marzo 1611, intorno al rilasso di quei prigioni, che si trouano posti all'elimosina senza pretensione di salari, ò di spese; Per dar maggior uigore à detto ordine, come pio, et santo, confermandolo con questa nostra, incarichiamo à qual si sia Giusdicente della Città, o dello Stato, che li prigioni per che delitto si sia, quali con le debite fedi della pouertà siano stati messi all'elimosina, uenendo la loro speditione siano liberati, et rilasciati senza pagamento di salarj à chi si sia, ne Giusdicente, ne Auocato, Procuratore ò Sollecitatore Fiscali, ouer ad altro à chi potesse competere ragione di salario per questo conto, ne meno siano tenuti à spese di processi, di Carceri, ò del solito diritto de Guardiani, ouero d'altri à chi di ragione, ò consuetudine potesse spettar qualche cosa, sotto qual si uoglia titolo; uolendo Noi, che à questi tali, come approuati per poueri, et alimentati dall'altrui pietà tutto si condoni per sempre; Et quando sopra di questo cadesse difficoltà forsi per soprauenir qualche miglior notitia delle qualità delle persone ò delle loro

facoltà, in ciò habbi da star al giuditio et ordinatione del Senato, di cui sarà questa cognitione, douendosi essequir senza replica ciò che sarà da esso determinato; Quali cose sopradette, et contenute nel sodetto ordine non s'esequendo, imponiamo à chi si sia dei contrauentori la pena della priuatione degli Uffici, et carichi loro, non meritando di esser compatiti quelli, che non hanno uiscere di carità di compatir à questi mèschini malcondotti, non meno per la pouertà, che per li disaggi della Carcere.

« Dat. in Mantoua alli 3 di Maggio 1614.

FERDINANDO ».

(Luogo del suggello.)

Franciscus Capus Canc. man. Serenis.° D.no. rel. D. Ioannis Magni eius Cels. à Secretis Status Subscripsit.

Magnus

(*Collezione di gride nell'Archivio di Stato Mantovano*).

E la povertà del carcerato era riconosciuta dal governo e data in nota al custode delle carceri, come sarà di prova e saggio il seguente:

« Il presidente del Maestrato Ducale:

« Guardiano delle prigioni di Mantoua metterete all'ellimosina Lodovico Rassegnani in queste carceri ditenuto et li darete il pane del elimosina et ciò stando la lui pouertà. State sano. »

« Dall'uffitio del Maestrato li 13 7bre 1616.

GIO. PAUOLO ZAMPOLI ».

E per incitar di più con l'emulazione i soccorritori dei prigionieri forse il Duca emanava questo decreto:

« Ferdinando ecc.

« Quelli che hanno cura di questi prigionieri mandano fuori i loro agenti per riportare dalla pietà dei nostri sudditi benestanti la consueta limosina nella presente stagione della raccolta, et perchè dal nostro canto desideriamo coadiuuare quest' buon opera, ui commettiamo che prestiate loro ogni aiuto, et fauore, uolendo inoltre che si tenga nota distinta di tutti quelli che contribuiranno per il souueni-

mento dei carcerati con specificar insieme quanto ciascun darà per tal causa per darne poi ragguaglio a parte. E Dio ui guardi.

« Di Mantoua li 7 di luglio 1626.

V. STRIGGIUS. »

(*R. Mandati 1626 - 33 fol. 190.*)

« Il molto illustre Signor Gio. Battista Bemio segretario di Camera di S. A. S. commise a me Notaro di notare come a supplicazione del Procuratore de' poueri carcerati comanda S. A. che per l' auuenire il Collegio de' signori Dottori di questa città debba di tempo in tempo deputare un auuocato o esaminatore per le cause di essi carcerati con obbligo di seruire non più a mese ma per un anno intiero, parendo questo essere di più fruttuoso seruiggio.

30 Xbre 1626.

CAMILLUS MAFFEUS. »

Tali ordini venivano rinnovati, a dì 22 giugno 1644.

Crescevano i delitti, così, se già nel 1624 pare che si fosse venuti a pene straordinarie, nel 1664 fu ordinato che i principali delinquenti, come ad esempio gli omicida, fossero non soltanto puniti secondo le leggi; ma anche, « bollati dal carnefice in faccia in maniera visibile. »

Nell' anno appresso si metteva in vigore il tormento della *veglia*.

« Carlo ecc.

« Confidando Noi nella singolare circonspettione e pesatezza del Nostro capitano di Giustizia Statio Simeoni, acciochè possa più facilmente procedere allo scuoprimento delle grassationi, assassinii et altri delitti atroci, i quali, hoggidì sentiamo essere frequenti, con perturbatione della quiete di questa nostra Città e Stato, di moto proprio, certa scienza e pienezza di podestà assoluta, rimettiamo liberamente al di lui solo arbitrio assoluto la piena facoltà d' introdurre ed usare il tormento della ueglia, quando precedano inditij sofficenti a quello della corda contro li Rei di presente carcerati, o che in auuenire uerranno in potere della Giustitia: et insieme il conoscere e giudicare, se gl' inditii siano basteuoli per passare all' uso della detta veglia. Tolta affatto a ciascuno d' essi Rei da tormentarsi ogni, e qualsisia oppositione eccettione richiamo ricorso, dittione di nullità, dimanda di restitutione in intiero appellatione od altro rimedio per esimersene senza che detto Cap.° di Giu-

stitia possa o debba mai uenir astretto di renderne conto ueruno, derogando a qualsiuoglia legge, consuetudine od ordine ripugnante a questo nostro Chirografo, che sarà da noi firmato e sigillato col nostro sigillo di camera da eseguirsi personalmente ancorchè non registrato. »

« Di Corte li XI maggio 1665.

CARLO.»

Locus sigilli Cameræ.

(*Archivio di Stato. — Giunte agli Statuti di Mantova.*)

Nel 1666 i ladroni erano condannati alla forca ed allo squarto, comprendendo perfino i minori d'età, quando il delitto mostravasi superiore alla stessa.

A dì 19 novembre 1668 usciva a stampa la *Tassa riformata circa le sportule et altre incumbenze dei funzionari* pubblici fra cui quelle del Capitano di Giustizia dei Bargelli, dei fanti di Giustizia, ed altri esecutori; così civili, come criminali per lo Stato Mantovano, emanate da Isabella Clara, arciduchessa d' Austria, Duchessa di Mantova ecc. madre curatrice del Duca Ferdinando Carlo.

Erano pertanto meglio regolate le spese di giustizia con risparmi per i carcerati. Stabilivasi che ogni due mesi avesse luogo una visita alle prigioni da ministri, deputati dal Sovrano.

Doveva restar fermo il prescritto dell' ordine in data 11 marzo 1599 e posteriori per riguardo ai carcerati poveri.

« Accadendo alle uolte qui in Mantoua che detti Ufficiali dalle carceri del Castello a quelle della Piazza e viceuersa da queste a quelle del Castello conducono qualche prigione; non potranno e non douranno conseguire et hauere, se non un quarto di Ducatone per ciascun prigione e per ciascuna volta.

« Uogliamo anco et ordiniamo che i sodetti Ufficiali senza mercede di sorte alcuna, mediante però l'ordine in scritto del Capitano di Giustitia o de' Giusdicenti dello Stato debbano condurre prigioni i putti che fanno per la città et per le terre battaiole e li scrocchi e furbi che uanno contro gli ordini per la città et per le terre et altre persone che commettessero insolenze, che non siano e passino in genere e qualità di delitto. »

Seguo ad estrarre squarci riguardanti più o meno il nostro soggetto:

« Per dar la corda in publico, uogliamo, che detti Cauallaro, e compagni habbiano per mercede vn Ducatone per ciascuna persona

torquita, da diuidersi per metà alli Cauallari, che saranno obbligati à ligare, e sligare il deliquente, e l'altra metà frà li compagni.

« Mà se il Deliquente sarà solamente presentato alla Corda, et ligato; mà non torquito, sarà la mercede di mezzo Ducatone, e non più, da diuidersi, come sopra.

« Et per la Corda, che si dà alli Rei Deliquenti ne' loro esami di ordine de Giudici, in secreto, per ogni persona, et per ogni volta. auranno per mercede, il Cauallaro vn terzo di Ducatone, et li Compagni, che al piu saranno trè ad arbitrio del Giudice, la settima parte di vn Ducatone per ciascuno di loro.

« Ogni uolta, che occorrerà, che alcuno de' Carcerati imputato di qualche delitto, dourà dalle Carceri esser condotto alla presenza del Giudice di lui commissione nel luogo dell' esame, o tortura, ouero nelle stanze di sua residenza, per causa di alcun esame, o confrontatione, uogliamo, che i Cauallari, ò Compagni, che li condurranno habbiano per mercede la settima parte di vn Ducatone da ciascun carcerato, che sia, come sopra condotto, et per ogni uolta.

« Mà se detto carcerato fosse condotto ad effetto di torquirlo, o darli la tortura, in tal caso uogliamo, che habbiano solamente la mercede, come sopra limitata, per la corda, che si da in secreto, e non più.

. . . .

. . . .

« Uogliamo parimenti, e comandiamo, che non possa farsi alcuna delle soddette esecutioni di giustitia per alcun Birro, o Ministrale, senza la presenza d' vno de' Cauallari, se non in caso di special commissione in contrario, ouero, che detti Cauallari fossero absenti, sotto pena arbitraria al Capitano di Giustitia, et Giusdicenti dello Stato.

« Il Mastro di Giustitia, o sia Carnefice per le esecutioni, che occorrerà farsi nelle Podestarie, e Gouerni dello Stato, fuori della Città di Mantoua, e suoi Borghi, uogliamo, che consegua, et habbia il doppio della mercede, che gli si deue per quell' esecutioni, che fà in Mantoua, oltre le spese cibarie; Qual mercede, e spese cibarie li douranno esser pagate, et fatte dal Comune, et Huomini della Terra, oue si farà detta esecutione; con questo però, che occorrendo farsi nelle Terre sottoposte alla Giurisdittione del Capitano di Giustitia di Mantoua, habbia dal Comune le cibarie solamente, et la mercede, come sopra, dall' Ufficio della Massaruola; Et l' istesso si osseruarà, quando gli occorrerà andar fuori della Città, e suoi Borghi ad attaccar Teste, ò quarti de' Giustitiati . . . . »

« Per le Carceri, e Gvardiani.

« Alli Gvardiani, e Custodi delle Carceri di Mantoua, ordiniamo, e uogliamo, che habbiano, e conseguiscano la loro mercede limitata, dalli Prigioni, che capiteranno in esse carceri, e vi saranno detenuti, come qui segue.

« Dalli Prigioni carcerati, e ritenuti per causa di delitto, o maleficio da loro commesso, o che ne siano imputati, se vi staranno dentro per un giorno, e siano liberati nel giorno seguente, sarà la mercede la terza decima parte di vn Ducatone se ui staranno dentro sino à otto giorni, sarà la mercede d' vn quarto di Ducatone, se ui staranno dentro giorni quindeci, due quinte parti d'vn Ducatone, se poi oltre detti quindeci giorni vi staranno retenuti, et carcerati, la mercede sarà per ciascun giorno per tutto il tempo, che durerà la carceratione della quarantesima quinta parte d'vn Ducatone, e non più; et per l'entrata, che farà ciascun Prigione nelle Carceri, sarà l'honoranza, e mercede del Gvardiano della sesta decima parte d'vn Ducatone, et per li ferri, che occorrerà porre alli Prigioni, hauerà, per una sol uolta tanto, l'ottaua parte d'vn Ducatone.

« L'istessa Tassa, e limitatione di mercede, uogliamo che sia osseruata, et pagata respettiuamente anco per li prigioni, che saranno fatti per causa di debiti, sia la somma del debito, o in grande, ò in picciola quantità.

« Per il lume alla notte pagaranno i Carcerati quel tanto, che occorrerà di spendere.

« Li Gvardiani e Custodi delle Carceri de'Gouerni, et delle Podestarie dello Stato, se ui sono Statuti particolari sopra le loro mercedi, incarichiamo detti Gouernatori, e Podestà ad inuigilare per la loro osseruanza, et non ui essendo Statuti, uogliamo, che detti loro Custodi, e Gvardiani si contengano con questa Tassa, e limitatione, detrattone però il quarto, si che conseguiscano la quarta parte meno di questa nostra Tassa.

« Per quelli poi, che saranno carcerati et detenuti nelle Prigioni per causa di hauer da essi testimonianza, et informatione di qualche fatto, et per li figliuoli di famiglia, carcerati ad istanza, e richiesta de' loro Padri, per qualche loro inobedienza, e mal termine per correggerli, e per tutti quelli prigioni, che per la loro inopia, et pouertà siano miserabili, non potranno detti Gvardiani e Custodi delle Carceri pretendere, nè conseguire mercede alcuna tanto qui in Mantoua, come in detti

Gouerni, et Podestarie dello Stato, ma douranno essere in caso della loro liberatione rilasciati gratis.

« Incarichiamo detti Gvardiani e Custodi delle Carceri, sotto pena della disgratia nostra, et altra pena reale, e corporale à nostro arbitrio, à non trattar male detti Carcerati, che saranno sotto la loro custodia, mà esser loro amoreuoli con patienza, et carità, et nel loro rilasso, e liberatione consegnar loro, e lasciar, che si portino via tutto ciò, che del proprio hauranno nelle Carceri, anco spettante al loro uitto, sotto pena della restitutione del duplicato.

« Et accioche le cose, e cause de' Carcerati siano con maggior accuratezza, et diligenza fatte; uogliamo, che per quelli, che sono detenuti nelle Carceri del Castello, et città di Mantoua, si faccia la visita ogni due mesi, con l'assistenza di due de' Ministri del nostro Consiglio, da nominarsi, ed elegersi ogni uolta da Noi, o dal detto nostro Consiglio, per accelerare la speditione delle loro cause, et per sapere come sono trattati da' Custodi delle Carceri, et altri.

« Similmente uogliamo, e comandiamo, che i Gouernatori, e Podestà dello Stato, debbano mandare ogni mese in mano nostra, ò del Ministro, che, a ciò sarà da Noi deputato, il nome, cognome, e Patria de' Prigioni, che sono nelle loro forze, con la cagione, e col tempo delle loro retentioni, e stato, in cui si trouano le loro Cause, e che non possano veniee all'atto di sententiare, se non hauranno prima mandato un processo in mano dell' Auuocato Fiscale nostro di Mantoua; et riportato da lui il *vidit*, et tutto ciò sotto pena della sospensione della Carica per la prima uolta, che mancaranno, et della priuatione di essa la seconda uolta.

« Come anco uogliamo, e comandiamo, che i Nodari, che seruono al Tribunale del Capitano di Giustitia di Mantoua, et delli Gouernatori, e Postestà dello Stato, debbano, et siano tenuti à far gratis, senza alcuna mercede, le cause, e processure de' miserabili, che sono prigioni, e saranno nelle carceri retenuti, che occorreranno farsi alli loro Carichi, et Uffici.

« Come anco si dourà tenere nell'Ufficio, e Palazzo del Capitano di Giustitia di Mantoua, e nella sala, à lettere maiuscole sopra un foglio bianco, attaccato al muro in luogo commodo ad essere uisto, e letto, il nome dell'Auuocato, e Procuratore de' Poueri di tempo, in tempo, che saranno deputati.

« Contrafacendo detti Barigelli, Capitani del Diuieto, Cauallari,

Sbirri, Gvardiani, et altri Ufficiali della Giustitia criminale alli sodetti ordini, Tasse ed altre cose, come sopra disposte, et ordinate, uogliamo, che oltre la restituzione, e l'interesse uerso la parte lesa, incorrino, ipso iure, et facto, nella pena di dieci, quindici, e uenticinque scudi d'oro uerso il nostro Fisco, all'arbitrio del Senato, secondo la qualità del contrauentore, et della contrauentione, et di tre tratti di corda per li contrauentori, che non hauranno il modo di pagar la pena pecuniaria, oltre alle pene, à nostro arbitrio, sì della sospensione, come della priuatione delli Uffici, e Cariche ».

Abbiamo veduto fin dal secolo XV carcerati domandare di lavorare invece d'esser lasciati marcire in prigione, ed eccoci a qualche traccia di lavoro in uno squarcio di lettera di Giovanni Magno, segretario ducale, in data 18 settembre 1612, indirizzata a quel Ministro, da cui dovevano dipendere le carceri.

« Se sono fatti le catene per quelli destinati a lauorare qui in Goito in cambio di segar le Pietre, ordina S. A. che sijno inviati qui con qualche guardia che li possa assicurare et che insieme con essi uenga l'agozzino poichè intende Sua Altezza che cominciano a far le loro opere ».

Dal che vediamo che prima in Mantova erano i prigionieri impiegati a segar pietre e che se ne domandavano per altri lavori di costruzione a Goito, riguardanti il Castello.

Erano tenuti come galeotti, incatenati e incitati dall'agozzino.

Vediamo più libertà nella servitù in questa supplica di un liberato a condizione di dover lavorare per conto del Duca, ma a proprie spese pel vitto.

« Serenissimo Signore

« Giouanni Rizzardi da Suauo humilissimo seruo et sudito dell'A. V. S. gli espone con ogni douut'affetto di riuerenza, esser stato sin dal anno 1624: prigione in Mantoua cinque mesi: qul fu poi liberato da detta prigione, con obbligo d'andar à seruir à Castel Guffredo, si come ui andò, et ui stette dieci mesi, et non hauendo che mangiare, nè bevere, fù forzato transcorrere sin à casa, per provedere à suoi bisogni, et in quel mentre fù un altra uolta d'ordine di S. A. S. posto prigione, doue è stato anco otto mesi, che fu poi liberato con sicurtà di cento scudi et con obbligo d'andar alla seruitù sodetta, come ui andò, et di presente si troua, nè mai gli fu dimandato cos'alcuna nelli tredici mesi che

stette prigione. Per tanto fa con ogni humiltà ricorso all'A. V S. supplicandola restar seruita di concedergli, che possa ritornare libero doppo si longa seruitù, alla cara patria, et famiglia acciò il proseguir più oltre in detto seruitio non gli apporti l'ultima rouina delle sostanze sue, il che ottenendo. »

A dì 2. x.bre 1626 il Duca Vincenzo II accordò la domandata grazia, e risulta che il Rizzardi, uscendo di carcere, aveva dato sicurtà di servire a Castel Goffredo.

(*Archivio di Stato — Miscellanea di documenti*)

In quanto a galeotti, per questo secolo, noto che si spedivano a Venezia, a Ferrara, in Toscana e Genova. Per dare un esempio dei molti documenti su tal proposito sceglierò il seguente:

« Serenissimo Gran Duca

« Di Mantoua 25 di Febraro 1605

« Poichè l'infrascritti mandati già da me alla Galera di V. A. hanno sodisfatto non solo al tempo loro destinato da termini ma di più anchora. Uengo con questa a pregare l'A. V. che si compiaccia in gratia mia di dar ordine, che siano liberati, il che promettendomi dalla solita amoreuolezza sua resto con raccordare all'A. V. il continouato mio desiderio di seruirla, baciandole con ogni affetto le mani et augurandole da Dio ogni felicità maggiore.

Camillo Luzzato
Cesare Malatesta
Andrea Bertolotto
Gio. Maria Rossi
Pietro Martire Marlin »

(*Minute di Cancelleria Ducale*)

Il seguente documento ci mostra finalmente che i prigionieri ammalati erano curati da special medico, stipendiato dal governo.

« Ferdinando Carlo ecc.

« Inclinando noi particolarmente a dispensare le nostre gratie a quei soggetti che attesi i uirtuosi loro talenti se ne sono resi e rendono sempre più degni; quindi è che riflettendo noi al merito et uirtù del dottor Alfonso Gratarola, che ha dato saggi del suo ualore

nella professione sua medica in questa città, benignamente condiscendiamo ad elegerlo come in uirtù delle presenti facciamo medico de' carcerati in luogo del defunto Dottor Lodouico Francesco Leone in testimonio ancora della ottima propensione, che uerso di lui serbiamo uolendo che egli sia annualmente corrisposto le prouigioni di scudi sessanta e che goda tutte le altre prerogatiue e uantaggi soliti godersi da suoi predecessori in tal carica et particolarmente dal prefato Dottor Leone comandando ai Ministri et uffiziali nostri a' quali spetta e spetterà l'imutabile osseruanza di queste nostre per quanto stimano la gratia nostra.

« In fede ecc. Di Mantoua li 7 ottobre 1672.

FERDINANDO CARLO. »

(*Registro Mandati 1667 — p. 1673 fol. 190*).

Anche il procuratore dei poveri era pagato dal governo, come vedesi dal seguente ordine del Consigliere ducale:

« *Die Jouis 8 Junii 1617*

« S. A. S. ha eletto per procuratore dei poueri ma in particolare de poueri carcerati il signor Giacomo Antonio Pinardi et commanda che per sua prouigione delle entrate della Ducal Massarola gli siano pagati scudi 40 da lire sei l'uno, cioè la metà ogni sei mesi *ut ita dixit omni meliori modo.*

Fra GREGORIO CARBONAZZO
Vescovo de Diocesarea Consigliere di S. A. S.
Florindus Arientus notarius rogatus. »

(*R. Mandati 1617, f. 5*)

Della Confraternita della morte darò quanto segue:

Giovanni Cozzi, a nome della Confraternita della morte, a dì 5 maggio 1615, così scriveva al Duca di Mantova:

« La Confraternita della morte l'anno prossimo passato ottenne gratia dall'A. V. S. che le fosse aggrandito il confortatorio col aggiongerli una stantia di sopra per comodità de Padri sacerdotti et confrati d'essa compagnia nella quale si potessero ritirare per occasione delle confessioni sacramentali delli condanati, et per prendere qualche poco

di riposo ancora, ma poco doppo hauuto la gratia et accomodato il tutto, il Guardiano delle prigioni s'impadronì della soddetta stanza facendola priggione delle Donne et ancorchè habbi altre stanze da seruirsi per questo effetto non l'ha però mai uoluta liberare » e perciò si ricorre per aver la stessa, abbisognando i condannati esser soli per poter pensar alla salute dell'anima loro.

A dì 16 maggio 1615, la stessa Confraternita, ricordando a S. A. la grazia concessale di liberar in ogni anno all'Assunzione un condannato a morte, domandava che Girolamo Tartaglia omicida fosse soltanto bandito, poichè da lui si avrebbero avuti cento scudi per la fabbrica della chiesa.

Si seguono per tutto il secolo queste domande della Compagnia delli Innocenti, detta della morte, nell'occorrenza della Pasqua. Quando non vi erano condannati a morte si domandava la grazia di banditi in contumacia.

Risulta pure che aveva detta Confraternita patente per delegare annualmente un questuante, che raccogliesse per lo Stato elemosine a beneficio dei carcerati.

Per conto della salute spirituale offro il seguente documento:

« Ordini

« *Da osservarsi da chi si sia in occasione del Confortatorio, fatti per Comando di S. A. S., giusta la Commissione de' 21 ottobre 1696, sotto pena a Contrafacenti arbitraria all'Altezza Sua Serenissima.*

« Primo. Alcuno, sia chi si sia non ardirà entrare nel Confortatorio nè meno all' ingresso di quello de' Poueri Patienti condannati, ò in altro ove possano con curiosità, e tumulto vedere li sodetti condannati, eccettuati solamente li RR. PP., a' quali s'aspetta tale funtione, e li fratelli della Compagnia della Morte, destinati però dal superiore di essa Compagnia.

Secondo. Mentre saranno li Patienti medesimi in Confortatorio non potrà il Gvardiano delle Carceri, ò altri, sotto qualsivoglia pretesto, lasciar' entrare chi si sia, etiandio de' fratelli della stessa Compagnia,

se ne hauranno la Veste, e Policino stampato, e sottoscritto da Superiori della Compagnia, e senza alcuna sorte d'armi.

« Terzo. Che non entrino nel Confortatorio persone con la Liurea di S. A. S., ne alcun'altro, che possa dar speranza di gratia à quei miseri Patienti, per il pericolo grande, che il Demonio, con una suggerita speranza, non conduca quelle anime alla danatione.

« Quarto. Che il Gvardiano sudetto debba assistere giorno, e notte, per riceuere li RR. PP., e fratelli, che daranno la muta.

« Dalla Ducale Cancelleria li 26 ottobre 1696.

FRANCESCO ORTI, Notaro. »

(*Collezione di grida* nell'*Archivio di Stato mantovano.*)

Venendo a prigionieri particolari comincio da quelli nella prigione vescovile.

Da una lista di decretati alla galera del 9 dicembre 1600, si fa constare che Silvestro Manfredini era stato consegnato dal vescovo e che dopo otto mesi di prigionia era stato condannato alla galera perpetua per bigamia.

La seguente lettera del vescovo al segretario ducale dimostra che le carceri episcopali erano più dure di quelle governative:

« Molto Ill.re Signor mio Oss.mo

« Guglielmo Verasi pauese che si ritroua in queste mie carceri ad instanza di S. A. Ser.ma è di modo aggravato, che se ne sta per morire, che per ciò sarebbe di necessità metterlo in luogo più largo acciò si potesse far curare. Prego però V. S. voler pigliare qualche espediente a ciò questo infelice non se ne mora all'improuiso, di che ne starò attendendo qualche risposta ed intanto a V. S. bacio le mani.

« Dal vescovato questo dì 29 7bre 1607.

« Di V. S. M. Ill.a

Seruitore oblig.mo

FR. FRANCESCO Vescovo di Mantoua. »

(*Lettere da Mantova.*)

In lettera del 25 agosto 1612 è accennato il guardiano delle prigioni del vescovado; ma per quanto al Bargello e agli sbirri il Vesco-

vo doveva dipendere dal Duca, al qualo si rivolgeva, occorrendo far arresti e torturare preti.

Vedremo altrove che il vicario vescovile nel 1628 aveva tenuto in prigione un canonico di S. Andrea, ma più interesse avendo i processi dell'Inquisizione, vengo subito a questa.

Di quali prigionieri fossero zeppe le carceri dell'Inquisizione ci faranno conoscere le seguenti.

« Serenissimo signore

La buona gratia di V. A. S. Monsignor Ill.mo et R.mo Vescovo et l'Inquisitore uoriano far abiurare le infrascritte donne in S. Domenico lunedì prossimo, Eleonora di Cabrini, Lucia Piadena meretrici per strigarie et Cassandra Ponia meretrice per bestemie horribili. Il Signor Dio conserui sempre nella sua santa gratia V. A. S.

« Di S. Domenico il 29 di dicembre 1601

« Di V. A. S.

humilissimo et deuotissimo seruitore
FRA GIROLAMO da Soncino Inquisitore. »

« Serenissimo Signor mio et patron Colendissimo

« Diedi già conto a V. A. S. con un altra mia di Paola Bellarobba che haueua confessato di hauer fatto molte stregarie, homicidii col mezzo di fatture diaboliche et altri enormissimi delitti hora parimente con la douuta humiltà et riuerenza vengo a darle conto d'un altra compagna della detta Paola nominata Anna Cantalona, la quale ha confessato di essere anch'essa da molti anni in qua andata al ballo diabolico portata dal diauolo et d'hauere fatto delle streghérie, guastando alcune creature et altre sanandole per arte del demonio, et tal arte ha anco insegnato a due figlie hauendo promesso al demonio di darglile et anco ad altre donne sue compagne. Ne sono poi carcerate altre dodici de quali alcune sono più altre meno inditiate, et perchè si è atteso a formar il processo informatiuo che è assai grande per li molti casi di malefici che si scoprono sopra de' quali sono stati esaminati molti testimoni et tuttauia se ne esaminano, non ho potuto uenire ancora alla totale spedizione delle sodette carcerate ben spero di farlo in breue. Non ho fatto ancora carcerare le figlie della detta Anna, ne altre inditiate perchè non ui è luogo in prigione da poterui mettere tante persone et perchè credo sia bene spedire prima quelle che ui sono

et intanto tenere la cosa con segretezza. Stando li noui inditii che soprauennero contra Vittoria Oliva de quali diedi conto a V. A. fu di nuouo esaminata essa Oliva con rigoroso esame ma non si è potuto cauarne altro da lei....

« Di Mantoua il di 16 di maggio 1603.

« di V. A.

humilissimo et fedelissimo seruidore

THEODORO PENDASI. »

Il seguente editto ci prova che il rigore nulla valeva a freno della superstizione:

« Vincenzo per la grazia di Dio duca di Mantoua et di Monferrato etc.

« Sono così frequenti, et atroci i danni che uengono dati nelle persone de' nostri sudditi dalli stregoni, et streghe, con dolorosi affanni anco sin alla morte, che dobbiamo mouerci ad usar del rigore, et a prouedere quanto potiamo, che si gran peste uenghi oppressa da seuerissimo castigo. Con la presente grida dunque qual uogliamo ch'abbia forza di perpetua legge, manifestiamo prima l'animo nostro di uoler sempre rigorosamente punire, come l'esecuzione di questa mattina ha dimostrato, ciascuno dell'uno et l'altro sesso, il quale con malie, stregherie, incanti, superstizioni, inprecazioni, et con ogni altro mal modo o diabolica arte insidierà offenderà et darà qualunque danno nella persona, o robba d'ogn'uno che si troui o trouerà in questi nostri città et Stato; ma di più inuitando ogni uno alla propalazione di tali scelerati alla giustizia nostra, li assicuriamo che se la proua sarà tanta che risulti materia sufficiente solo alla tortura, oltreche in ogni caso saranno tenuti secreti, conseguiranno ancora come col mezzo di questa gli concediamo il benificio, di poter riscattare sè o chi hauera acquistato tal benificio, da bando capitale semplice, et appresso guadagnerà scudi 50 da essergli subito pagati dalla tesoreria nostra, et ciò tante uolte quante ne portarà l'occasione, non guardando noi a spese pur che questa sorte di gente uenghi sradicata, uolendo di più, che in questa sorte di delitto come occultamento fatto, et molto insidiosamente, si debba prouedere ex officio, et giudicare ancora con processo informatiuo senza riguardo di chi si sia. Incaricando al capitano nostro di giustizia et a chiunque altro nostro ministro a chi spetta o spettarà, che per quanto

stimano la gratia nostra usino ogni esquisita diligenza s'armino di rigore et uirilmente procedano contro questi empij et inhumanj.

« Di Mantoua li 6 settembre 1603.

VINCENZO. »

(*Archivio di Stato — Collezione di gride.*)

Possiamo immaginarci il grande lavorìo del tribunale della Santa Inquisizione, così bene aiutato dal Duca.

E il sucessore seguiva:

« Comanda S. A. Ser^ma^ che uenendo date denuntie all'ufficio del signor Capitano di Giustitia o ad alcuno de i banchi del criminale, le quali concernano inuocatione de demonij o superstitioni, che sappiano d'heresia; et parimente se uerranno denuntiati bestemmiatori hereticali debbano i notari darne parte subito al Santo Officio uolendo S. A. che omninamente sia osservata questa sua uolontà.

« Di Cancelleria a' Vj di Aprile 1619.

MARLIANI. »

« Serenissimo Principe mio Signore e Padrone oss.^mo^

« Questo Padre Inquisitore è uenuto a significarmi che uoleua far carcerare l'Alfiere che aspetta Grisoni alla Volta, ma per il rispetto, che porta a V. A. si è astenuto, mostrando però grandissimo desiderio di sapere la mente di lei per prouedere a mille scandali et inconuenienti. Il predetto Alfiere e formalmente heretico intelligentissimo del uecchio et nuouo testamento nega il Papa, il Concilio, i sacramenti eccetto alcuni, si burla delle cerimonie della Chiesa et pubblicamente instilla falsi dogmi nelle menti di quelle genti. Per questi ed altri rispetti concernenti le medesime cose il Padre Inquisitore il uorebbe nelle mani. Io ne do raguaglio all'A. V. da cui benignamente starò attendendo et humiliss.^te^ inchinandomele prego Dio che le doni ogni meritata gloria et felicità.

« Di Mantoua a 26 di luglio 1628.

« Di V. A. S.

Humilissimo et fedel.^mo^
HERCOLE MARLIANI. »

Nelle Prigioni del Castello di Mantova troviamo sempre i pubblici funzionari e inquisiti per reati politici. Nel 1613 vi era un Lorenzo Fabronio fiorentino; vari nomi di prigionieri si leggono tutto dì nelle pareti; ma non lasciano conoscere la cagione della prigionia. Nel 1620 dalle carceri di castello Vincenzo Forti cancelliere ducale, imputato di aver palesato per lettere segreti di S. A. S., supplicava affinchè non lo si lasciasse morir colà di *fastidio*. essendo accusato falsamente. Miglior documento è il seguente.

« 1628 26 agosto

« Visita delli preggioni di Castello fatta per il Molto Ill.re Signor Capitano di Giustitia.

Silvestro Morandi da Vescouato prigione da tre mesi di anni 64 per porto indebito di lettere.

Francesco Bertochi da Cento d'età d'anni 15 da tre mesi in carcere seruitore di un corazziere, non sa perchè carcerato alla Pradella.

Giulio Cesare Rota di Casalmaggiore, da tre mesi prigione, soldato, « supplica perciò sua Altezza a prouedere et non marcisca in priggione doue dice esser mal trattato di uiuere et in prigioni humide oscure et piene di scorpioni. »

Matteo Casale cremonese soldato, in carcere da tre mesi non sa per qual cagione.

Gio. Batt. Bono da Castelleone cremonese, da tre mesi « dice esser dottore e chierico con li duoi primi ordini minori » ed essere ammalato. Se ha fallato fu per ignoranza avendo soltanto insegnato ad un vecchio a recapitar una lettera.

Il sig. Capitano Fachino pregione otto anni sono la causa nota a S. A.

Il sig. Dottor Marta d'anni 70 pregione per causa nota ».

Se la cagione della prigionia del Dottor Marta era allora forse notissima, difficilmente adesso può esser tale. Così la faremo conoscere.

Dei varî pretendenti al ducato di Mantova nel 1627 vi fu Ferrante Principe di Guastalla, il quale fra i giureconsulti, che patrocinavano la sua causa, aveva Jacopo Antonio Marta napoletano, già professore alla Sapienza di Roma, poi alle università di Pisa, di Padova, di Pavia e chiamato finalmente nel 1625 ad insegnar diritto in Mantova. Di lui si ha una quindicina di opere pubblicate.

Carlo di Nevers, fra i suddetti pretendenti, essendo stato quello che restò duca di Mantova, fece processare il Marta per essere stato pro-

curatore di un suo rivale, quantunque si trattasse di un settuagenario, rispettabilissimo per i suoi studi. Questo è quanto dissero gli storici mantovani.

Poichè il Marta fu personaggio notevolissimo, e poichè non esiste una vita di lui, e i cenni, che si hanno nelle *Biografie generali*, sono erronei, credo utile agli studî dar posto qui a varî documenti, restati sin'ora inediti, tanto più che non sono estranei alla vita carceraria di un detenuto politico nel secolo XVII.

« Ill.^mo^ Signor mio Oss.^mo^

Il signor capitano della Porta di Predella mi ricerca il P. Giacomo Pilippo Trezzi per il signor Dottor Marta prigione: se è ordine di V. S. Ill.^ma^ et consentimento di S. A. lo manderò volentieri altrimenti hauerò più a caro che attendi alle sue lettioni, basta che V. S. Ill.^ma^ faccia sapere al portatore che è suo ordine che lo farò subito eseguire. Con che a V. S. Ill.^ma^ faccio humile riverenza et prego ognor contento.

« Dal Collegio nostro li 2 maggio 1628.

« Di V. S. Ill.^ma^

humilissimo servitore
GIROLAMO FURLANI Rettore »

A dì 15 detto scriveva che il capitano della Predella nuovamente domandava del Padre Trezzi, non avendo mai conosciuto l'intenzione di sua S. A. pregava per conoscerla.

Da queste lettere apprendiamo che il Marta nel primo di maggio era già carcerato alla prigione di Predella, e forse da pochi giorni, e domandava di parlare con un gesuita. Il rettore del Collegio prima di rilasciare il permesso a questo, ne aveva scritto, come abbiamo veduto al segretario o al ministro del Duca.

« Ill.^mo^ Signor mio Oss.^mo^

« Questi Signori Senatori Caloro et Ciriaco giudici deputati da S. A. Ser.^ma^ nella causa del signor Marta riferiscono che contro il signor Buffalo preso in sua compagnia non consta alcuna cosa di considera-

tione; sono però loro signori di parere che si potesse rilasciare con precetto di partirsi da questo Stato entro breve termine, onde lo notifico a V. S. perchè resti seruita rappresentarlo all'A. S. S. per riportarne il suo comando, mentre a lei baccio la mano con pieno affetto.

Di Mantoua il 13 maggio 1628.

Di V. S. Illu.ma

Aff.mo et certis.mo seruitore
ALESSANDRO STRIGGI »

Al signor Conte CAFFINI.

Il Buffalo doveva essere un creduto agente spagnuolo, come apparirà da altro documento, che vedremo a suo luogo. Intanto conosciamo i giudici. E queste notizie sono tanto più preziose perchè manca il processo contro il Marta.

La seguente ci fa conoscere un suo tentativo di fuga dal Castello, ove da Predella era stato tradotto.

« *Serenissimo Signore et Patron Col.mo*

« È uerissimo che il Dottor Marta, da poi che hebbe parlato a V. A. fu dal signor Bonino che l'accompagnaua lasciato solo nei corridori che uanno a S. Barbara onde egli da principio si ritirò in detta chiesa doue si fermò un gran pezzo et poi si risolse d'andar fuori di corte et essendo già nel cortile dirimpetto alla scalcheria fu da molti osseruato benchè caminasse furtiuamente et fu da Monesù Thomaso fermato et fatto ritornare alla carcere. Di questa uerità si haueranno venticinque e più testimoni se V. A. li uorrà poichè mi disse hieri che in questo fatto dubitaua di restar ingannata, per la relatione che glie si era stata fatta diuersa da quello ch'era stato detto a me. Hora il Guardiano quando gli fu condotto il Dottore uedendolo in grande smania per essergli stata impedita la fuga, e dubitando di qualche strana risolutione, essendo l'hora del desinare, non gli uolse dare il cortello, et egli dimandò da chi aueua hauuto tal ordine. Non uoleua di più che entrassero nella prigione quel suo seruitore che ua innanzi et indietro per suoi seruitii et il Giesuita che ogni giorno quasi lo uisita, specialmente da poi che il Marta ha fatto il testamento senza auerne prima nuoua commissione; ma io gl'ho detto che non escluda il

seruitore et quanto al Giesuita ho preso a scriuere a V. A. perchè il Guardiano ha osseruato nei colloquii che passano fra di loro benchè con bassa uoce che si nominano molti della città che hanno pensieri torbidi, come dirò a bocca all'A. V. la quale però sarà seruita comandare in ciò il suo uolere, che tanto si eseguirà. Ho dimandato al signor Marliani la scrittura del sodetto signor Dottore per uedere se in essa ui fosse cosa buona da ualersene et subito n'auiserò V. A. come l'habbia hauuta et considerata . . . . . .

« E qui riuerentemente inchinandomi le auguro somma felicità.

« *Di Mantoua,* a *5 Giugno 1628.*

« *D. V. A. S.*

fedelis. et humilissimo seruitore
ALESSANDRO STRIGGI ».

In questa lettera già si scorge l'astio del marchese Striggi contro il Marta; ma vedremo poi a suo luogo che il Marta l'aveva accusato di complicità.

Il testamento, accennato nell'esposta lettera, fu pubblicato di recente dal prof. E. Paglia negli Atti dell'Accademia Virgiliana in Mantova. Esso porta la data del 27 maggio e fu fatto in *quodam thalamo superiori existenti in Curia seu castro Sereniss. D. N. in una eius arce in quo infradictus dominus testator detentus reperitur.*

Da tali indicazioni mi pare di conoscere che stava in una torre del castello, che servì nel 1633 ad altro detenuto politico, di cui discorreremo presto.

Si dichiara scapolo, e lascia erede il collegio dei Gesuiti in Mantova o quello di Napoli se morisse colà; ma sarà meglio seguire i documenti inediti con una lettera stessa del Marta.

« *Serenissimo signor mio*

« Per comprobare la scrittura che io ho mandata a V. A. circa il punto che dalla grauezza fatta da ministri cesarei si possi appellare *ad pares curie,* da elegersi dalle parti, mi sono ricordato il caso seguito nella causa della rep^{ca} di Brunswich con il principe di quella nella quale si trattaua della libertà o che douessero essere sottoposti

al Principe, el Imperatore Rodulfo entrò per terzo. Io scrissi un consulto per detta rep^{ca} conforme a quello che io haueuo scritto in un mio trattato di Giurisdictione, et essendo grauata la rep^{ca} dal conseglio aulico s'appellò *ad pares curie*, e dall'Imperatore e Prencipe fu eletto per pari il Palatino dal Rheno e dalla rep^{ca} altri principi, la detta causa era feudale perchè tutte le parti haueuano inuestitura l'una de libertà l'altro di concessione.

« Ne a sua M. C. deve dispiacere che V. A. si serua delli remedii che li concedono le leggi sue, di potere appellare *ad pares curie* e S. M. per sua benignità deue restare appagata che si giudichi secondo le leggi in causa di tanta importanza per la quiete e pace pubblica.

« Circa il punto che el papa ricercato da qualsiuoglia principe oppresso debba interponere il suo braccio, come conseruatore della pace, professando d'esser *Rex pacificus*. Io ho scritto pienissamente più volte in questo articolo in Roma nel tempo di Clemente 8 et allegato molti padri che obbligano il papa in conscienza a così fare.

« Resta che V. A. vogli fare proua che io li sia fedele e rimettermi la priggione in casa, che io li prometto essere bon ministro della sua quiete per giustitia e di tempo in tempo l'anderò ricordando molte cose sopra la permuta di Cremona, non essendo fuori di speranza che possa succedere e confermandomi molto più in questa speranza quando sia admessa l'appellatione *ad pares curie* e siamo usciti dal rigore del consiglio aulico.

« N. S. Dio feliciti V. A. e li conceda la gratia che dimanda, la quale facilmente ottenerà da Dio se libera il pouero uecchio malsano.

« Di Castello di Mantoa, a 5 Giugno 1628.

« Dell'A. V. S.^{ma}

fidelissimo seruitore
Il dottor MARTA ».

Il povero vecchio indarno domandava uscir dal castello e tener invece la casa qual prigione! Il duca, come abbiamo veduto, aveva già manifestato il dubbio sulle relazioni sfavorevoli che gli avevano fatte per la tentata fuga; ma lo Striggi era troppo potente perchè si lasciasse sopraffare dal Marta. Eccolo di bel nuovo alla carica.

« *Serenissimo signor mio et patro. Col.mo*

« Mando a V. A. S. le scritture del dottor Marta parte delle quali ho uedute, rimessemi dal signor Marliani, parte me le ha inuiate questa mattina il medesimo Dottore et io le rimetto all'A. V. così sigillate come sono.

« Di quelle c'ho uedute posso dire per uerità che se ci è qualche cosa per seruitio di V. A. è stata detta molto meglio da i suoi auuocati, ma contra de lei egli ha toccati certi motiui sin'hora dagli altri non pensati come lontani da ogni ragione a' i quali rispondendo il Dottore uiene ad offendere più con le risposte che non farebbe la parte contraria con l'oppositione, sia per esempio il primo argomento (segue lunga esamina). Comple pertanto al seruitio di lei che non si pubblichino queste scritture, l'originali delle quali si è trattenuto presso di sè il signor Marliani ma se i signori suoi auuocati li uederanno potranno meglio di me conoscere e scoprire l'artifitio di questo huomo . . . .

« *Di Mantoua il dì 7 di Giugno 1628.*

fedelissimo et umilissimo
seruitore
ALESSANDRO STRIGGI ».

L'astio reciproco dello Striggi e del Marta finì di perdere questi come ci proverà il seguente giudizio.

« *Ser^{mo} signore*

« Seguendo la commissione nel'a quale l'A. V. S. comanda che le facciamo relatione della causa concernente gli interessi del dottor Marta et signor marchese Striggi in proposito di quello che detto Dottore disse à V. A. che haueua condotto un secretario spagnolo a trattar col detto marchese della permuta di Cremona et Cremonese con lo stato del Monferrato et che in casa d'esso marchese era stato un Antonio Genouino Napolitano trauestito del habito da Prete delle crosette di S. Tomaso di Mantoua, qual Genouino stà al seruitio del sig. Duca di Guastalla, con la douuta riuerenza le riferiamo che detto Marta esaminato disse d'hauer condotto del mese di febraro passato da esso sig. marchese quel segretario spagnolo nominato Georgio Bentinez per trattare del negotio d'essa permuta et che lo fece introdure dal cameriere d'esso signor marchese solo, restando esso Marta di fori, et

che dopo hauea trattato con lui se ne partì per la uolta di Cremona et di questo ne poteuano esser informato il carrociere et seruitor di esso Marta che andò due uolte a uedere se la porta del signor marchese era aperta per introdure il detto spagnolo, el cameriere che l'introdusse, che però non intende essere obligato a giustificar cosa alcuna di questo fatto, ne soggiacere à pena, perchè egli non disse ciò a V. A. per offendere, ne per accusar il marchese, ma incidentemente pensando (dice egli) che V. A. n' hauesse hauuto raguaglio.

« Depone anche d'hauer ueduto a questa quaresima prossa pta il detto Genouino uestito da prete di S. Tomaso in compagnia, come li parue, d'uno d'essi preti, napolitano che ua cercando il pane per la città ad entrar in casa d'esso marchese, ma non sa poi se parlasse con lui ne se ui si fermasse assai et che quando lo uide era esso Marta su la porta grande di casa sua con due scolari.

« Con tutto ciò il cercante da pane di S. Tomaso nega d'essere stato con alcuno uestito del suo habito in casa del signor marchese da un anno in qua, che le fu con un luor sacerdote, che andò a dir messa alla signora marchesa, la qual era di parto, el carociere e seruitor di esso Marta non solo non giustificano quanto hà deposto il Marta dello spagnolo, ma negano assolutamente d'hauerlo ueduto, el seruitore d'esser stato in detto tempo à uedere se la porta del marchese era aperta per andare da lui il Marta con alcun forastiero massime del mese di febraro, et similmente negano ambi due i camerieri d'esso marchese d'essere stati richiesti dal detto Marta ad introdur spagnolo ò altro forastiere, con tutto che dicono che alcuno non uenghi introdotto da altri che da luoro, a segno tale che gli istessi signori fiscali datoci à parte un ordine del Serenis° Vincenzo Secondo contro quelli, che danno querele et accuse contro à ministri, ci fecero instanza perchè inquisissimo e punissimo detto Marta come che spinto da odio contro 'l marchese per concitarli lo sdegno di V. A. habij a quella esposte cose non uere, tuttauia stando le cose come stanno non ci pare che ci sii loco a passar più auanti contro detto Marta ne à pena, ne ad inquisitione. Con che per fine facciamo a V. A. humilissima riuerenza.

« Di Mantoua, li 18 agosto 1628.

« *Di V. A. S.*

Umilissimi et Deuotissimi seruitori
FRANCESCO NEGRI CIRIACHI
GIO. MARIA CALORI ».

Dopo ciò più nulla apparisce del Marta, che gli storici mantovani scrissero esser morto in carcere, e la prova diede pel primo il signor prof. Paglia, pubblicando l'atto stesso di morte così registrato:

« Sabato 22 settembre 1629

« Il signor Dottor Marta napolitano in contrata Aquila morto nella « pregion di Castello di longa infermità d'anni 72 ».

Dall'inventario de' suoi averi risulta che nel carcere aveva proprie biancherie, letto, mobili, un orologio da tavola, libri legati, posate d'argento, il domestico, oltre Francesco Bambini, guardiano delle carceri di Castello che lo assistette nella lunga infermità, curata da medico.

Per chi intendesse occuparsi per ulteriori studî sul Marta noto che l'archivio dei Gonzaga in Mantova possiede diverse lettere dello stesso, inedite scritte da Padova nel 1620 al Duca di Mantova. Aggiungo che nell'archivio di Stato romano vidi una sua causa per usura fra quelle *rotali* dell'auditore Manzanero.

Il Marta aveva un nipote per nome Giulio Camillo, pure professore di diritto in Mantova, del quale vedremo qualche notizia nei seguenti documenti inediti.

Alessandro Striggi al 29 maggio 1628 al Segretario del Duca:

« .... Si hebbe licenza di prendere il nipote del Marta in chiesa, ma i birri trouandolo in Sant'Andrea, impauriti da lui con una pistola, a richiesta di un prete non lo ritennero, il qual prete poi ha tenuto modo di nasconderlo, si che sin' hora non si troua doue sia. Io ne ho fatta doglianza col Vicario a nome di S. A. onde egli se ne è riscaldato et pensa far risentimento col prete e di cio prega V. S. a dar parte all'A. S. la quale deue già sapere che il soddetto Marta una di queste notte ammazzò uno di pistolettata si come estragiudicialmente egli ha confessato ».

Ed ecco la sorte toccata al prete che l'avrebbe aiutato alla fuga:

Gabriele Ponti canonico di S. Andrea scrive, a dì 23 giugno 1628, al marchese Striggi che il Vicario del Vescovo dopo averlo con minaccie costretto a costituirsi in prigione segue a molestarlo con processi. Nota che ha 73 anni e che cadde da un solaro nella prigione e fu un miracolo se non restò morto. È accusato di aver impedito

l'arresto del dottor Marta, in Sant Andrea rifugiato; mentre egli non fece altro che domandar loro la licenza del Primicerio, senza la quale non si poteva compiere l'arresto. Se il Marta dopo fuggì non è colpa sua. Si allunga nel dire che il Primicerio è indipendente dal Vescovo nella disciplina de suoi soggetti.

A dì 2 luglio scriveva nuovamente che deve servare la prigionìa nella propria casa, che il Vicario lo ha scomunicato, mentre a parere di teologi e dell'Inquisitore stesso egli non ha nemmeno *peccato uenialmente.*

Al 20 agosto si raccomanda sempre perchè vecchio storpiato, notando che il Vicario aveva mandato il processo a Roma per fargli togliere il canonicato.

Questo buon vecchio s'indirizzava al marchese Striggi, non sapendo forse che questi era stato l'origine delle sue disgrazie.

Nel 1687 le carceri del Castello furono riempite di nobili e borghesi, mantovani, perchè avevano dati balli, non ostante il comandato lutto per la morte dell'imperatrice Leonora, zía del Duca di Mantova. Furono così numerosi gli imprigionati che, se dopo aver cominciato a metterne nelle carceri di Predella, non fosse venuto l' indulto, non avrebbero forse bastato tutte quelle dello Stato.

Veniamo ad altre carceri.

Orunteo Tabamante, orefice, dal carcere *Fojana*, a dì 26 novembre 1626, scriveva al Duca di Mantova per la liberazione sua.

Di quest'altro prigioniere, già alchimista alla Corte di Mantova, riporto interamente una lettera.

« Ill.mo Signore

« Altro non li dirò se non che Anna mia moglie et io morimo dalla fame et dalla necessita ne l'oste mi dà più cosa alcuna dicendo che uuole essere pagato.

« Per amor di Gesù Christo V. S. dia questa succinta mia all'Altezza Sua con pregarla che hormai ci uoglia liberar da l'infelice stato che

per non più tediarlo con ogni affetto mi raccomando et me getto nelle sue pietose braccia. Dalle carceri della Predella il 22 febraio 1610.

Di V. S. Ill.ma

aff.mo servitore
l' infelice Conte
Gio. Bonino

All' Ill.mo signor
mio oss.mo il signor
Consiglier Chieppio

Ad esempio delle grazie sovrane presento la seguente:

« Signor Conte Chieppio

« A dì 17 Aprile 1617

« .... In oltre (Sua Altezza) ha ordinato che Francesco Laber il quale si trova carcerato per insulto fatto l'altra sera nel luogo delle comedie alli comedianti sia condotto et legato alla corda in publico ma non alzato con mostrar il signor Capitano di Giustizia che in quel mentre gli sia venuto l'ordine per la gratia. »

(R. Mandati 1617, f. 18.)

Fra i casi straordinarî nelle prigioni va notata una meravigliosa fuga, avvenuta nel 1633 da una torre del Castello di Mantova. Il famoso cardinale di Richelieu, aveva ordinato al Duca di Mantova di carcerare certo Daniel Saint-Vincent, ingegnere, poi agente diplomatico, che doveva capitare a Mantova, e ciò per raggiri politici, segreti. Il Duca, quantunque avesse avuto buoni servigi dal Saint-Vincent non mancò di farlo arrestare appena giunto in Mantova, nei primi giorni del mese di giugno, benchè avesse la qualità di agente diplomatico svizzero.

Il Duca lo tenne rinchiuso nell'alto di una torre del Castello a sud-est, prospiciente un'antica porta della città detta del volto scuro. Questa torre trovasi all'estremo opposto della diagonale dell'altra attigua al carcere, da cui dugento e venti anni dopo doveva fuggire Orsini, nel modo quasi simile al praticato da Daniel Saint-Vincent.

Questi aveva per ragione di servizio, nello stesso carcere, un nano francese per nome Alberto Morgante. Fattasi una lunga fune con parecchie lenzuola e salito sul tetto della torre pel vano di un camino, attaccò questa ad un travo e per tale mezzo riuscì a scendere nelle

fosse. Non potè evitar qualche rumore il quale mise tosto l'allarme, così che egli fu presto ripreso ed al mattino ricondotto in prigione. Ecco come descrive questa fuga Giovanni Mambrino in una cronica inedita.

« Adì 27 giugno (vuole dire luglio) scappò dalle carceri del Castello di Mantova Monsù Daniele S. Vincenzo francese, che per hordine del Ser. signor Duca di Mantova era stato charcerato e come huomo pratico e ingegnere intendente di designar fortezze, sichè gli fu dato per fargli servitio e in compagnia un nano di S. A. S. sia cum si voglia, o il nano che gli facesse spalla come francese anchora, o la grande arte che usò il charcerato, ruppe alcuni lenzuoli e se ingegnò di andar per una chana da camino e uscì per i coppi e di poi soghatosi a basso verso il giardino di castello che è in alto, dalla parte che guarda il ponte della palada, verso San Giorgio e da una sentinella che era fuori della porta nuova di notte, prese la buona mano e schapparono tutti a due insieme a quattro hore di notte e scoperto il fuggitivo carcerato per via di una donna che sentì da alcune finestre a basso a canto la porta murata del Volto schuro, subito datone parte al signor Duca senza che il nano ne desse parte, cum conveniva, cum era stato il fatto e l'arte del schappare, sichè per adesso e per alhora fu ristretto Morgante nano nella charcere e subito della istessa notte, a sei hore fu spedito fuori dalla suddetta porta li sbiri in buona parte, chi a una banda, chi una altra infine fu preso alla volta di Marmirolo, insieme con due sentinelle, la prima che io dissi del Volto schuro e un'altra delà del ponte della Palada che ivi haveva promesso larga buona manc, e tutti e tre furono presi e legati e di poi condotti nella città e di nuovo carcerati e la mattina dietro che è dì 28 suddetto furono le due sentinelle, per havergli pigliata una puoca buona mano e lassati i luori posti, furono condotti fuori alli istessi posti da buon numero di soldati e colà furono archibugiati, per amore del suddetto fuoruscito di prigione e la mattina susseguente, che fu del 29, condannato alla galera in vita il suddetto Monsù San Vincenzo, e il nano Morgante andò in gran pericolo di essere appicchato per non rivelare lo stratagemma del fugitivo carcerato. Ma infine fu mortificato che intanto che vive ne havrà memoria il meritarla, meritava, ma per essere statura pigmea fu perdonato a la vita, ma di tali mostri non si deve fidare nelle Corti di gran principi..... »

Il Mambrino — nota il cav. Portioli, che primo pubblicò questi squarci, — sbagliò il mese della fuga e della condanna, risultando

che la prima avvenne alla fine di luglio e la seconda un mese più tardi, da documenti autentici dell' archivio Gonzaga.

Indarno il Duca di Mantova aveva insistito per essere liberato di questo prigioniero, che per accuse, con tutta probabilità false, dovè processare e condannare a perpetua galera. Fu consegnato, il 18 settembre 1633, alla Repubblica veneta, come apparisce dalle regolari ricevute degli agenti veneziani, pubblicate dal Portioli.

E dopo tale consegna nulla più si seppe della sorte di questo sventurato ingegnere diplomatico.

Nei casi di fuga di notevoli prigionieri si scriveva a tutti gli Stati vicini di non dar ricetto al fuggiasco come servirà ad esempio la seguente lettera per una fuga, avvenuta dal castello di Casale.

« Al Signor Principe di Messarano.

Mantova 17 7bre 1624.

« Persuadendomi che facilmente possa il Conte Silvio Billiani fuggito da queste mie carceri reo di molti et gravi delitti far ricorso a V. E. per ricouerarsi ne' suoi Stati, et premendomi assai d' auerlo nelle mani tanto piu hauendomi mancato della parola datami in iscritto di tornar a costituirsi, vengo con questa mia a pregarla a non uoler permettere che habbia ricouero presso di lei, sicuro di trouar in me corrispondente nell' occorrenze di suo seruitio eguale al favore che mi prometto dalla sua bontà et a V. E. per fine offrendomi di tutto cuore le prego da Dio ogni bene. »

Altra consimile il Duca scriveva alla Repubblica di Genova, notandole che il Conte Bigliani, reo di *atrocissimi delitti, era fugito dalle* sue prigioni di Castello. Varie altre lettere furono pure spedite, secondo che credevasi possibile il ricovero del fuggiasco. Di più al 19 dello stesso mese il Duca scriveva di proprio pugno al Marchese Guerriero, suo ministro, affinchè il Bigliani fosse « perseguitato con ogni rigore,» promettendo « taglia di duemila ducatoni a chi ce lo avrebbe dato uiuo nelle mani, e di mille se morto; e d' impedire che la moglie e figli uscissero di Casale.»

(*Archivio Gonzaga - Minute di Cancelleria.*)

In quanto al personale addetto alle carceri trovai di notevole poco.

A dì 13 aprile 1603 risulta capitano di Giustizia in Mantova « il Magnifico et Ecc.º Dottor Vincenzo Legalupi, spedito dal Duca in Ostiglia per provvedere a certi disordini. » (*Registro Mandati.*)

Francesco Guzzone, Capitano alla porta della Predella di Mantova, supplicava Sua Altezza, a dì 17 ottobre 1606, per esser graziato, essendo stato condannato, « per imputatione dattali d' hauer comportato che ad alcuni prigioni ch' erano sotto la sua custodia in secreto fosse parlato da persona di fuori senza licenza di signori Giudici. (*Lettere da Mantova.*)

Gio. Di Rossi guardiano delle prigioni di Piazza in Mantova, a dì 25 agosto 1623, scriveva al Duca di aver scoperto tra' carcerati certi monetari falsi.

Da una lettera dal gennaio 1603, diretta al Duca di Mantova da un mantovano, riffuggitosi in Verona per evitare il carcere, apprendo che questo era indicato facetamente per *Gipon di Beltrame* e gli sbirri per *gli angeli graffignoni.*

A lì 27 maggio 1628 Alessandro Striggi scriveva al segretario ducale: « Siamo senza carnefice . . . . . il signor Capitano di Giustizia mi propone un Matheo di Hostiglia prigione condannato alla forca per sualigi, che se sarà da S. A. gratiato della uita farà l' ufficio del manigoldo. »

I seguenti documenti, portati per esteso, ci mostrano la condizione e posizione del capo custode o custode principale delle carceri, molta decaduta; ma poi rialzata alquanto.

« Serenissima Altezza.

« I confratelli della Venerabile compagnia della morte humilissimi servi della S. V. S. espongono che doppo ch' è stata disposta la carica del Guardiano delle carceri nella persona d' un birro, non trouano chi uoglia assistere alle proviggioni de' carcerati douendo del continuo trattare persona honorata con uno di simil conditione aggiungendoui che i caualieri et altri cittadini che uogliono andare al confortatorio, non intendono uenendo l' occasione di trouarsi alla solita funtione per douersi rittrouare in casa di simil Guardiano non solo a suestirsi dell' habbito della compagnia et a fare altre cose che occorono per tal opera ma ad hauere durando tal funtione secco pratica continoua. Ricorrono perciò all' A. V. S. rapresentandole tutto ciò perchè auuenendo alcun disordine sappia doue uenghi originato al che si potrebbe rimediare ritrouandosi persona habile a sostenere questa carica non mancandouene stando mas-

sime che mai si è trouato che un Birro l'habbia esercitata, e tanto meno un forastiero. Il che ecc.

Supplicarono li 12 Gennaio 1646

Al 15 febbraio 1646 il Duca delegò il consigliere Chieppio a prendere informazioni.

(*Registro Mandati.*)

« Ferdinando Carlo ecc.

« La puntualità e fedeltà colle quali Domenico Bernardi per lo spatio di mesi 14 ha esercitato come pure tuttauia esercita l'ufficio di custode delle nostre carceri di Piazza movono la connaturale benignità dell'animo nostro rendere esaudita l'umilissime supplicationi da lui sporteci; che però lo aggraziamo delle presenti per mezo delle quali lo dichiariamo e facciamo custode di dette carceri con tal conditione cho del salario mensuale de' cauallari di Palazzo che assegniamo ad esso Bernardi sia egli tenuto a proprie spese di mantanere suoi huomini per meglio adempire al suo ufficio di custode soddetto e corrispondere appieno ad ogni obligo dello stesso come pure a quello del cauallaro. Comandiamo in tanto che l'accennato Bernardi uenga riconosciuto e trattato da chiunque si spetta per quello é da Noi in queste dichiarato e fatto per quanto stimano lo gratia nostra. In fede ecc.

Date in Mantoua li 24 Marzo 1687.

FERDINANDO CARLO. »

(*R.° Mandati 1682 - 7 fol. 248.*)

Avendo nel precedente secolo dato documenti di estradizione, finisco pure questo con uno su tal proposito.

« Vincenzo ecc.

« Venendo ricercati dal Ser.mo Arciduca Massimiliano a far ditenere in questo nostro Stato di Mantova alcuni deliquenti che in quelli di S. A hanno comessi eccessi grandissimi et desiderando Noi di seruire in

questa et in altra maggior cosa all' A. S. et alla Giustitia prontamente ce ne siamo contentati.

« Commandiamo Porciò in virtù delle presenti nostre firmate di Nostra mano et del nostro maggior sigillo al Capitano di Giustitia di Mantova et a tutti i Gouernatori Podestà Comissari et altri giusdicenti dello Stato che ricercati dal Magnifico et Ecc. Dottor Francesco Camillo Castiglia mandato qua a questo effetto facciano ditenere et dopoi custodire in sicura carcere quei tali douunque si trouino che da detto Dottore saranno nominati loro dan loci poi parte dell'esseguito acciò possiamo in quello che occorrerà più oltre per seruitio et sodisfattione di detta Altezza commandare la nostra uolontà et uogliamo la presente a beneplacito nostro. Data in Mantoua a 27 Marzo 1607.

VINCENZO.

Chieppius.

(*R. Mandati 1605 1611 fol. 107.*)

V.

Secolo XVIII.

Si conosce che nel 1707 subentrò nel governo del Ducato mantovano l'Austria, che aveva spodestato l'ultimo Duca Gonzaga; così vedremo i provvedimenti carcerari austriaci e quelli anche della Repubblica francese che invase l'Italia.

Ho scelto quei documenti che mi parvero importanti e dimostranti le variazioni nel servizio carcerario o nelle istituzioni inerenti allo stesso.

Non farò quasi altro che dar posto cronologico agli stessi, a compimento degli antecedenti.

Dell'ultimo Duca trovo che, addì 18 luglio 1703, confermava la proibizione ai giudici ed agli agenti giudiziari di ricevere regali, prescrizione che datava fino dal 15[illegible]7.

Filippo Langravio di Hassia Darmstadt, Principe d'Hirschfeldt ecc., Governatore di Mantova ecc.

Conciossiachè vediamo con quanta attenzione, e zelo incombe il Sig. Presidente e Senato [illegible] alla spedizione delle Cause Criminali, col gastigo dovuto alli Rei, e liberazione degl'Innocenti, così raccomandiamo allo stesso Senato la vigilanza sopra li Carcerati, acciocchè quelli, pen-

denti le processure venghino trattati con Carità, e proseguiti li Processi loro con sollecitudine; al cui effetto è Nostra intenzione, che ogni mese il Senato, per uno del Corpo, faccia fare la Visita di tutti li Carcerati della Piazza, ed ordinare quelle provigioni, che troverà opportune, tanto per il trattamento de' medesimi Carcerati, quanto per le processure di qualunque sorta; facendoci indi le relazioni ne'casi, che troverà gravi, e ne'quali occorrerà, che Noi contribuiamo al soglievo de'miseri, ed alla retta giustizia; ordinando al Sig. Capitano di Giustizia, ed a qualunque altro, a cui spetta d'eseguire tutto ciò, che dal detto Senato gli verrà comandato in questo proposito, mentre così ecc. Mantova li 11 dicembre 1719.

« Filippo Langravio di Hassia

(L. S.).

« M. C.s di Risenfeldt

Commissione al Sig. Presidente, e Senato Arciducale.

(*Archivio di Stato Mantovano — Supremo Consiglio di Giustizia*).

Carlo Sesto,

per la grazia di Dio eletto Imperadore de' Romani,

sempre Augusto,

E Re di Germania, delle Spagne, delle Indie, d'Ungheria, di Boemia, di Croazia, di Schiavonia, Arciduca d'Austria; Duca di Borgogna, di Stiria, di Carinthia, di Carniolo, della Slesia Superiore, ed Inferiore, della Lusazia, e di Mantova, ecc. Marchese di Moravia, d'Alsazia, di Burgovia; Conte del Tirolo, di Gorizia, e d'Habsburg, ecc. ecc.

Volendo Noi, in tutti li modi possibili, rimediare agli abusi introdotti per l'innosservanza degli Ordini in proposito del rilascio de'Prigionieri posti alla limosina, per i quali ci sono stati fatti diversi ricorsi, onde inclinati ad usare verso que' miserabili gli atti della Nostra Clemenza, inerendo agli Ordini predetti, in diversi tempi, in tal proposito pubblicati, e particolarmente a quelli degli *11 marzo 1599, 3 maggio 1614, 22 giugno 1644,* e *19 novembre 1668,* quali vogliamo, nelle

parti con questo compatibili, che s'intendino qui per ripetiti, e come se di parola in parola vi fossero estesi, espressamente comandiamo, che tutti quei Carcerati, i quali, per la loro povertà, ed inopia, saranno così miserabili, che non potranno, non solo pagare le spese, che, per altro dovrebbero, ma ne meno a loro spese alimentarsi nelle Carceri, e che perciò verranno posti alla Carità, spedite le loro cause, siano immediatamente rilasciati, quando però siano ritenuti nelle Carceri solo per conto del pagamento de' salarj, ed altre spese del Giudice, Avvocato, Sollecitatore fiscale, e Notaj, ovvero di altri, a'quali potessero competere ragioni di Salario; E siccome per tale causa non vogliamo si possino più oltre tener prigioni, così in alcun tempo non si potranno ripigliare: restando però salva l'azione del pagamento di detti Salarj, e Spese nel Giudizio Civile in ogni tempo, e così pure per essi non potranno, ne dovranno li Guardiani, e Custodi delle Carceri pretendere, ne conseguire mercede alcuna, ne il solito diritto de'Guardiani, ne di altri, a'quali di ragione, o consuetudine potesse spettare qualche cosa, sotto qualsivoglia titolo, tanto in questa Nostra Città, che ne'Governi, Podestarie, ed altre Giurisdizioni dello Stato, volendo Noi, che questi tali, come approvati per poveri, e come tali alimentati dall'altrui pietà, in caso della loro liberazione, siano rilasciati *gratis*, e sia loro per sempre il tutto condonato, al cui effetto comandiamo espressamente, che li Notaj, che servano alla Criminale Curia di Mantova, de' Governatori, e Podestà, come sopra, debbano, e siano tenuti far *gratis*, e senza veruna mercede le Cause, e Processure de' miserabili Carcerati, che occorreranno farsi a' loro rispettivi Uffizi; E nascendo nell'esecuzione di quest' Ordine Nostro qualche difficoltà, o perchè si avesse, dopo la liberazione di detti Carcerati, qualche miglior notizia delle Persone, o delle loro facoltà, vogliamo, ed ordiniamo, che in ciò si abbia da stare al giudizio, e cognizione di questo Senato Nostro Arciducale, ed eseguire, senza replica, le ordinazioni, e determinazioni, che verranno fatte dal Tribunale medesimo, al quale appoggiamo la precisa incombenza di far esattamente osservare la presente Nostra Mente.

E perchè oltremodo ci preme la puntuale ubbidienza del presente Nostro Ordine in ogni sua parte, vogliamo, che li contravventori, chiunque si siano, cadino, e s'intendino immediatamente caduti nella pena della privazione degli Uffizj, e Cariche loro, ed altra maggiore ad arbitrio Nostro, non meritando essere compatiti quelli, che non hanno

viscere di carità per compatire questi Meschini mal condotti, non meno per la loro povertà, che per i disaggi della Carcere. In fede ecc.

Di Mantova li 21 luglio 1725.

FILIPPO LANGRAVIO d'Assia.

Locus + Sigilli

R.

M. E. di Risenfeldt, ecc.

Agustinus Rodulphus Archid. Cancell. Prim. Cancell. Mand. Ser. D. Princ. Guber., Relat. D. M. E. de Risenfeldt, Cæs. à Sec. Stat. Guber. scripsit, ecc. (*Ibidem*)

Come vedesi si richiamavano le vecchie prescrizioni Gonzaghesche. Meglio aveva fatto questo imperatore per le carceri di Milano, poichè con suo decreto del 14 agosto 1723 ordinava che il fornitore delle milizie desse ogni giorno cento razioni di pane per i detenuti poveri. Era una disposizione precaria; ma l'Imperatrice Maria Teresa con suo dispaccio 11 gennaio 1768 faceva poi inscrivere una data somma pel vitto e vestito dei carcerati in Milano; mentre per Mantova vedremo che si continuò a mantenerli con la elemosina pubblica.

Ordini

Da osservarsi da chi si sia in occasione del Confortatorio, rinnovati per comando di Sua Eccellenza il signor Conte CARLO STAMPA, Consigliere intimo attuale di Stato di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, ecc., e suo Amministratore Arciducale del Ducato di Mantova, ecc., sotto pena a' Contrafacienti arbitraria alla medesima Eccellenza Sua.

In primo luogo comanda, che alcuno chi che sia non ardisca di entrare nel Confortatorio, e molto meno all'ingresso di quello de' poveri Pazienti condannati, od in altro Sito, ove possa con curioso tumulto, vedere gli stessi Condannati, alla riserva delli soli Reverendi Padri, e de' Confratelli della *Compagnia della Morte*, che verranno destinati dal Superiore della Confraternita medesima.

Secondo. Che mentre saranno li Pazienti in Confortatorio, non possa entrarvi, sotto qualsivoglia pretesto, chi che sia con alcuna sorte d'armi; nè li Confratelli predetti, se non avranno la Veste, e Biglietto stampato, e sottoscritto da' Superiori della Compagnia.

Terzo. Che non entrino in Confortatorio Persone con Livrea della

medesima E. S., nè alcun altro, che possa fare sperar la grazia a que' miseri Pazienti, per il pericolo grande, che il Demonio, con una suggerita speranza, conduca quelle Anime alla Dannazione.

Quarto. Che il Guardiano delle Carceri debba assistere giorno, e notte per ricevere li R. R. P. P., e Confratelli, che daranno la muta; Invigilando, che in tal atto, e per tutto il tempo, che saranno confortati gl'infelici Pazienti, non seguono sconcerti in pregiudizio della Giustizia, tenendo ben custoditi gli Usci, che conducano al Confortatorio.

Quinto. E perchè può succedere, che qualch'uno, anche Confratello della Compagnia, non destinatovi da'Superiori, animosamente volendo introdursi in Confortatorio, faccia sussurro, vuole l'E. S. ne sia indilatamente levato lo scandalo, comandando al Bargello, e suoi Fanti di accorrere in tali casi ad ogni cenno del Superiore della Compagnia assistente per arrestarlo.

Sesto. Che alcuno, ancorchè Fratello, non si faccia lecito, d'andare colla Veste della Compagnia questuando in simile congiuntura per la Città in suffragio dell'Anime de' Pazienti, se non sarà legittimamente accompagnato dalla Bussola, e Cartella, contrassegnata col solito Impronto della Testa di S. Giovanni Decollato; altrimenti comanda l'E. S., che il predetto Bargello, e Fanti, trovando chi che sia in Veste, come sopra, colla sola Bussola, senza detta Cartella, debbano immediatamente cavargli la Veste, e condurlo nelle Carceri; e ciò per ovviare i disordini, altre volte succeduti.

Dalla Cancelleria Arciducale di Mantova questo dì 4 agosto 1735.

Imprimatur.

(L. S.) M. E. di Risenfeldt, ecc.

R. Cristoforo Orti Pro. Cancelliere, ecc.

(*Ibidem*).

Ed anche questo provvedimento, salvo l'aggiunta di due ordini, pel restante era un richiamo a quello del 1696.

Ordini

Da osservarsi senza eccezione, o limitazione da tutti in occasione del Confortatorio, fatti per comando di Sua Eccellenza il Signor Conte Carlo de Firmian, Signore di Cronmetz, Meggel, e Leopolds-Cron,

Gentiluomo di Camera, Consigliere intimo attuale di Stato delle LL. M. Impeli, Generale Soprantendente, e Giudice Supremo delle R. Poste d'Italia, Vice-Governatore delli Ducati di Mantova e Sabbioneta e Principato di Bozolo, e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà Imperiale Regina Appostolica presso il Governo Generale.

In primo luogo comanda Sua Eccellenza, che alcuno, sia chi si voglia, non ardisca di entrare nel Confortatorio, nè di porsi all'ingresso, o in altro sito di connessione al medesimo, alla riserva de' soli RR. PP. Assistenti, e de' Confratelli della Compagnia di S. Giovanni Decollato, che verranno destinati dal Superiore della Confraternita medesima: come pure, che li Fanti debbano guardare la porta inferiore d'ingresso alle Prigioni, incominciando un'ora prima della pubblicazione della Sentenza, affinchè non entrino altre persone, che li Confratelli destinati dal Superiore ad accompagnare li Pazienti al Confortatorio; e ciò per impedire il disordine, che può in simili casi nascere dalla curiosità, e dal concorso del Popolo.

Secondo. Che non entrino in Confortatorio persone di qualunque stato, grado, e condizione siano, che possano eccitare ne' poveri Pazienti qualche speranza di essere graziati, per allontanare da essi ogni vana lusinga, e pericolo di spirituale ruina.

Terzo. Che mentre saranno li Pazienti in Confortatorio non possa entrarvi, sotto qual si voglia pretesto, chi che sia con alcuna sorta d'armi, compresi anche li Confratelli, se non avranno la Veste della Confraternita, e Biglietto stampato, e sottoscritto dal Priore della Confraternita suddetta, cui spetta la destinazione dell'ore, per assistere i Condennati.

Quarto. Che il Guardiano delle Carceri debba assistere giorno, e notte, per ricevere i RR. PP., e li Confratelli, che verranno a rilevare gli altri secondo il comparto delle ore, invigilando il detto Guardiano, che in tal atto, e per tutto il tempo, che saranno confortati i poveri Pazienti, non seguano sconcerti in pregiudizio della Giustizia.

Quinto. E perchè può succedere, che alcuno anche Confratello della Compagnia, senza esservi destinato dal Superiore, voglia animosamente introdursi nel Confortatorio, facendo schiamazzo, e tumulto, vuole Sua Eccellenza ne sia levato indilatamente lo scandalo, comandando al Capitano del Divieto, e suoi Fanti, da accorrere in tali casi ad ogni cenno del Superiore della Compagnia assistente per arrestarlo.

Sesto. Che alcuno ancorchè Confratello, non si faccia lecito di andare colla Veste della Compagnia questuando in simile congiuntura per la Città in suffragio delle Anime de'Giustiziati, se non sarà legittimamente accompagnato dalla Bussola, e Cartella contrassegnata col solito impronto della Testa di S. Giovanni Decollato, altrimenti comanda l'Eccellenza Sua, che il predetto Capitano del Divieto, e Fanti, trovando chi che sia in Veste, come sopra, colla sola Bussola, senza la detta Cartella, debbano immediatamente levargli la Veste, e tradurlo alle Carceri; ovviando così agl'inconvenienti altre volte succeduti; come pure non sarà lecito ad alcun Fratello legittimamente accompagnato, come sopra, l'introdursi nelle case a questuare, se prima non si levi il Cappuccio, ed entri in quelle a faccia scoperta.

Settimo. Che in tutto il tempo del Confortatorio sia tenuto il Capitano del Divieto destinare uno, o due de' suoi Fanti a star fuori della Porta di esso Confortatorio, per essere pronti a qualunque occorrenza, sino a che sia eseguita la Giustizia.

Dalla Segreteria di Mantova 3 aprile 1760.

D'AUERSPERG.

(*Ibidem*)

Ed anche questi ordini, salvo maggiori dichiarazioni, sono sempre nell'essenza quelli del 1696.

Un ordine del 10 novembre 1767 ascriveva i carcerati nei bisogni spirituali alle parrocchie del luogo ove era la prigione.

« Mantova 3 gennaio 1770.

Avendo S. E. il Sig. Conte Ministro, e Plenipotenziario, e Vice Governatore prese le opportune informazioni sulla pratica che si osserva a Milano per i Condannati alla Galera allorchè vengono riggettati come inabili, è venuto in esprimersi in lettera de'30 scorso che in tal caso ad un'anno di Galera si contrappongono tre anni di Carcere, ò un'anno e mezzo di pubblico Lavoro, ed all'Esilio equivalgono due anni di pubb.° Lavoro, dopo che S. M. ha ordinato che così debba farsi rispetto ai Nazionali che non vole Banditi. Quindi S. E. in detta Lettera è venuta di risolvere. P.mo che rispetto a Giovanni Gelmini, ed Antonio Polachina condannati a 5 anni di Galera conviene l'E. S. che debba farsi l'esperimento per la loro guarigione; quale se viene recuperata dovranno

mandarsi alla Galera contando a loro favore tre mesi di Carcere per un mese di Galera, e se non viene recuperata dovranno restar Carcerati per 15 anni, o passare ai Pubblici Lavori per anni sette e mezzo se saranno a questi Abili. 2.do: Che Domenico Cavalcha e Alessandro Pavesi detto Tencheta, condannati a dieci anni di Galera dovranno sofrire il Castigo di 30 anni di Carcere giacchè viene Giudicato l'uno e l'altro inabile a qualunque lavoro. 3.° Che Giovanni Lodegiani detto lo Storti condannato a 7 anni di Remo dovrà mandarsi al Bergantino per anni dieci e mezzo, e se forastiere al successivo Bando, e se Sudito dovrà purgare il Bando con due anni di Bergantino oltre i dieci e mezzo. 4.° Che Pietro Freddi sconti li anni cinque di Galera con sette e mezzo di pubb.° Lavoro.

Siccome poi non v'è Convenzione per li condannati pare all'E. S. fondata la pretesa della Republica di avere la prevenzione praticandosi lo stesso a Milano dove un Senatore Delegato ne fa la richiesta al Presidente, e se ne attende da Venezia l'accettazione quale è sempre affermativa, indi dal med.° Senatore, e dal Presidente coll'assistenza di due Medici, e due Chirurghi scelti uno per parte si fa la visita all'abilità dei Condannati e poi si spediscono a spese della Republica, ma è da ritenersi che non si pretende nulla in via di pagamento mentre il solo Tenente di Campagna hà un regalo di 100 scudi, ove al contrario osserva l'E. S. che caduno dei Condannati viene pagato quì Ducati trentacinque onde trova l'E. S. opportuno che allorquando dovrà spedirsi qualche Barca de' condannati il Sig. Conte Capo di Giunta ne prega l'E. S. che ne scriverà al Sig. Ambasciatore Cesareo, o ne parlerà al Presidente per la accettazione.

La Giunta di V.° Governo ne fa comunicare il dettagliato riscontro al Consiglio di Giustizia per sua intelligenza, e direzione nell'adempimento di tale Superiore deliberazione dell'Eccellenza Sua.

D' Auersperg.

(*Ibidem*).

Circolare alli R.R. Signori Capitano e Vicario di Giustizia.

« Ill.mo

« Comandatosi da S. M. la totale abolizione dell'uso della tortura nella formazione di processi criminali e rimessesi dal Real Governo

con commissione de' 9 corrente le annesse istruzioni da osservarsi da tutte le curie dello Stato nella compilazione de' processi medesimi, il Supremo Consiglio fa inculcare a V. S. Ill.ma ed alla sua curia l'esatta osservanza d'entrambi tali ordini.

Sono con distinta stima

Mantova 11 ottobre 1784 ».

(*Archivio di Stato Mantovano — Superiore Consiglio di Giustizia*).

Circolare per sostituzione alla pena di morte.

« Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore

Negli Stati di Sua Maestà in Germania alla pena di morte per i delitti capitali è stata sostituita la pena della prigionia perpetua coll'impronto di una marca infame indelebile nella faccia del Condannato. Questa sarà pure stabilita nel nuovo Codice Criminale colla precisa spiegazione in quali delitti debba infliggersi; ma volendo Sua Maestà Nostro Signore che la citata pena di prigionia perpetua col mentovato impronto debba sostituirsi e introdursi fin d'ora in questa sua Lombardia, epperò avanti ancora all'emanazione del nuovo Codice, in aggiunta alle istruzioni, che in tale materia il governo ha dato al Consiglio di Giustizia colla mia de' 21 agosto dello scorso anno, comunico col mezzo di Vostra Eccellenza allo stesso Consiglio la citata Sovrana volontà, acciò sia eseguita in quei casi avvenire, ove per la qualità del delitto dovrebbe aver luogo la pena capitale a norma di codeste veglianti Leggi.

Due avvertenze però devo in tale proposito soggiungere a Vostra Eccellenza per direzione del Tribunale. — L'una, che la mentovata condanna alla Carcere perpetua importa secondo gli ordini di Sua Maestà la condanna alla Casa di Forza, ossia alle Prigioni, che si erigono nelle Case Matte di Pizzighettone, dimodochè finchè queste siano adattate potrà il Tribunale condannare simili delinquenti alla Casa di Forza, e in seguito farli trasportare all'Ergastolo. L'altra che l'ordinata sostituzione della prigionia perpetua coll'impronto della marca infame alla pena di morte per i delitti capitali lascia luogo al Tribunale n' casi li più atroci, e li più qualificati di poter condannare alla morte con

sottoporre però la di lui Sentenza alla Suprema intelligenza, e determinazione di Sua Maestà a tenore della citata mia de' 21 agosto.

Sono con perfettisima stima

Di Vostra Eccellenza

Milano 26 febbraio 1783

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
f.to WILZECK

Sua Eccellenza Signor
Presidente marchese ZENETTI »

Registratur et exequatur et pro executione datum copie Colegio fiscali et omnibus Jusdicentibus

(*Ibidem*). f.to MARANI

« Il R. Vic.o di giustizia hà dato mottivo all'eccitamento del Sup.mo Cons.o al Colleggio Fiscale sul modo dell'esecuzione della Sovrana legge che per la pena capitale sostituisce la prigionia forzata e perpetua colla marca infame e l indelibile al condannato che meritesse pena di morte secondo le vigenti leggi.

Egli ha avuta la comunicazione delle istruzioni date ai 21 del passato agosto al Sup.mo Cons.o del R. Governo, il quale si raporta a quelle nell'ordinare l'adempimento delle sovrane disposizioni, e finchè giungessero le prescrizioni del Codice criminale, che s'attende dalla Sovrana legislazione, poteva più facilmente e più precisamente del Collegio Fiscale determinare la norma d'imprimere ai condannati la marca infame surrogata alla condanna della morte.

Non avendo però il Colleggio Fiscale avuta la comunicazione delle mentovate istruzioni governative, non può che attenersi alle regole generali, dedotte dalle leggi, e dagli osservatori di quelle.

Antiquissimo fu pressochè a tutte le nazioni il costume di stimatizare i delinquenti che una tale ignominia avessero meritata. Ma avendo l'Imperatore Costantino osservata l'abuso fattone dai gentili in disprezzo di chi professava la religione cristiana ne abrogò totalmente l'uso (1) il quale ciònonostante fù repristinato in certi casi dalla legge canonica (2) e da varii Statuti.

(1) l. 2. de pœn — Cod. Theod.
(2) c. ad audientiam de crim. fal.

Ma molti scrittori, e diversi Tribunali si sono opposti all'esecuzione di tali ordinanze (1) e giustamente perchè avendo con una marca infame da restare i delinquenti in commercio cogli altri non avrebbero potuto acquistarsi il modo di vivere lecitamente per l'altrui naturale abborimento, e diffidenza.

Cessa però ogni mottivo di aver ribrezzo all'esecuzione della legge Sovrana, perchè ritenuti i condannati in una forzata Carcere sono in quella anco alimentati, e se fugono, e colla marca infame in faccia non trovano modo di poter vivere non incontreranno che quella morte, dalla quale per sola Sovrana Clemenza sono scampati, e meritamente così saranno per ogni dove riconosciuti, e discacciati, o ripresi.

La marca infame dovrebbe esser fatta coll'impronta di qualche lettera nella faccia del condannato, acciochè venga da tutti riconosciuta, ma non conviene farla sulla fronte dove colla capellatura o in altro modo si può facilmente nascondere, e più tosto conviene farla nelle altre parti più palesi della faccia, che così facilmente senza affettazzione non ponno ricoprirsi.

Quantunque sia stato trattato del modo di rendere indelebile la marca infame (2) non è in caso il Colleggio Fiscale di determinare se lo possa render tale o il fuoco, o l'incisione con qualche introdottavi tintura.

Propone dunque il Colleggio Fiscale che nella parte superiore d'una guancia del condannato s'abbia da imprimere la lettera *M* significante la morte a cui doveva sogiace, o altre lettere esprimenti la qualità della morte destinata al delinquente dalle leggi vigenti, in quel modo che più indelebile renda la surrogata marca infame.

Rimettendosi però ecc.

Mantova 17 marzo 1785

f.to MARCHESI
f.to PETROZZANI
f.to CODÈ Dissenziente

(*Ibidem*).

« Ill.mo Sig. Sig. P.ron Colmo

Oggi soltanto sono abilitato a soddisfare alla riverita premura di V. S. Ill.ma, spiegatami nel pregiatissimo di Lei foglio de' 7 dello spi-

(1) Clar. quæst. 70. in princ.
(2) Raynald. obser. Cap. 14. n. 149

rante, perchè non prima d'oggi fu messa in esecuzione l'impressione della Marca infame sulla faccia d'uno reo di delitto capitale. Fù questi condotto al Luogo del supplizio, ed ivi legato nei piedi, e nel collo ad un palo, indi messogli un'osso in bocca, e provato prima, con imprimerlo nel palo, il ferro riscaldato acciocchè non nuocesse più del bisogno, gli fù impresso sulla guancia sinistra. In appresso gli venne bagnata l'impressione con una spunga piena d'inchiostro. Il reo era assai più abbattuto prima dell'esecuzione di quel che lo fù dopo. Ho procurato anche un modello, ossia stampiglia fatta col ferro medesimo, ed è quella, che ho il piacere di acchiudere.

Con questa occasione, siccome oggi il nostro sig. P. Presidente senat. Biondi rimette a codesto Eccm.° Sig. M.se Presidente Zanetti settanta copie dell'Elenco dei Banditi nel primo trimestre di quest'anno, accusando la ricevuta delli cento esemplari di quel di Mantova, così devo pregare V. S. Illm.a a mandarne altre 200 colla possibile sollecitudine, perchè rimane sospesa la diramazione a' nostri giudici, anche feudali, per mancanza di numero, che non può essere minore di *300* ciò che potrà servire di norma anche nel tratto successivo.

Col desiderio di nuovi comandi di V. S. Illm.a ho l'onore di rinnovarmi con pienissimo ossequio.

Di V. S. Illm.a

Milano 30 aprile del 1785

Divot.mo Obbilig.mo Servid.e
ANTONIO VEROSA.

(*Archivio di Stato Mantovano — Supremo Consiglio di giustizia*).

« *Circolare ai RR. Capitano e Vicario di giustizia*

« Illm.°

4 maggio 1785

Di Commissione del Supremo Consiglio viene portato ad ogni buon fine, a cognizione e intelligenza di V. S. Ill.ma e di codesto suo uffizio di essere ora già in corso l'uso della marca infame nella faccia de' Rei di delitto capitale in adempimento della suprema disposizione partecipatele con antecedenti lettere degli 8 dello scorso marzo. La modalità e forma di tale uso consiste in condurre in pubblico, e ligato ai piedi e nel collo ad un palo, messogli un osso in bocca, se gli imprime col ferro riscaldato la stimmatizzazione sulla guancia si-

nistra, bagnata in seguito con una spugna imbevuta d'inchiostro onde resti indelebile il segno dell'infamia che porta uno scudetto rappresentante la forca due scale ed un capestro pendente. Già sono dati gli ordini per la formazione sollecita dello strumento che verrà ritenuto pei successivi casi da farne uso.

Sono con distinta stima »

(*Archivio di Stato Mantovano — Consiglio Supremo di giustizia*).

LIBERTÀ. UGUAGLIANZA.

In Nome etc.

Mantova, 26 Mietitore anno VI Rep.° (14 luglio 1798. V. S.).

Il Tribunale di Appello alle Prime Istanze Criminali

In conseguenza delle istruzioni Superiori manifestate al Tribunale d'Appello dal Cittadino Somenzari Commisario del P. E. presso i Tribunali Dipartimentali e provvisori di Giustizia, si commette a codesta Prima Istanza di non condannare in avvenire alcuno nelle cause di sua pertinenza alla pena delle sferzate e di far sospendere l'esecuzione qualora pendesse sì fatta pena contro taluno dei Ditenuti anche per Sentenza d'Appello, nel qual caso si farà carico la Pretura di prontamente riferirlo allo stesso Tribunale per quella commutazione di pena che riputerà conveniente, trasmettendo al detto oggetto il correlativo processo del Condannato.

F.to CATTANEO Cons.e F.to PANELLA Segretario

Concorda con l'originale in archivio nel fasc.° VII. N. 151. 1798

F.to GALEOTTI archivista.

La Compagnia della Morte al 10 maggio 1720 ricorreva all'Imperatore « per ottenere un certo sito sotto la capellina di questo arciducale senato ad ingrandimento della chiesolina dove ripongano li cadaveri dei Giustiziati ».

La domanda era appoggiata da Giosafat Barlaam Bianchi, soprintendente generale delle fabriche, che aveva visitato il luogo.

Quattro anni dopo essa reclamava per non poter esigere un credito di 39 lire dal Capitano della Porta Catena.

Il priore della stessa, al 26 giugno 1730, fa conoscere all'imperatore come una persona pia erasi offerta di far costrurre una lapide nuova pel sepolcro dei poveri giustiziati; ma il luogo essendo angu-

stissimo per seppellirli sarebbe stato necessario ingrandirlo; ma non avendo fondi supplicavano per aver scudi 200 cui era stato condannato un mastro di posta.

A dì 7 luglio 1736 l'Amministrazione arciducale in Mantova concedeva licenza a Giuseppe Rufetti « di poter andare questuando per questo Stato a solievo de carcerati » secondo domanda fattagli dalla Confraternita di S.ª Maria Gentile, sotto il titolo della Morte.

E questa concessione veniva rinnovata annualmente, con patente speciale. Al Bufetti, nel giugno 1744 veniva dato in successore Antonio Francesco Padovani.

Maria Teresa (27 marzo 1742) seguiva a confermare la grazia di un condannato annualmente a favore della Compagnia della Morte, stata interrotta dal 1700 per le guerre. Vidi domande della Compagnia su tal riguardo fino al 1774; ma sovente avevano rifiuto.

La Confraternita della Morte, che era anche detta di S. Giovanni decollato e di S. Maria Gentile, fu soppressa il 4 luglio 1786. Aveva allora un *attivo* di L. 1048.17.6 ed un *passivo* di L. 229.6.9. Il suo oratorio era lungo di passi 24, e largo 10, con in mezzo il sepolcro; il tutto è ora distrutto.

Nel 1769 fu ordinata la chiusura delle carceri conventuali.

Trovai prove fino al 1769 del braccio secolare richiesto dal tribunale della Santa Inquisizione per l'esecuzione delle condanne sue; ed è noto come esso fosse poi soppresso al 9 maggio dell'anno 1782.

Nel 1713 vi fu questione tra il vescovo, che pretendeva di tener bargello e sbirri speciali. Il governo austriaco fece risultare che fin dal 1609 il vescovo era stato dipendente in ciò dal Duca di Mantova; ma farà meglio conoscere la questione il seguente parere ufficiale.

« Essendo stato comandato à me infrascritto cancelliere di questa Cancelleria Arciducale per ordine dall'Eccelsa Amministrazione Arciducale dal signor segretario di Stato Risenfeldt oggi 20 marzo, portarmi dal signor Conte Carlo Maria Vialardi, come uno de signori Ministri del governo passato di più lunga sperienza per chiedergli, se sapea, avere in passato li Vescovi del suo tempo tenuto bargello e Squadra di Birri e se ricordavasi, che i vicarii Generali del Vescovato fossero stati cittadini di questa patria; In ubbidienza de sovrespressi venerati commandamenti mi sono portato dal predetto Signor Conte, a cui fatte le domande in nome della medesima Amministrazione mi ha dato per risposta al primo

capo che mai i Vescovi di suo ricordo aveano tenuto bargello nè Birri, nè aver sentito a dire, che ne avessero avuto in passato: ma un solo guardiano delle carceri del vescovato, quale non sa di certo se fosse anche stato dipendente dal Bargello della Città; E quando il Vescovo avea bisogno di braccio forte della giustizia, lo dimandava al Duca dominante, da cui gli veniva talvolta sì, e tal'ora non concesso, secondo la qualità de casi; ed essere stata attenzione particolare dei Principi dominanti di non permettere al vescovato Sbiraglia indipendente; e che in secondo luogo, per quello si ricorda, i vicarij generali tutti da lui conosciuti non sono stati oriondi di questa patria e sono stati il Biondi di Romagna, il Tinti pure forestiere, il Polenta credo di Carpi e perciò forestiere, il Nogliani del Monferrato, ed ultimamente il Simbeni di Desanzano, il quale, come altresì il Biondi sud letto, stabilitosi col tempo nel carico, hanno qui chiamate le loro fameglie, facendosene i capi cittadini per Decreto. In fede di Mantova questo dì 20 Marzo 1713.

AGOSTINO RODOLFI ».

Il 9 marzo 1782 furono aboliti gli asili sacri qual rifugio di delinquenti nelle chiese.

A dì 22 marzo 1787 fu ordinato ai giusdicenti di trattar le cause e catture degli ecclesiastici come se secolari, dando avviso dell'arresto al vescovo, e poi copia delle sentenze. Si notava che nel carcere gli ecclesiastici dovevano essere trattati « con possibile moderazione e con particolar discretezza ».

In quanto al mantenimento dei prigionieri sono notevoli i seguenti:

N. 252 — 18 febbrajo 1783.

Non convenendo per diversi riguardi al R°. Uffi°. dell' economica amministrazione militare de viveri di somministrare più oltre il pane ai detenuti miserabili nelle carceri di Mantova, la di cui spesa è a carico della Rª Camera: riflettutosi, che per supplire a tale qualità di pane riuscirebbe da una parte assai più dispendiosa la provvista, e dall'altra anche difficile il trovare, che volesse fabbricarla per un ristretto numero di tali persone giornalmente, il R. I. C. di Gov°. ha perciò determinato, che la Rª. I. P. in detta Città intraprenda una trattativa con qualche Fornaro sì rispetto al prezzo, che alle altre condizioni, il quale si assuma l'obbligo della diaria somministrazione di detto pane, sostituendo altresì all'attuale, quache mistura salubre de' grani, e con-

forme a quella, la quale sia già in uso nel Paese per l'ulima Classe del Popolo, avuto il debito corrispettivo riguardo alla vegliante pratica, quanto all'intrinseca sostanza sì rispetto al peso, che alla competenza delle Pagnotte di consueta razione, e ritenuto che il contratto, atteso la circostanza de' prezzi della granaglia nella corr.^{e} annata, venga limitato ad un certo spazio di tempo, onde poi estenderlo più congruamente all'avvenire. Sarà pertanto della diligente cura della predetta R. I. P. di conciliare, e ridurre al suo effetto il surriferito contratto, che dovrà avere il suo principio col g.^{no} p.^{mo} Ap.^{le} prossimo venturo sotto le opportune consuete cautele rapporto alla somministrazione, ed alle ricevute, che dovranno trasmettersi direttamente alla R^{a}. C^{a}. de' Conti ogni trimestre, ed anche ogni mese per la liquidazione, ed il corrispondente pagamento nella quantità, che verrà convenuta. Attenderà il prefato Consiglio d'essere ragguagliato dell'esito di questa commissione, che confida alla Sagacità della stessa R^{a} Intendenza, affinchè venga combinata la possibile economia del Reg^{o}. Erario colla buona qualità dell'alimento di detti Detenuti, prevenendola di trasmettere non meno allo stesso C^{o}, che alla R^{a} C^{a} de' Conti una copia autentica del contratto, che verrà stipulato per norma de' rispettivi atti, e registri.

f^{to} Il Conte de Vilzechs = f^{to} Pecci

f^{to} Ex Consiglio Gubernii = f^{to} Castellini

Alla R^{a} I. P. di Mantova

(*Archivio di Stato — Intendenza politica*).

Non essendosi presentato alcun oblatore all'incanto si accettò la proposta della fornara Annunziata Guastarobba di dar il pane a ragione di soldi cinque per ogni libbra. Il pane doveva essere di bella, e buona qualità e di cottura mediocre misto soltanto di poca farinella. La razione per ogni carcerato doveva essere di oncie trenta per gli uomini e di 24 per le donne in ogni giorno. Doveva essere fornito in ogni due giorni in forma di pagnotte di tale peso od anche in due pagnotte.

A dì 2 marzo 1789 essendo stato verificato dal massaro e dai carcerati della Comune che il pane somministrato dalla Guastarobba era di *pessima qualità* furono scelti due fornari per l'esame dello stesso, i quali dichiarano quel pane « essere sfornito affatto di fiore di farina.... ma impastato di pura farinella, con pochissimo levadore .... mal cotto ....

ed il valore essere di due marchette la libbra al più per essere di così scadente qualità ».

Al 22 gennaio 1791 la Guastarobba domandava lire 1,917 soldi 2 denari 6 per somministrazione di pane ai carcerati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, in ragione di soldi 7 la libbra secondo nuovo contratto.

(Ibidem).

26 Aprile 1790

Presentatosi Franco Bresciani il quale va alla questua per i Giustiziati a norma della citaz. ad esso passata viene interpellato qual sia la formola con cui chiede l'elemosina al Pubbco mercè la bussola colla quale si porta alla questua risponde

Che egli chiede l'elemosina per le anime giustiziate.

Interrogato da quanto tempo vadi per tale questua ha risposto

Che sono sei mesi giacchè prima di lui andava un certo Battista Branchini attualmente incomodato di salute.

Interrogato quante volte si porti alla detta questua ha risposto

In tre giorni alla settimana in tre diversi quartieri della Città, e così in tutta la Città stessa una volta alla settimana.

Interrogato dovi porti la bussola dopo la questua ha risposto.

Che la porta al Sig. Carlo Rebustini che abita da S. Giacomo a Porta Leona il quale tiene la cassa dei poveri.

Interrogato da chi abbia avuto l'incombenza di andare questuando colla bussola ha risposto

Essere stato il Sig. Conte Luigi Cocastelli

Interpellato se abbia avuto l'ordine da tal Cavaliere, ovveramente da altri ha risposto

Che due sono le bussole una per le anime giustiziate, e l'altra per li carcerati che la prima come è detto veniva portata dal sudo. Batt. Branchini e che l'altra viene portata da Angelo Muttoni e che esso deponente fa le veci ora dell'uno, ed ora dell'altro. Soggiunge che la veste l'ha ricevuta dal sudo Battista Branchini; e che essendo lacera è ricorso al Sig. Co. Coccastelli il quale gli ha fatto sperare di provvederne una nuova

Finalmente depone che oltre la questua nella Città viene pure questa per li Carcerati eseguita anche alle fiere di S. Antonio, delle Grazie,

di Revere e Gonzaga, in alcune solo, in altre in compagnia di Angelo Muttoni, cioè alle Grazie, e S. Antonio.

Interpellato qual sia l'emolumento che tiene dichiara che quanto alla Città percepisce la mercede per soli due giorni in ragione di L. 4 per giornata, ma che il di lui principale Batt.ª Branchini percepisce la metà del prodotto esistente nella Bussola, che in totale suol essere trenta in quaranta Lire la settimana eccettuate alcune settimane sotto le feste in cui il prodotto è maggiore. Rispetto alle fiere risponde che percepisce la metà del prodotto egualmente che la metà all'altro Angelo Muttoni il quale prodotto suol essere circa L. 150, per Bussola una fiera per l'altra.

Lettosi il fin qui deposto, ed interrogato se sia conforme a quanto il deponente ha dichiarato ha risposto punto per punto essere precisamente il da lui deposto in fede di che per non saper scrivere passa a sottosegnarsi

Segno di + di me Francesco Bresciani col quale per non saper scrivere affermo quanto sopra

(*Ibidem*).

Primo Maggio 1790.

Presentatosi Angelo Mutoni di cui al N° 59, il quale và alla questua per li Carcerati, è stato ad esso chiesto quale sia la formola con cui chiede l'elemosina al pubblico, mercè la bussola colla quale si porta alla questua.

Ha risposto

Che esso chiede l'elemosina per li carcerati della Secreta

Interrogato da quanto tempo vadi per tale questua

Rispose

Essere da quindici anni circa nel cui tempo era Bidello della soppressa Compagnia della morte

Interrogato quante volte si porti alla detta questua fra la settimana

Rispose

Una volta sola, nel Giovedì precisamente, e qualche volta non potendo in detto giorno vi si porta al Venerdì

Interrogato dove porti la Bussola dopo la questua

Ha risposto

Al S^{r} Carlo Robustini Cassiere dell' Amministrazione del Pio Istituto Elemosiniere

Interrogato da chi abbia avuto incumbenza di andar questuando colla Bussola

Ha risposto

Dal R^{o} Amministrat^{e} S^{r} C^{te} Luigi Cocastelli.

Interrogato se abbia avuto ordine dal d^{to} Cavaliere, oppure d'altri

ha risposto

Di averlo avuto dal Cavaliere direttamente, e che anzi in tempo delle fiere gli rilascia un riguardo, onde non potesse venirgli impedita la Questua.

Interrogato se siavi altro che vadi questuando con bussola

Ha risposto

Esservi quello delle Anime giustiziate per nome Battista, ignorandone il Cognome

Interpellato a quali Fiere esso vadi per la nominata questua

ha risposto

Alle quattro Principali, cioè S^{t} Antonio, Grazie, Revere, e Gonzaga.

Interpellato quale emolumento esso ne ritragga per tale questua

ha risposto

Che gli vengono pagate Lire sei al giorno dal sud^{to} Depositario Bustini tosto finita la questua

Interrogato se eguale sia il prodotto riguardo alle Fiere

ha risposto

Che dal ricavato delle Fiere, ne viene ad esso pagato la metà,

Interrogato quale sia all'incirca il prodotto della questua nelle Fiere

ha risposto

Non essere ciò a sua memoria; locchè però si potrà rilevare della R^{a} Amministrazione

Interrogato presso chi siano le Chiavi del Confortatorio

ha risposto

Esistere queste presso il succitato R° Amministrat°.

Interrogato se dette Chiavi siano mai state presso altra Persona,

ha risposto

Che furono anche presso il Guardiano delle Carceri, ma che a questo glie le ha levate in occasione della passata Festa della SS.ª Annunziata per ordine dello stesso R° Amministrat° ignorandone però la causale.

Lettosi finalmente il fin qui doposto ed interrogato se sia conforme a quanto ha egli dichiarato,

ha risposto

punto per punto essere precisamente il da lui deposto; ed in fede di ciò ha soscritto il presente Interrogatorio di proprio pugno e Carattere.

firmato — Angelo M.ª Muttoni

(Ibidem).

Istruzione per la Questua per i poveri Carcerati.

Il prodotto della Questua sarà principalmente impiegato nel sussidiare i poveri Carcerati infermi, e prestare inoltre agli altri bisognosi di tempo in tempo l'alimento della Minestra, secondo giudicherà il Pretore in vista del prodotto, e delle circostanze dei Prigionieri, permettendosi, che non ostante le vigilanti Gride, la pietà dei Giurisdizionari possa spontaneamente contribuire ai suddetti Carcerati tale straordinario sussidio.

Sarà tale Questua due volte al mese in tutta le Comunità sottoposte dal Compartimento Territoriale alle rispettive Regie Preture in un giorno di Domenica, e per mezzo del Console, avvertendo, che non si usi veruna coattiva, o molesta insinuazione.

Vi saranno due diverse chiavi alla Cassetta destinata alla raccolta di simili Elemosine, una delle quali rimarrà presso il primo Deputato dell'Estimo, e l'altra presso il Sindaco. Alla presenza dei medesimi, e del Console si leverà di tempo in tempo il danaro introitato, il quale si rimetterà colla sua specifica al rispettivo Regio Pretore, da impiegarsi nei modi determinati dal § I.

E qualora fosse nell'atto della Questua fatta l'offerta in luogo di da-

naro di qualche porzione di grano, dovrà il medesimo depositarsi dal Console nella Casa del primo Deputato dell' Estimo, o del Sindaco, dal quale si rilascierà il corrispondente Confesso, e nel rimettersi al rispettivo Regio Pretore il danaro introitato, dovrà unirsi la specifica della quantità del grano raccolto, perchè il medesimo ne possa disporre in quel modo, che crederà più conveniente; ben inteso, che il medesimo faccia tenere di tutto un esatto registro per l' opportono sfogo.

(*Ibidem*).

2411.

Libertà' **Eguaglianza**

In nome della Repubblica Cisalpina, Una ed indivisibile.

10 Termale anno VI. Repubblicano (1).

Il Tribunale Criminale di Mantova al Cittadino Commissario del Potere Esecutivo:

Con vostro invito di jeri siamo eccitati ad esternare il nostro parere sul dubbio della Contabilità se debbono pagarsi gli alimenti dei Carcerati miserabili infermi in ragione di ss. 30 o di ss. 45 giornali.

Correva la pratica di passare al carceriere li ss. 30, e nel 1796 alle replicate Lagnanze per la tenuità della Somministrazione, verificata la giustizia del riclamo, previa Consulta del Tribunale, il Governo decretò che la somma si accrescesse fino a ss. 45 di Mantova per l'alimento giornale d'ogni Carcerato infermo.

Li motivi che mossero a determinare l'aumento nel 1796 continuano tuttora anche con maggior forza. Il prezzo delle Carni è cresciuto a dismisura, e queste sono necessarie per alimentare gli infermi opportunamente, e così ogni altro genere necessario alla sussistenza. Perciò il Tribunale è del parere, che non possa farsi alcuna innovazione su tale proposito senza recar pregiudizio alli Carcerati infermi, li quali esigono li maggiori riguardi. Vi si ritorna l'originale a noi trasmesso.

Salute e fratellanza
Forti Cons.

(1) 28 luglio 1798.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

N. 8845. — Sezione I.

In nome della Repubblica Cisalpina, Una ed Indivisibile

Milano 12 Fruttidoro anno VII. Repubblicano (1).

Il Ministro degli Affari Interni, alla Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio — Mantova.

Visto il Rapporto fattosi da codesto Tribunale Criminale, e rimessomi con vostra accompagnatoria de' 13 Termale prossimo passato sul bisogno di corrispondere ai detenuti in codeste Carceri in ragione di soldi 45 di Mantova al giorno pel vitto di ciascuno di essi; trovo opportuno l'abilitarvi a tale spesa, finchè le circostanze lo esiggano, ben ritenuto, che dobbiate aver sempre sott'occhio le giuste massime d'una ben regolata economia.

Salute e fratellanza
GUICCIARDI
NARDUCCI.

L'ultimo documento su questo soggetto sia il seguente, che però oltrepassa il limite che mi sono prefisso.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Istruzioni alle Prime Istanze Criminali del Dipartimento del Mincio, per gli alimenti de' carcerati miserabili.

5 Brumale Anno X. Rep. (2).

Il Comitato di Governo ha disposto, che ai carcerati miserabili, che non hanno onde mantenersi del proprio oltre la razione solita del pane di mistura in peso d'oncie 12 per testa, sia accordata giornalmente a spese dell'erario nazionale una minestra nel modo che si pratica nella comune di Milano.

Tale minestra però è soltanto conceduta a que' ditenuti, sulla sorte de' quali la giustizia non ha per anco pronunziato, mentre per gli al-

(1) 29 agosto 1798.
(2) 27 ottobre 1801.

tri, i quali in mancanza d'opportuno luogo di castigo si tengono rinchiusi nelle carceri, non deve aver luogo questo maggior trattamento, ma deve limitarsi alla sola razione di pane di mistura in peso d'oncie 30 per testa.

Le Prime Istanze criminali di questo dipartimento stabilir debbono degli appalti per la giornale somministrazione di detta minestra ai soli ditenuti della classe sovrindicata, la quale giusta il capitolo stabilito dal Luogo pio della Carità della comune di Milano, cui per istituto incumbe la somministrazione degli alimenti ai carcerati, consistente in riso e legumi condita con lardo o con butirro, ed è limitata al peso d'oncie 28 milanesi, ritenendo che tale appalto fu deliberato in soldi 2, 6 di quella moneta per ciascuna minestra, e che in oggi è stato portato fino a soldi 3 attesa l'attuale scarsezza de' generi.

È però intenzione del Governo, che si debba lasciar luogo a quel maggior trattamento che per effetto di pie istituzioni a favore de' carcerati di qualche Comune potesse venire accordato ai ditenuti; ma dove i prodotti di queste pie istituzioni affetti a quest'onere, e le altre eventuali limosine non bastassero a cuoprire la spesa del pane e della minestra nei rispettivi casi indicati di sopra, allora il Tesoro Nazionale dovrà supplire soltanto alla somma deficiente.

Le Prime Istanze dovranno poi rimettere coi conti del pane anche quello delle minestre, unendovi per la prima volta la scrittura dell'appalto delle minestre per direzione della Commissarîa della Contabilità Nazionale nelle correnti liquidazioni.

SUSTI SEGRETARIO

Ecco alcune note intorno al vestiario dei carcerati miserabili, posteriori ben inteso al Regolamento del 1769 per le spese di vestiti e dei medicinali per i carcerati a spese della Regia Camera:

Nota.

Fattasi la visita de' Carcerati esistenti in queste R. Prigioni per il caduto mese di Giugno, sono state somministrate ai poveri ditenuti li capi di vestiti espressi nella qui unita distinta, e che se ne deve il prezzo al solito Soventore Parolari.

Questa R. Aula s'insinua alla R. Intendenza Pol. Provinciale, perchè

voglia favorire di dare gli ordini di conformità acciò il Parolari ne sia soddisfatto.

Dalla R. Aula Criminale di Mantova, li 2 Luglio 1793.

GUAIRA R. Consigliere Capo.

N. 1132.

Al Regio D. Magistrato Camerale,

Nota

I rimedi, che erano stati suggeriti dal defunto Avvocato Fiscale Barbi per applicare al vizio, che la Direzione fino dal suo principio ha rilevato esistere nell'attual metodo di provvedere, e destinare i vestimenti necessari a riparare la nudità, o a procurare colla pulizia la sanità de' Detenuti miserabili in queste R. Carceri, non potevano essere efficaci; e la Direzione che per potervi contraporre un più opportuno ripiego doveva attendere l'esito d'una maggiore sperienza, ha dovuto pur troppo convincersi, che il disordine era, ed è tale, che senza distaccarsi dalle idee del presente Sistema difficilmente si riparerebbe con frutto, ed efficacia.

In poche parole: Dalle annesse due Tabelle, che la Direzione aveva ordinate tosto che vide crescere il disordine, e che conprendono in dettaglio la spesa effettiva, l'una del trascorso anno Camerale 1792 in L. 3428.10, e l'altra del primo Semestre del corrente 1793 in L. 4411.12, che è quanto dire una triplicazione a ragion d'anno. La penetrazione del R. D. Magistrato Camerale riconoscerà dalla natura del difetto una capacità di produr sempre, anche in una diminuzione di numero di Detenuti una spesa mostruosa da un tempo all'altro, e non per altra cagione, che da o uno scialacquo dissimulato, o da una riprovevole facilità nell'ammettere delle pessime somministrazioni, o forse d'ambedue cumulativamente.

Ad evidenza se ne convince dall'incontrare nel giro di pochi Mesi, e per persone in Carcere, dove l'inattitudine poco deve contribuirvi la consumazione in uno solo Soggetto di tre, quattro, cinque, e persino sei Camicie, di altrettante Scarpe, Gabbani, Calze, Sottane, ecc.

L'umanità si dolerebbe, o per lo meno il costume in cui si è di simili somministrazioni farebbe comparire duro, e singolare il suggerimento di cessarle, ancorchè si potesse rinforzare coll'esempio delle altre Carceri della Lombardia, e di quelle delle stesse nostre Preture,

malgrado che sia inverissimile che in queste non ne venga mai la necessità: D'altronte è giusto di frenarne l'abuso, ed esso non sarà mai, o difficilmente frenato, sinchè le somministrazioni saranno fatte con robe comuni, sulla speranza semplicemente della fedeltà, e della vigilanza de' Subalterni, e che saranno accordate in proprietà de' Delinquenti.

Dopo avere molto considerato sopra i diversi metodi, che si potrebbero tentare per il più sodo, cauto, e lusinghevole de' vantaggi s'affaccerebbe quello di convertire le somministrazioni nel sistema del puro godimento, e non della proprietà, montando i Detenuti miserabili col vestiario istesso, e nulla più dei forzati nell'Ergastolo, e provvedendolo alla medesima sua sorgente.

Potrebbesi per esempio stabilire per principio, che al caso di venire detenuto un miserabile abbandonato da ogni altro soccorso estraneo, dovesse essere spogliato, all'ingresso in Carcere, dei suoi panni e vestito interamente de' panni della guardaroba criminale nella succinta foggia succennata, tenendo intanto custoditi i panni suoi propri, per riconsegnarglieli alla dimissione libera, o forzata, ovvero per alienarli all'occasione di morte a suffragio del Delinquente, o per compenso Camerale, come fosse più beneviso.

In questa guisa regolato il caritatevole sussidio sotto qualche pena all'occasione di dissipamento, s'otterrebbe la semplificazione del Sistema proveniente dall'uniformità, l'impedimento della dispersione, o della frode del cambio per l'identica qualità delle robe, una facile cautela, e controlleria tra i registri di chi ne fosse destinato alla conservazione, e somministrazione coi registri del Custode delle Carceri, e dedotta la spesa di primo acquisto, la quale non potrebbe ascendere ad entità di rilevanza, non vi sarebbe in corrente che la spesa del deterioramento, la quale pure in ragione della qualità stessa delle robe non potrebbe essere molto valutabile, e sicuramente più economica in confronto dell'odierno eccesso. Vi sarebbe anche il bene della più facile, e regolare permuta, specialmente della biancheria ai periodi che si determinassero per l'oggetto riflessibilissimo della Sanità.

Da un calcolo che si è formato sull'ordinario annual numero de' Detenuti stati soccorsi col presente abuso parrebbe necessario di fare una scorta relativamente al sesso Masculino di 80 Camicie di varie grandezze. e relativamente al femminino di 12, e di egual numero rispettivamente di tutti gli altri Capi necessari, cioè, Giubboni, Cap-

potti, Calzoni, Calze, Scarpe, e Sottane, salva la duplicazione de' Capi di Biancheria per il comodo della lavatura Ma perchè questo numero si è presentato nelle Carte, che si hanno, come continuativo per tutto l' anno, il che non è possibile, così parrebbe, che si potesse cominciare la prima montatura del Magazzino sulla base della metà, per gli Uomini, e di due terzi per le Donne.

Queste sono le idee, che la Direzione comunica al R. D. Magistrato Camerale in riscontro della sua pregiata Nota de' 30 Aprile pross. pass., e per le quali qualora dai più precisi suoi Lumi fossero riconosciute realizzabili, si farà sempre un dovere, se occorresse per metterle in pratica di concorrere con ulteriori schiarimenti.

Dalla Regia Direzione di Contabilità

Mantova 26 Maggio 1793.

SCORZA.

(*Archivio di Stato — Magistrato Camerale, fasc. 48. Allodj*).

Per quanto alle carceri espongo i seguenti:

« *Regia Avla Criminale*

Referisco io sotto scritto Custode Delle R. Carceri qualmente in questa matina io sono stato eccitato dal Ill.mo Sig. Cons. V. Capo alloggio alli Seguenti tre Capitoli ciove sè e vero che nela Comune tengano il fuoco come pure se tengano la notte Lume aceso, e se Li Carcerati sono in Libertà, o pure Legatti.

Rispondo, essere verissimo che Li Carcerati Sudetti tengano il fuoco, e il Lume aceso la notte e questo Fuoco, e questo Lume se lo mantengano li Carcerati dalle Lemosine che tirano Dalli Benefatori alla loro Finestra. Li Carcerati stano tutti Disolti, e in libertà senza esere legati e nepure si mete nesuno nelli seppi quando pero non suceda fra di loro qualche questione, o che fra loro non si parcuotano, opure che tentasero li stessi qualche rotura, o solevasione allora io ò che li pongo in una segreta oppure nelli Ceppi, e subbito ne fò la relasione a quel giudice aspetore Dove ne a tendo poi le sue risoluzioni.

Questo e quanto espongo in obbedienza Delli venerati Comandi
Mantova li 18 Genaro 1793

Giuseppe Landucci Custode

(*Ibidem*)

LIBERTÉ ÉGALITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Une et indivisible

Armée d'Italie.

Au Quartier-Général de Mantoue, le 29 Thermidor, an 5. (1) *de la République Française une et indivisible.*

MIOLLIS Général de Brigade, Comandant le Mantouan - *al Tribunale d'Appello.*

« La vostra lettera, Cittadini, del 23 Thermale mi è stata gratissima. Ho letto colla più grande soddisfazione le umane, e savie provvidenze, colle quali siete pervenuti, di stabilire una conveniente nettezza con tutte le disposizioni necessarie per mantenere la sanità dei sfortunati carcerati: il vantaggio d'un simile impegno per l'umanità sarà sinceramente il più dolce premio pei vostri cuori. Non ho potuto più tosto dimostrarvi i miei sentimenti su questo felice esito per la febbre, che mi è accaduta questi scorsi giorni.

Ricomincio i miei precedenti lavori colla più soave lusinga avendo a rallegrarmi con voi di questo sollievo alle disgrazie dei Ditenuti.

Salute e fratellanza

MIOLLIS

Per copia conforme etc.

FERRARI Speditore.

Proposta di riparazioni alle carceri

(15 marzo 1798)

Alla Carcere denominata Belvedere N° 3 Ferrate da impiombarsi i ferri corrispondenti a bucchi . . . . N. 55

Altre detta	il Giardino	N.	4 Ferrate simili e bucchi . .	N. 120
Simili »	il Paradiso	»	1 Ferrate e con bucchi . .	N. 32
» »	la Speranza	»	3 Ferrate e con bucchi . .	N. 52
» »	la pensierosa	»	2 Ferrate e con bucchi . .	N. 40
» »	il Bosco	»	2 Ferrate e con bucchi . .	N. 52
» »	la Comune per le donne	»	2 Ferrate e con bucchi . .	N. 44
» »	la Leonzina	»	2 Ferrate bucchi . .	N. 48
» »	la diamante	»	3 Ferrate bucchi . .	N. 52
» »	la Leona	»	3 Ferrate bucchi . .	N. 62
				N.° 558

(1) 16 agosto 1797.

Tutto compreso a L. 3.10 per cadeun bucco . . . . . L. 1953

Più alla Calcere detta Paradiso occorre una ferrata con corrispondente intelatura di marmo, perche non ne esiste che un in muro di pocca resistenza con tutto comprezo altre . . . . » 1300.

Nel Infermeria occorre un uscio nuovo doppio di rovero ed armato al solito per simili luoghi con una piciola ferrata nel numero opposto così tutto compreso altre . » 550.

Mantova 25 Ventoso Anno 6° Rep. In Corpo . . . . L. 3803.

N. B. che tentando un asta forse si potrà ottenere qualche ribasso

Antonio Quintavalle Ing.e

N.° 9.

Libertà Eguaglianza

In nome della Repubblica Cisalpina, Una ed Indivisibile

Somenzari Commissario del Poter esecutivo nel Dipartimento del Mincio presso i Tribunali di Giustizia

Mantova 29 Pratile anno VI era Repubblicana (1).

All'Amministrazione Centrale.

Gemono in codeste carceri nella più miserevole nudità molti detenuti, tra quali alcuni non possono per anco dirsi convinti di delinquenza. Giacchè non è ora in nostra mano di temperare l'eccessivo rigore che per parte dell'orrido e mal sano fabbricato opprime i Carcerati prima ancora che sieno giudicialmente sottomessi alla pena; accorriamo almeno con tutta quella sollecitudine che c'impone l'Umanità a ripararli dai morbi pestilenziali col rivestirli di quegli effetti che secondo la stabilita prammatica e la compatibile economia basteranno a guardarli in salute. V'inchiudo perciò la distinta delle occorrenze, e v'invito a darvi il più pronto provvedimento.

Salute e Fratellanza
Somenzari

(1) 17 giugno 1798.

N.º 10389 — Com.º I.º

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

20 Mietitore Anno VI (1).

Il Cittad.º Generale Chamberlhac ci ha fatto presente, che come i bisogni dei detenuti nelle prigioni sono incalcolabili, così necessiterebbe una Deputazione presa nella Centrale che si portasse sul luogo per vedere il misero stato quegl'infelici agitati dai rimorsi dei loro delitti e mancanti di tutti i soccorsi dell'umanità, e che facesse almeno dar aria alle prigioni, rinfrescare la paglia all'epoche prescritte; e riempire i pagliacci che sono presso che vuoti.

In conseguenza di ciò l'Amm.ne ha creduto opportuno di creare una Commissione dei qui indicati soggetti — Somenzari Comm.rio presso i Tribunali, — Franzini Amm.re — e Chinaglia Municipalista; affinchè faccia gli opportuni rilievi, valendosi dell'opera del Citt.º Pozzo.

Ve ne passa l'Amm.ne stessa la conveniente notizia per vostra norma, e direzione.

V.º FRANZINI — Salute Repubblicana.

Al Citt.º Somenzari Comm.rio del Potere esecutivo presso i Tribunali.

Simile { *All'Amm.re Citt.º Franzini.*
Al Cittadino Municipalista Chinaglia. }

(Archivio di Stato — Amministrazione politica).

REGIA DELEGAZIONE GENERALE.

Il Custode di queste Carceri Criminali, Giovanni Landucci, Umilissimo Servo di questa R.ª Delegazione Generale, mosso da' danni sofferti sotto l'intruso passato Governo Cisalpino, non meno che dal peso estraneo al suo istituto di Custode Criminale, che ora soffre ed ha sofferto per la Custodia de' Prigionieri così detti Patriotti arrestati per ordine della R.ª Delegazione di Polizia, con tutto il rispetto rappresenta.

Che dal Cessato Governo Cisalpino risente il danno di quattro mesi

(1) 8 luglio 1798.

circa de suoi appuntamenti, e più del Mensuale per detto tempo corrisposto a Cinque Secondini in ragione per ciascuno di Lire Cento trenta cinque al mese: danaro sborsato del proprio, perchè non mancasse la necessaria Custodia a' Carcerati Criminali alla di Lui vigilanza affidati, senza di che si avrebbe veduto Egli abbandonato da un momento all'altro da' suoi Subalterni e posta in pericolo la Custodia de Detenuti. La R.ª Aula Criminale può fare indubitata fede dell'esposto; e rispetto alla non ottenuta corresponsione de' Salarj, gli atti della Regia Contabilità possono far degna prova, che il Landucci non ha avuto, che un tenuissimo Acconto; senza punto percipire le razioni di Pane, Vino, Carne e Legumi somministrate nel tempo del Bloco tanto al Satelizio, quanto alla Guardia dell'Ergastolo.

Si aggiunga a questi danni il mantenimento degli Amalati sostenuti in circortanze critiche dal primo Aprile a tutto il 12. di detto Mese per l'importanza di Lire Sessantaquattro e soldi dieci Moneta di Milano.

Giunte appena in Mantova nel giorno 30 Luglio le Vittoriose Armi di S. M. Imp:le nostro Clementissimo Sovrano, che vedesi il Landucci esponente sopracaricato di altri Prigioni per oggetti di Polizia. Era già egli aggravato di un numero di Detenuti Criminali non indifferente, e fra questi per l'estiva staggione molti anche di amalati, per cui Cinque Secondini non bastando alla Custodia ed al Serviggio di tutti, fù costretto a prenderne un altro, che tutt'ora ritiene, e di addossarsi la paga di questi sopra di se. I Prigioni aumentano fino al numero di Cento quaranta circa. La vigilanza del Custode lo impiega giorno e notte, con dispendio ancora di Lumi; e quindi una Malattia di febbre putrida lo indusse quasi agli estremi; come può la R.ª Delegazione Generale rilevare dalla R.ª Aula Criminale.

Questi è il quadro, che l'Umilissimo Esponente presenta alla R.ª Delegazione Generale pe' danni e pesi da Esso sofferti, nel mentre che con tutto l'umiliazione

Supplica la Clemenza ed equità della Regia Delegazione generale a disporre perchè venga rimborsato dei suoi Mensuali attrassati come Custode sotto il Governo Cisalpino, non meno che quelli da lui sborsati del proprio a' Secondini in detto tempo; e ciò che ha speso per il mantenimento degli Amalati. Indi implora, che si abbia in considerazione il sopracarico de' Prigionieri fatti carcerare dalla Regia Delegazione di Polizia; Quattordici de' quali sono già passati alle Carcori di Castello senza che possa percipirne la sua competente mercede, come

non l'ha esatta da tanti altri miserabili ritenuti, e rilasciati dallo stesso R.° Dicastero; mediante quella gratificazione che la generosità della Regia Delegazione sarà per disporre in favore del Supplicante.
Che della Grazia ecc.

L'Umilissimo Supplicante
GIO: LANDUCCI Custode delle Reg.e Carcere Criminale.

N.° 1464.

Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo

Per quanto pregiato, e Specioso sia il titolo de' crediti vantati dal Carceriere Landucci per li Salarj de' Secondini, e per i proprj, e per il mantenimento de' Carcerati infermi, di cui è rimasto insoddisfatto nel tempo dell'ultimo blocco; è certo in ultima analisi, che questo è un debito de' Francesi, o de' Cisalpini, che non dev' essere pagato dalla Regia Camera, anche per non dare un esempio, che potrebbe suscitare tanti pretendenti, Ed è perciò, che io non posso annuire alla dimanda per la massima, che deve conservarsi inalterabile di non pagare somme riferibili ad un epoca, in cui S. M. non aveva per anche riaquistato il dominio di questi Stati.

Tanto in riscontro alla correlativa Consulta di V. S. Ill.ma de' 28 p. s. Gennaio N.° 392; e mi protesto colla solita distinta stima.

Di V. S. Ill.ma

Div.mo Obb.mo Serv.re
COCASTELLI Comm.rio Imp.le

Milano 4 Febbraio 1800.

Al Sig. Don Luigi Ironni Regio Assessore, e Delegato Interinale a Mantova

Le carceri del Castello erano sempre riservate per i militari e pei gli imputati di politica delitti.

REGIA INTENDENZA POLITICO PROV.le

Vincenzo Squarzoni Custode delle Regie Carceri di Castello Servidore Ossequiosissimo della R.a Intend.za Pol.co Prov.le fa presente come di sovente accade che il Giudice da la difesa ha rej dettenuti

nelle dette Carceri, ordinando che siano posti alla comune per potere parlare con libertà, con chi si sia.

Dunque la Carcere comune vechia ora e in servibile affato, ma si potrebbe costruire altra con pochissima spesa essendovi tutte l'occorenze della detta Comune Vecchia da trasportarsi. — Indi ha stimato happroposito l'esponente di metere in vista alla lodata R.ª Intend.za Politico Prov.le si fatta neccessità per provedere, e come meglio stimerà del Caso — Che e quanto ecc.

L'esponente
VINCENZO SQUARZONI Custode.

Ecco le indicazioni di alcuni detenuti secondo le ricevute che il detto custode dava alla consegna di ogni nuovo prigioniere.

Nel 1791 Giacomo Benati cannoniere
Girolamo Arisi
Rossi Ferdinando cannoniere nazionale

Nel 1792 Maurizio Fridapali
Melchiore Melchini artigliere nazionale
Giov. Melchiori id. id.
Raimondo Raffanini id. id.
Il Frate Pietro Antonio da Milano francescan riformato.

Il Custode Squarzoni nel Settembre 1792 domandava che le pareti delle carceri di Castello fossero imbiancate perchè erano molto nere.

Nell'agosto del 1793 erano carcerati in Castello dodici francesi e l erano custoditi da Guardia militare.

Lo Squarzoni, ferrarese, per arresto arbitrario e disprezzo alle autorità civili, fu nel 1798 destituito e gli successe certo Antonio Ghirardo. Aveva allora lo Squarzoni 57 anni, con moglie e due figli e da 30 anni stava in Mantova.

N. 1846.

Al Cittadino Generale Chambarlhac Comandante la Città e Fortezza di Mantova.

8 Mietitore, anno 6 (1).

In riscontro alla vostra lettera di questa stessa data, la Municipalità vi fa presente di aver già trasmessa all'Amministrazione Centrale l'oc-

(1) 26 giugno 1798.

correnza per le Prigioni di San Giorgio per avere le di Lei risoluzioni. Tosto che le saranno queste pervenute, si farà essa tutta la premura di darvi il corrispondente adempimento, di concorrere in quanto da lei dipende al sollievo dei detenuti nelle Prigioni medesime. Intanto ha il piacere di augurarvi e protestarvi.

(S. F.)

LIBERTÉ (L. S.) ÉGALITÉ

N. 181.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Armée d'Italie.

Au Quartier Général de Mantoue, le 8 thermidor, an 6.ème (1), *de la République Française une, et indivisible.*

J. CHAMBARLHAC Général de Brigade, Commandant la place et forteresse,

Aux Citoyens composant l'Administration Municipale de Mantoue.

Je vous ai fait part, Citoyens, du peu de ressources, ou, pour mieux dire des cruelles privations qu'é prouvaient les déténus dans les prisons de St. Georges; le tableau frappant que j'en avais exposé à vos yeux, m'avait paru suffisant pour m'assurer de tout votre zèle et de votre sensibilité à concourir à adoucir autant qu'il est possible l'affreuse position de les malheureux, partie sont peu-t-être coupables mais dans le nombre il peut rentrouver de très innocents; quels reproches ne peut donc point de faire un cœur sensible, lorsque quoiqu'il soit en son pouvoir, il n'allège point les maux qui peuvent affliger l'innocence opprimée.

Une fois pour toutes, plus de delai, occupes-vous des mesures secourables et urgentes, et rendes m'en compte de suite.

Salut fraternel
f.to CHAMBARLHAC.

Il 20 ottobre dello stesso anno risulta che la scabbia serpeggiava nelle carceri di Castello, e perciò si dovette cambiare nove paglioricci.

(1) 26 luglio 1798.

Il custode Ghirardi al 21 ottobre 1799 faceva conoscere che l'acqua del pozzo nell'interno delle prigioni di Castello era fetente, affatto inservibile e fu provveduto.

Le seguenti ci faranno vedere di nuovoin uso le vecchie prigioni di Pradella e Cerese, che abbiamo conosciute; e adoperarsi anche quelle vescovili da più anni chiuse.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
All'Amministrazione Municipale di Mantova.

L'Aula Criminale.

25 Germinale, anno VI. Rep. (1).

Queste Carceri sono appena suscettibili di settanta ditenuti, ed oggi in esse ne sono chiusi cento e sei, li quali possono accrescersi moltiplicandosi a dismisura li delitti più gravi, e più enormi.

Tra questi Carcerati si ritrovano ventun Soldati e sei altri ditenuti d'ordine del Cittadino Comandante della Piazza.

Cercandosi d'interessare il Cittadino Comandante a traslocare le dette persone Militari e ritenuto essere pur ridondanti di ditenuti le Carceri di Castello si è proposto al medesimo di far uso delle Carceri che devono esistere a Porta Pradella, a Porta Cerese, e nel Vescovato. Il Cittadino Comandante ha gradita la proposta invitando però il Consigliere Capo dell'Aula Criminale ad insinuarsi alla Municipalità per l'adattamento delle dette Carceri alle due Porte della Città, e Vescovato.

Cittadini, trattasi di operare alla salute di un numero di Uomini, li quali devono essere custoditi, non gettati nei tormenti, ed esposti ad inevitabili infermità.

Trattasi d'impedire le malattie, che facilmente divengono epidemiche particolarmente nella imminente stagione estiva, e che dal centro della Città possono diffondersi ad infettare tutti li Cittadini.

Trattasi per ultimo, che nel momento in cui vi si fa noto questo frangente, si fa luogo nei rispettivi Confessi Processuali alla spedizione di molti mandati di arresto contro Persone Legittimamente indiziate di aggressioni, e perfino di assassinio. Sarebbe oltremodo pregiudizievole alla pubblica causa, che venisse differita anche per pochi momenti

(1) 14 aprile 1798.

l'esecuzione di queste Catture nella circostanza singolarmente di vedere moltiplicati straordinariamente i delitti. V'invito ad occuparvi di tale oggetto colla maggiore intenzione e sollecitudine.

Salute, e fratellanza
VALESTRO PRESIDENTE.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
Il Tribunale Criminale di Mantova

6 Fiorile, anno VI. (1).

All'Amministrazione Municipale.

Nel dì 25 dello scaduto Germinal vi si rappresentò, Cittadini, di essere ripiene queste Carceri a dismisura, di essere penosissima la situazione de' Carcerati, di temersi malattie epidemiche fatali alli detenuti, ed anche alla Città, di essere anche rinchiusi e soldati, ed altri d'ordine del Comandante della Piazza, li quali potevano essere trasportati in altre Carceri od alle Porte di Pradella, e di Cerese, od in altri luoghi.

Si sono aumentati li detenuti fino al numero di cento trenta. Esala già dalle carceri un fetore mefitico, da cui vengono anche gravemente disturbati gli Giudici, e gli Uffiziali che devono tutto giorno esistere negli Uffizi per accudire al disimpegno degli affari pubblici. Li Carcerieri, il Medico, il Chirurgo, tutti riclamano, e tremano per la propria, e per l'altrui salute, e vita. Finalmente anche il Tribunale Revisorio nella sua Sala ha risentiti questa mattina gli aliti fetidi che si spargono dappertutto, ha chiesta ragione di tal disordine, ed informato delle proposizioni già fatte ha ingiunto al Tribunale Criminale di replicare colla maggior forza li stimoli alla necessaria provvidenza.

La vostra umanità, il comune interesse, la cura anche delle vostre vite vi faccia solleciti, Cittadini, a provvedere a tanto disordine. Noi non avvemmo a rimproverarci di aver mancato ai nostri doveri; sia corrispondente il vostro Zelo alla urgenza, la quale potete verificare con una regolare visita de' vostri Uffiziali di Sanità.

Salute, e Fratellanza.

FORTI CONS.e

(1) 25 aprile 1798.

Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio, 1798.

In conformità del pregiato comando de' 27 Germinale attergato al-l'Esibito N. *5421 Com. I.*, che in uno coll'allegato qui unito ritorno, sonomi data la maggiore premura, per visitare le Carceri di Cerese, Pradella e Vescovato; onde evitare la epidemia, che nella calda stagione potrebbe nascere dal sovverchio numero dei Prigionieri; ma una grande difficoltà ho incontrato nel rinvenire le chiavi delle prigioni suddette di Cerese, e Pradella, come consta dal mio rapporto 7 corrente; in cui subordinai, essere necessario rivolgersi al Cittadino Comandante del Genio, per ottenere dette chiavi, e questo veduta jeri la lettera della Amministrazione Centrale, ha dichiarato non poter esso permettere tale visita, essendo detti locali occupati pel servigio delle Fortificazioni, come da sua lettera da me rimessa al Cittadino Amministratore Basilli.

Per puro azzardo ho ritrovato aperta la Carcere di Porto, che non ho mancato di attentamente esaminare, e per ridurla servibile vi occorre una spesa non minore di L. 1684; come dall'annesso dettaglio; e non potrà contenere più di 6 in 8 persone.

Ho visitate le tre piccole carceri del Vescovato, e per queste non ho giudicato conveniente di rilevare la spesa occorrente a ridurle servibili; 1°, perchè sono esse troppo anguste, e fra tutte non conterrebbero, che 9 persone circa; 2°, perchè da molti anni sono abbandonate, e quindi una non lieve spesa vi occorrerebbe, ed a rinnovare le ferrate, e ad assicurare li muri, uno dei quali ha patito, come vedesi da una fenditura esistente tra esso, ed il volto; 3°, perchè fra esse Carceri ve n'è una a solaio, e non sono della maggior sicurezza, perchè servirono di semplice correzione; 4°, perchè all'ingresso di dette Carceri stanno continuamente gli addetti ai Magazzeni di Paglia, e di legna colà esistenti.

Io sarei di subordinato sentimento, che a risparmio di spese, ed a sicurezza della pubblica salute, ed a sollievo ancora dei detenuti, si potrebbe da questi separare quelli, li reati dei quali sono già contestati, ed assicurando li medesimi con una mediocre catena, inviarli a lavorare od alle fabbriche, od alle fortificazioni, finchè è terminato il tempo della loro condanna.

Salute e rispetto.

Mantova 9 Fiorile, anno VI. Repubb.

FRANCESCO FINOLLI Ingeg.

Anche la *gabbia* della Torre degli antichi Bonaccolsi ebbe le sue vicende in questo secolo; eccone le prove assai curiose:

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Amministrazione Centrale.

Tra li segnali esterni d'implacabile Tirannia che li hà mai sempre per l'addietro governati, esiste tuttora sopra una Torre di questa Città una Gabbia di ferro in cui, come si racconta, si esponevano al pubblico le Teste, ed anche li Uomini Condannati. È stato ordinato con pubblico avviso a tutti i Cittadini, che nel più breve termine levassero dalle loro Case tutti gli Stemmi, ed altri Emblemi allusivi all'antica Tirannia, e Feudalità. Dal Cittadino Girolamo Guerieri proprietario della Torre di cui parlo non è stato fin qui eseguito l'ordine che è stato pubblicato. Io come ben sapete hò bisogno di ferro per questo Ergastolo, e specialmente di ferro grosso. Tanto l'intellatatura, che le Cicogne che sostengono la stessa, sono pure di ferro grosso.

Chieggo adunque a Voi il permesso di farla levare in adempimento della legge, lasciando al Proprietario aperta la via, ad esporre le sue ragioni.

Salute, e Rispetto.

Mantova 5 Messidoro anno VI. Repubblicano (1).

PAOLO POZZO.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

All'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio.

Il Cittadino Girolamo Guerrieri.

Sopra la vostra lettera 7 Mietitore anno VI. (2) Repubb. Comitato primo N. 9436 deve sottoporre alli savj vostri rifflessi, che se la di lui Gabbia di ferro anticamente apposta alla di lui Torre acquistata con il prezzo dei suoi sudori da Lodovico Guerrieri suo Antenato l'anno 1526, del quale Esso è legitimo Erede, la considera un segnale più d'infamia che di Tirannia; e perciò come si è addatato

(1) 23 giugno 1798.
(2) 27 giugno 1798.

sempre alli ordini Superiori, ed avendoli con rassegnazione sempre eseguiti vi rende inteso, che si addata anche a questo incomodo, e vi eccita nello stesso tempo di avvisare l'Architetto Pozzo, che eseguiti li vostri ordini a vostre spese, facci porre la suddetta Gabbia nell'abitazione del medesimo Cittadino Girolamo Guerrieri, mentre Esso ha appunto occorrenza di servirsi di quel suo Ferro per incassarlo nelle Finestre dei suoi Granari di Castiglione Mantovano per così garantirsi dalle continue ladrerie della Campagna; come pure d'avvertirlo, che nel levarla qualunque danno risulti alli sottoposti Tetti debba risarcirlo; contro li quali danni protesta nel maggior valido modo, che è quanto.

Frattanto vi auguro

Salute, e Rispetto repubblicano
GIROLAMO GUERRIERI.

LIBERTA EGUAGLIANZA

Amministrazione Centrale.

Mi è stato finalmente permesso dall'Agente de'Beni nazionali di far levare dal Sominario Vescovile le due ferrate, che vi hò richieste li 29 Pratile prossimo passato, e vi faccio sostituire alla finestra inferiore di detto Seminario altra ferrata di minor peso, e di ferro sottile che non mi occorre nell'Ergastolo. Sebbene, o Cittadini mi abbiate ordinato con lettera 7 corrente N. 9436 Comitato I di far levare dalla Torre del Cittadino Girolamo Guerieri la Gabbia di Ferro che vi esisteva, ora doppo l'avviso che gliene hò datto al proprietario stesso la trovo fatta levare dal medesimo, ma non consegnatà all'Ergastolo. Dovette dunque ritenere, che il segnale d'antica barbarie stà tuttora in mano di un Ex-Nobile, che a quest'ora l'averà fatta smarire.

Salute, e Rispetto

Mantova 19 Messidoro anno 6to Repubblicano (1).

PAOLO POZZO.

In fatto, come diremo altrove, il Guerrieri tenne nascosta la gabbia e finito il governo francese la rimise a suo luogo.

---

(1) 7 luglio 1798.

Un nuovo carcere sorse in sul finir del secolo XVIII del quale è necessario dar qualche cenno a compimento di questo lavoro sulle carceri mantovane a tutto il secolo XVIII.

La Giunta di Governo, a dì 17 agosto 1792, domandava al Magistrato camerale il parere sulla convenienza di costrurre un ergastolo in Mantova o di seguir l'uso di mandar i condannati all'ergastolo di Pizzighettone. Dai dati statistici presentati risulta che dal 1783 a tutto il 1791 i condannati mantovani, spediti al detto ergastolo erano stati 448. Nel 1794 la questione era ancora pendente; intanto ne era stato istituito uno intinerale.

L'architetto Pozzo dovendo far pulire le fosse del castello domandava a dì 14 agosto 1793 di adoperare per tale lavoro i dodici condannati che si trovavano nel provvisorio ergastolo.

Il Commissario del potere esecutivo del Dipartimento del Mincio proibiva (2 aprile 1798) che i condannati dell'ergastolo servissero a lavori di privati « con detrimento notabile della Patria che spende non poco per mantenerli ».

A dì 23 aprile 1798 si annunziava l'arrivo in Pizzighettone di 50 forzati bresciani destinati all'ergastolo di Mantova. Ed ecco ancora nella seguente un esempio di lavoro pubblico speciale di questi condannati.

N. 523.

LIBERTÀ — EGUAGLIANZA

Repubblica Cisalpina

Mantova li 11 Nevoso — Anno VII. (1) Era Repubblicana.

L' Ispezione all' Ergastolo Nazionale.

All'Amministrazione Municipale del Dipartimento del Mincio.

Tutti li condannati disponibili sono stati da quest'Ispezione destinati al ripulimento delle Contrade di questa Città, tranne li 13 dell'Ospitale Militare, e quelli di Cittadella, oltre altri cinque accordati ancora per domani all'Appaltatore della polizia delle Contrade del Ghetto, ed alli rioni sonosi quindi fissati N. 62 Forzati, che si è tutto il numero

(1) 31 dicembre 1798.

disponibile, essendosi ritenuti solo quelli, che abbisognano per la pulizia del Luogo, per l'assistenza agli Infermi, e per la Cucina.

Nel rendersi così intesa l'Amministrazione Municipale in evasione della di lei eccitatoria di questa data N. 4733. Comitato II. si trova altresì nella necessità di rappresentarle, che fino dall'altro giorno erano a disposizione delli Ispettori di Polizia altri 18 Condannati, oltre li soliti, ma che furono questi rimandati per non avere pronti li ordegni; dal che potrà comprendere, che il difetto non procede dall'Ispezione, la quale anzi bramerebbe poter far sortire ogni giorno tutti li Condannati che sono in istato di poter travagliare affine di mantenerli al possibile sani, respirando miglior aria, ed avendo anche la minestra di più da cibarsi.

Salute, e rispetto

f[to] FRIGERI Ispettore.

All'Amministrazione Municipale del Dipartimento del Mincio.

Dell'Ispettore all'Ergastolo — Mantova.

A dì 20 agosto 1799 si domandavano due vasche di legno per più pronta guarigione dei molti condannati affetti di scabia, secondo il parere del chirurgo.

La Regia Delegazione G[le] notando che fin dal 1797 vi era il progetto pel quale « li condannati potessero rendersi operosi nell'interno dell'Ergastolo con lavori di mano onde impiegarli utilmente e per l'erario e per i medesimi, le passate vicende non avendo permesso l'esecuzione; finalmente si ritornava allo stesso essendo pronto il mercante Carlo Bustini di dar loro la filatura della lana », ne presentava quindi il progetto (5 X[bre] 1799). — E con esso fo punto.

VI.

Lo stato attuale delle antiche prigioni mantovane

Le carceri, già annesse al Palazzo della Ragione fin dai tempi, in cui Mantova reggevasi a comune, sono ancora in parte nello stesso luogo, ma andaron soggette a tante trasformazioni che ben poco oggidì serve a darci un'idea del loro stato antico.

La torre del Comune, più volte accennata negli statuti con carcere sotterranea, manca di questa, soltanto in alto presenta ancora una cella,

che serve tuttodì di carcere di rigore. È larga sei passi e lunga altrettanto, con un finestrino munito di tre ferrate distinte oltre una graticella esterna. Al pian terreno sonvi celle più larghe ma oscurissime, mancando di finestre; devono esser state le *orbe*, le quali talvolta abbiamo vedute accennate; ma anch'esse subirono trasformazioni interne.

La nomenclatura carceraria ancora viva nel 1798, come di prigioni dette *Paradiso*, *Pensierosa* ecc. ecc. oggidì è affatto scordata dagli agenti carcerari, da me interpellati nelle visite fattevi. Chiamano *La Tomba* le due celle oscure; ma è nome moderno.

Visitai pure la torre della Gabbia, in proprietà oggidì dell'ex deputato Cadenazzi; ma indarno cercai tracce di carcere del tempo dei Bonacolsi. La Gabbia proscritta dalla Repubblica francese riprese il suo posto col ritorno del governo austriaco; essa misura centimetri più o meno, un metro di larghezza, uno e 16 di altezza e due metri di lunghezza. I Guerrieri abbellirono internamente la torre con affreschi, riducendola a belvedere, così scomparvero le iscrizioni antiche, se ve ne furono.

Invano feci ricercare le carceri vescovili, ancora ricordate nel 1798, più nessuno ne ricorda l'ubicazione. Mi portai a visitare i sotterranei del convento di S. Domenico, edifizio occupato da amministrazioni militari, per trovarvi le prigioni della santa Inquisizione; ma seppi colà che, ora sono pochi anni, per guasti da inondazioni fu creduto necessario riempire o murare le celle da me cercate.

In altri conventi soppressi, passati ad industriali, che ridussero ogni cosa a loro utilità, sarebbe stata fatica sprecata il ricercar prigioni disciplinari.

I sotterranei del castello di Mantova, parte sono tenuti dall'Artiglieria e parte appartengono all'Archivio di Stato, il quale occupa pure le quattro torri del castello.

Nella parte in consegna all'Artiglieria le carceri cellulari furono convertite in androni, capaci a contenere i depositati carri ed affusti. Restò intatta una prigione, detta il *Paradiso*, forse perchè meno tetra in paragone delle altre, la quale doveva contenere per l'ampiezza più carcerati. Le pareti, i davanzali della finestra, lo spazzo medesimo sono gremiti di iscrizioni e di nomi per lo più incisi. Le più notevoli sono due, una in latino ed altra in italiano, di un Michelangelo Galupi, soldato della guardia, che ricorda esser stato imprigionato al 12 giugno 1700 ed esserne uscito a dì 7 agosto dello stesso anno. Scaglia contu-

melie contro chi fu cagione della sua prigionia e su chi primo diede il nome di Paradiso al suo carcere.

Un Antonio Rossi veronese scrisse in più luoghi il suo nome e talvolta aggiunse l'anno 1658.

Altri nomi portano segnati gli anni 1725, 1736, 1741, 1755.

Nella parte dei sotterranei spettanti all'Archivio di Stato esistono ancora due celle, attribuite ad Agnese Gonzaga ed al suo drudo, forse perchè la prima fu decapitata poco lungi dal luogo, ove esse si trovano oggidì.

In quella dunque, detta volgarmente prigione di Agnese, assai oscura, si vedono traccie di molte iscrizioni; ma i ripetuti intonachi di calce e l'umido, che staccò e stacca degli strati, produsse tal confusione grafica da non potersene più avere alcun costrutto. Forse antica può essere una incisa, che ripetutamente ricorda *Caietanus Antonius Gallus*. Altri nomi ignoti portano gli anni 1722, 1734.

Quella attribuita all'amante di Agnese Gonzaga è la sola che può dare una giusta idea delle carceri cellulari antiche. È rivestita come i pozzi di Venezia di lastroni di pietre tenuti fermi al muro da grosse spranghe di ferro nel mezzo. È larga metri 1.94, lunga 2.85 e alta 2.37, con un finestrino largo metri 0.42 e alto 0.62; ed aveva in un canto un buco per gli escrementi. La porta è alta 1.66, larga 0.68.

Nella volta e in una parete, non foderata in pietra e lungo le spalliere della piccola porta, vi sono molte iscrizioni, ma per le accennate cagioni di ripetuti intonachi, sono di incompleta lettura. La più importante sarebbe la seguente:

Santissima Nociada Maria
Chon la vostra . . . . .
Santissima Pie . . . . . .
levate il povero
Biaggio Garghi da queste . . . .
Che fu messo presone a cast . . . . .
Causa dun altro . . . lui l'anno 1667
. . . .

Nella guardiola o luogo, ove stavano le guardie, consistente in un gran camerone, ove si vedono ancora la cappa del cammino e residui di pitture, già figuranti la madonna, il crocefisso ecc. si leggono moltissime iscrizioni per lo più di soldati o di guardiani e anche di qual-

che carcerato, quasi tutte del secolo scorso. La più antica, più o meno leggibile, sarebbe la seguente:

« 1620, a di 13 Gennaro
fu fatto prigion
Gio. Boneti . .. . .
Dal Sign Mar Alfon . . .
Fu conduto . . . .
sopra in bon loco fu ....
a di 8 set . . . 1624 scapa . . .
poi . . . .

Vi sono nomi con gli anni 1632, 1673, 1729.

Delle torri e delle carceri politiche moderne, che stanno nel castello diedi la descrizione nel mio lavoro intitolato *Le carceri politiche del Castello di S. Giorgio in Mantova*, pubblicato nel 1883.

Demolite e ricostrutte le porte e le rocchette, nulla più colà lascia scorgere di quelle carceri, dette Pradella, Cerese, Pusterla ecc.

Poichè scomparvero i monumenti edilizi carcerarii, le mie ricerche archivistiche diedero in sostituzione quelli scritti, cioè un infinità di documenti, che per la prima volta vengono in luce e spero che gioveranno a darci un'idea delle carceri, dei carcerati e dei carcerieri in Mantova nei secoli passati.

Correzione.

La lettera del 18 febbraio 1507, che si legge a pag. 52, attribuita al celebre armaiuolo Caremolo, è invece di Bernardino Messaglia di Vimercate, pure distintissimo armaiuolo.

AVVISO

(Anno XX — 1890)

RIVISTA
DI
DISCIPLINE CARCERARIE

IN RELAZIONE

CON L'ANTROPOLOGIA, COL DIRITTO PENALE CON LA STATISTICA ECC.

E

BULLETTINO UFFICIALE

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

DIRETTORE

Comm. M. BELTRANI-SCALIA

DIRETTORE GENERALE DELLE CARCERI

Cav. GIUSEPPE BARINI, Capo Sezione nel Ministero dell'Interno; Redattore responsabile ed Amministratore
Cav. ARISTIDE BERNABO' SILORATA, Ispettore di Circolo delle Carceri; Redattore

CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE

La **RIVISTA** viene in luce in **Roma** il 16 e l'ultimo di ogni mese.—Il fascicolo che esce il 16 contiene il solo **BULLETTINO**. — Le due parti consteranno, in complesso, di 864 pagine almeno all'anno. — L'abbonamento è obbligatorio per un'annata ai seguenti prezzi:

Per l'intera RIVISTA:	Per la sola PARTE TEORICA:	Pel solo BULLETTINO ufficiale:
Italia (franco di posta) L. 10 00	Italia . . . . L. 7 50	Italia. . . . . L. 3 00
Francia, Germania, Inghilterra e Svizzera. » 15 00	Francia, Germania, Inghilterra e Svizzera . » 10 00	Un fascicolo separato, contenente il solo *Bullettino*, cent. **50**.
America . . . . » 20 00	America . . . . » 15 00	Un fascicolo contenente *Bullettino* e *parte teorica* L. **2**.

AVVERTENZE

Gl'invii alla *Rivista* di articoli, valori, reclami, comunicazioni, libri, stampe, ecc. non dovranno assumere mai carattere di corrispondenza ufficiale, ma conservar sempre forma privata, ed essere indirizzati: alla **Direzione della Rivista di discipline carcerarie, ROMA.**

La Direzione rifiuta tutto quanto non giunge franco di porto.

Le ricevute dei prezzi di abbonamento si pubblicano sulla copertina.

La vendita delle raccolte complete delle precedenti annate si fa dalla *Rivista di Discipline Carcerarie* ai seguenti prezzi: *Rivista* — Annata 1ª e 3ª (1871 e 1873) L. 20; la 2ª, e dalla 4ª alla 19ª inclusiva, L. 12 per ciascuna annata.

Per i numeri separati, raccolte di *Parte teorica* o di *Bullettino*, la Direzione si riserva facoltà di contratto.

LA QUESTION DES OCTROIS

PAR

H. BERTHÉLEMY

Professeur à la Faculté de Droit
de l'Université de Paris.

Extrait de la REVUE DE PARIS du 15 Février 1899.

PARIS
IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE CENTRALES DES CHEMINS DE FER
IMPRIMERIE CHAIX
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE TROIS MILLIONS
Rue Bergère, 20
1899

LA QUESTION DES OCTROIS

C'est à l'abolition des octrois qu'a été consacrée, en 1893, une des dernières séances de la cinquième législature républicaine. Avant de retourner devant leurs juges, les députés avaient voulu témoigner du souci qu'ils avaient de réformer un des vices les plus impopulaires de notre régime fiscal: ils avaient décidé que les communes auraient « le droit de remplacer leurs octrois par des taxes directes ».

A la vérité, cette formule vague n'augmentait en rien la liberté d'action des communes. Nulle part et jamais les villes n'avaient eu l'obligation de s'entourer de barrières; partout et toujours celles qui avaient créé des octrois avaient gardé la faculté de les supprimer. Il est vrai qu'elles n'usaient pas de cette faculté, — apparemment parce qu'elles l'ignoraient, pensaient peut-être les députés. — Voter un texte pour la leur rappeler était peu conforme aux usages parlementaires: on ne fait pas des lois pour rappeler aux gens qu'ils ont tel ou tel droit. On fit donc comme si le droit n'avait pas existé dans le passé, et l'on proclama qu'il existerait pour l'avenir.

Est-il besoin de dire que les villes mieux informées ne supprimèrent rien du tout? Les « suppressionnistes » se mirent à crier plus fort que jamais que, si les communes ne supprimaient pas leurs octrois, ce n'était pas faute d'en avoir

le droit, mais bien parce qu'on ne leur en fournissait pas le moyen. Malheureusement, on attendit quatre ans pour écouter leurs doléances, et l'on ne songea à mieux faire qu'alors que le temps manquait pour discuter sur l'opportunité de la réforme et sur la meilleure manière de la réaliser.

Il fallait trouver, cependant! Cette fois, en effet, ce n'était plus seulement ceux de Paris et de Lyon qui se montraient exigeants; c'étaient surtout ceux de Narbonne et de Montpellier. Le Midi s'était levé, et il invoquait, d'une voix si impérieuse, un argument si convaincant — la *mévente* des vins — que personne n'eut le courage de lui tenir tête. Ceux-là mêmes qui jugeaient plus sage d'attendre qu'on eût le temps de réfléchir tinrent à proclamer la légitimité des réclamations du Midi. Et il advint ainsi qu'on manifesta de nouveau, deux jours avant la clôture de la session, comme avait manifesté la Chambre précédente. Cette fois, malheureusement, la manifestation fut moins anodine : elle ne consistait plus à permettre de supprimer quelque chose qu'on n'avait jamais été contraint de garder; on enjoignait aux communes de réduire leurs droits d'octroi, sans leur fournir le moyen d'y substituer de meilleurs impôts. Tel fut le résultat de la loi du 29 décembre 1897.

Cette loi, aujourd'hui la base nécessaire de toute discussion sur la suppression de l'octroi, n'a qu'une portée restreinte. Elle ne s'applique qu'à peu de taxes et ne s'impose qu'à peu de villes. Elle réduit les seuls droits sur les vins à un tarif maximum nouveau; les seules villes qu'elle mette dans l'embarras sont celles dont les droits sur les vins excédaient ce tarif réduit : trois cent quatre-vingts communes devaient, avant le 1^er^ janvier 1899, avoir opéré la réduction prescrite; cent cinquante-deux n'ont pu se soumettre. Les taxes de remplacement qu'elles ont proposées étaient tellement inacceptables qu'on a dû légiférer une fois de plus pour ajourner à un an l'exécution de la mesure.

Ce délai suffira-t-il pour qu'on trouve ce qui est introuvable? Non, sans doute! On reconnaîtra bientôt, si le bon sens l'emporte, que la loi de 1897 n'a été qu'une funeste réclame électorale, qu'il n'en peut sortir aucun bien, qu'elle peut engendrer beaucoup de maux. On l'abrogera; un projet

en ce sens est déjà déposé. Avant d'examiner ce qui pourrait être fait de mieux, il n'est pas sans intérêt de dire pourquoi la loi de 1897 ne saurait être trop sévèrement jugée. Il y a, de cet examen, d'utiles leçons à tirer.

***

Cette loi n'a pas été faite en faveur des habitants des villes; on a dit et redit dans les deux Chambres qu'il s'agissait avant tout de venir au secours de la viticulture. Cela a été affirmé par M. Bardoux, et par M. Cochery, et par M. Mas, et par M. Cot, et par M. Guillemet, et par M. Berry. C'est à la mévente des vins qu'on veut porter remède. Les viticulteurs ne vendront pas plus de vin, puisqu'ils vendent tout leur vin; mais ils vendront leur vin plus cher quand il y aura moins de droits à payer.

Certes, je ne prétends pas qu'on ait tort de vouloir aider nos paysans. Mais je me demande, tout d'abord, pour quelles raisons on a l'idée de les secourir avec l'argent des citadins seuls, au lieu d'employer à cette fin l'argent de toute la France. « Le meilleur remède à la mévente des vins, dit M. Guillemet, c'est l'abaissement des droits d'octroi. » — Un autre remède, pourtant, serait au moins aussi efficace, c'est la suppression du droit d'entrée qui se perçoit de la même manière. Pourquoi n'y pas recourir? Et comment cette idée-là, si simple et si juste, n'est-elle pas venue à MM. les députés de Paris? Qu'ils tiennent à dégrever les viticulteurs, nous le voulons bien; mais il est au moins singulier qu'au lieu de les dégrever à l'aide de nouvelles taxes demandées à tout le monde, ils préfèrent les dégrever à l'aide des taxes payées par leurs seuls électeurs!

Je sais bien qu'ils entretiennent cette illusion que les Parisiens en profiteront. Ils disent aux viticulteurs : « Vous vendrez plus cher quand il n'y aura plus d'octroi », et ils disent aux Parisiens : « Vous achèterez moins cher parce qu'on ne vous fera plus rembourser l'octroi. » Et, comme ils ne parlent pas en même temps aux uns et aux autres, ils espèrent qu'on n'apercevra pas la contradiction. Les Parisiens ne sont pas assez naïfs pour s'y laisser prendre; ils ont entendu raconter

que, lorsque l'octroi de Bruxelles a été supprimé, en 1860, le prix des denrées n'a pas baissé. Ceux qui n'ont pas gardé ces souvenirs historiques se rappellent, à défaut, une expérience personnelle : ils savent qu'en 1881 la Ville et l'État se sont entendus pour abaisser de 5 francs par hectolitre les droits sur le vin. Le litre de vin ne s'est pas vendu un centime moins cher.

La loi de 1897, au moins, apportera-t-elle à la viticulture le Pactole qu'on lui promet? Les vignerons aussi seraient bien naïfs s'ils escomptaient ces avantages; pas plus que les Parisiens ils ne profiteront des millions de droits supprimés. Alors, où donc ces millions passeront-ils? On le sait bien à la Chambre, mais on n'a pas osé l'avouer : ils resteront aux intermédiaires, c'est-à-dire aux marchands de vin. Les marchands de vin sont devenus les vrais maîtres de ce pays, et nos représentants n'ont rien à refuser à ces enfants gâtés du régime parlementaire. En ce triste temps où chaque jour nous révèle de tristes choses, il n'en est peut-être pas de plus vraiment triste, au fond, que la constatation de l'omnipotence chaque jour grandissante du marchand de vin.

C'est en pensant qu'elle ne profiterait qu'aux marchands de vin que j'ai dit de la loi de 1897 qu'elle ne pouvait faire que peu de bien. J'ai ajouté qu'elle ferait beaucoup de mal; à vrai dire, elle menace tout le monde. Le Conseil municipal de Paris s'était imaginé tout de suite qu'il pourrait circonscrire le fléau et faire peser le plus gros des nouvelles taxes sur une catégorie de gens qu'il regarde comme bons... à ruiner : les propriétaires. Croit-on de bonne foi que la propriété parisienne, déjà si lourdement chargée par les expédients qu'on invente chaque jour dans les bureaux de la préfecture pour la tondre plus sûrement, soit capable de porter ce nouveau fardeau? On ignore donc que pour beaucoup la propriété est une industrie, et qu'elle aussi peut faire faillite, et que la faillite de la propriété, c'est la chute du crédit, c'est la ruine des entrepreneurs qui en vivent, c'est la misère pour les innombrables ouvriers du bâtiment, c'est la révolution peut-être pour tout le monde? — Non : ce dernier détail n'est pas ignoré à l'Hôtel de Ville où l'on a au moins le grand mérite de la franchise. La loi nouvelle y a été saluée tout haut

comme capable d'avancer d'un large pas la faillite de la propriété. Mais nous, qui ne sommes pas révolutionnaires, nous qui tenons seulement au développement de la liberté, au progrès de notre pays, à la juste répartition des charges publiques, nous ne pouvons suivre nos édiles dans cette voie.

Fort heureusement, d'ailleurs, les propriétaires n'étaient pas seuls atteints par les bizarres projets dont on nous a menacés. Sans entrer dans le détail des taxes diverses sorties de l'imagination des employés de M. le Préfet, j'en signale une qui était bien faite pour populariser la mesure. C'est celle qui devait atteindre sans exception possible tous les locataires parisiens. Tous les locataires, c'est-à-dire tout le monde, — sauf ceux qui ont élu domicile sous les ponts de la Seine !

Qu'importe, dit-on, puisqu'on paiera le litre de vin un sou de moins ! — Mais non ! Encore une fois non ! Qu'on se détrompe ! Personne à Paris ne paiera le vin moins cher. Sans cela, qu'adviendrait-il donc des espérances de nos vignerons et des promesses à nos marchands de vin ? Et puis mettons les choses au mieux ; supposons encore qu'on paye le litre de vin onze sous au lieu de douze. Croit-on qu'on ne souffrira pas beaucoup plus d'avoir à ajouter cinq francs à chaque terme de loyer, — car on devait rembourser cette taxe au propriétaire qui en faisait l'avance — qu'on ne jouira des trente ou quarante francs économisés sou à sou ?

La loi de 1897 a été une loi de fin de mandat faite non pour la France, mais pour l'électeur. M. Fleury-Ravarin l'avait clairement aperçu lorsque, plus conscient que nos députés parisiens de son rôle de défenseur des villes, il avait demandé que la mesure votée eût un caractère seulement facultatif. On n'eût pu faire, sans doute, que peu de bien à ceux qui comptaient sur le dégrèvement ; mais on n'aurait fait de mal à personne. Peut-être verrons-nous se résoudre ainsi la question pendante ; un projet est déjà présenté où M. Guillemet reprend pour son compte l'amendement Fleury-Ravarin. Cela, il est vrai, ne résoudra pas le problème de la suppression des octrois ; mais il vaut mieux garder un mal dont on souffre que le changer contre un pire.

*
* *

N'y a-t-il donc pas de moyen de nous délivrer du mal? Sommes-nous condamnés à l'octroi à perpétuité?

Je sais bien que l'exemple qui nous est fourni par nos voisins aujourd'hui délivrés de cette plaie fiscale ne peut être invoqué à cet égard qu'avec une extrême prudence. On ne coupe pas une jambe aussi facilement qu'on coupe un doigt. Les octrois de Bruxelles, de Leipzig ou de Copenhague ne ressemblent pas à l'octroi de Paris. Le problème ne s'est présenté nulle part avec cette donnée qui en fait l'énorme difficulté : l'octroi de Paris, et ses cent cinquante millions de rendement! Malgré cela, je ne crois pas qu'il soit impossible de supprimer les octrois de France, y compris l'octroi de Paris. Mais il est vain d'en chercher la suppression par les voies où l'on s'est engagé depuis une dizaine d'années. La plupart de ceux qui ont fait vers ce but de très louables efforts me semblent avoir agi à la façon des mouches qui se heurtent aux vitres pour sortir d'une chambre ouverte. Je vais essayer de montrer de quel côté se trouve l'ouverture.

On s'est trompé, à mon sens, pour avoir oublié trois vérités essentielles qu'on ne peut méconnaître sans se buter à d'insurmontables obstacles.

La première de ces vérités, c'est que la suppression des octrois est une réforme d'ordre national et non d'ordre communal. La rançon de l'octroi ne doit pas être demandée seulement à ceux qui vivent dans la ville, mais encore à ceux qui vivent de la ville.

Comment ce préjugé a-t-il pu naître, que les Parisiens seuls paient l'octroi de Paris? Paris a deux millions et demi d'habitants ; mais il héberge chaque jour un demi-million de visiteurs. Tous les Français, plus ou moins, et combien d'étrangers, sont tour à tour les hôtes de Paris. Et ces hôtes remboursent aux restaurants de Paris, aux cafés de Paris, aux marchands de vin de Paris, à tous les commerçants de Paris leur part d'octroi dont tous ceux-ci n'ont fait que l'avance. Paris offre à ses visiteurs ses monuments, ses promenades, ses musées, ses spectacles, ses boulevards bien

pavés, bien lavés, bien éclairés, ses expositions permanentes, ses attractions de tout ordre. Les visiteurs profitent des dépenses ; ils en paient leur part, et ce n'est que justice.

Mais ce ne sont pas seulement les visiteurs de Paris qui se joignent aux Parisiens pour les aider à payer les cent cinquante millions qui se perçoivent à la porte. Ce sont aussi les fournisseurs de Paris. Diront-ils le contraire, ces vignerons du Midi dont les récriminations assourdissantes ont seules fait voter cette misérable loi de 1897? Que si l'on me disait que dans telle petite bourgade il y a tel petit rentier qui, ne commerçant pas avec Paris et n'y mettant jamais les pieds, n'a pas d'intérêt à ce qu'on supprime l'octroi, je répondrais qu'il faut faire autant de cas de cet argument que du refus de contribuer à l'entretien des palais de justice parce qu'on n'a pas de procès, ou des écoles publiques parce qu'on n'a pas d'enfants.

Tous ceux qui ne vivent pas dans la ville vivent de la ville; tous aujourd'hui payent l'octroi, et c'est à tous, c'est à toute la France et pas seulement aux citadins qu'il faut demander les trois cent vingt millions avec lesquels on se rachètera des octrois.

La deuxième vérité méconnue, c'est qu'il est tout à fait chimérique de vouloir remplacer trois cent vingt millions d'impôts indirects par trois cent vingt millions d'impôts directs.

En dernière analyse, les impôts directs sont ceux qui portent sur les gens et sur les choses ; les impôts indirects ceux qui portent sur les faits. Or, y a-t-il des choses qu'on n'ait pas taxées? Les maisons? Elles sont taxées. Les fonds de terre? Ils sont taxés. Les bénéfices commerciaux? Ils sont taxés. Les titres, les valeurs? Ils sont taxés. Les traitements? Les taxer, c'est les réduire; on ne le peut pas. Les salaires? Qui oserait les taxer? Le revenu général, le revenu global? Il est atteint par deux impôts établis sur les signes extérieurs de la richesse, l'impôt mobilier et l'impôt des portes et fenêtres. Nous avons tant d'impôts sur le revenu et sur les revenus divers qu'il n'y a que les simples pour s'imaginer que de telles taxes, en France, seraient une nouveauté.

Si tous les biens sont taxés, établir de nouveaux impôts sur

les biens, c'est augmenter ceux qui existent. Cela est-il donc possible? Il ne peut être question d'augmenter ni cet impôt des terres qu'on vient de dégrever de vingt-cinq millions, ni l'impôt des patentes. Que donnent les autres à l'État? A peine deux cent trente-cinq millions. Peut-on concevoir même l'idée d'en tirer trois cent vingt millions de plus?

Qu'on n'hésite donc pas à le reconnaître. Le seul impôt indirect, celui que nous payons en sucrant notre café, en le buvant, en allumant notre cigare, en le fumant, en absorbant notre verre de liqueur, en faisant notre partie de cartes, celui que nous payons quand nous achetons un domaine ou quand nous héritons d'une fortune ; le plus élastique de tous, parce que son produit monte quand la richesse progresse ; le plus juste de tous, parce qu'il ne charge pas les consommations nécessaires, — le tabac, l'alcool, les cartes, la poudre, le café, ne sont pas des consommations nécessaires, — le plus léger de tous, parce qu'il se perçoit centime à centime et que ces centimes se mêlent au prix de la marchandise; celui qui remplit le plus sûrement cet idéal du parfait impôt qui est de produire le maximum de rendement en occasionnant le minimum de mécontentement, l'impôt indirect est seul capable de nous restituer sous une autre forme ce que nous lui demandons aujourd'hui sous la forme de l'octroi.

Pour expliquer par une image sensible cette incontestable supériorité des impôts indirects, je me suis servi jadis d'une comparaison qui m'a valu de très aimables railleries d'un de nos plus fins économistes. Si vous recevez un seau d'eau sur la tête, écrivais-je, vous vous en trouvez incommodé ; si vous recevez deux seaux d'eau en poussière impalpable, c'est le brouillard; vous ne le sentez pas. Substituer des impôts directs aux octrois, c'est remplacer le brouillard par la douche, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut remplacer le brouillard par un brouillard moindre, des impôts indirects mal assis et mal perçus par des impôts indirects portant sur d'autres faits et perçus par d'autres méthodes. M. Ernest Brelay appelle spirituellement cela un raisonnement hydraulique et météorologique: « Vaporiser les douches, s'écrie-t-il, voilà donc le secret des réformateurs modernes ! » — Hé ! hé ! cher maître, il n'est pas déjà si mauvais de vaporiser

les douches, quand, de toute évidence, on est impuissant à les supprimer.

Il me reste à expliquer la troisième vérité, méconnue comme les deux autres : c'est qu'il n'y a pas, pour une commune, d'autre impôt indirect possible que les octrois.

La cause en est dans ce que nous appelons l'instabilité des impôts indirects. Perçu à raison des faits, l'impôt indirect ne donne, pour un même temps, des sommes à peu près équivalentes que s'il porte sur des faits capables de se produire un nombre considérable de fois. Il y a là une application simple de la loi des grands nombres. Sur trente-huit millions de Français, par exemple, il en mourra chaque année un nombre sensiblement égal, et les fortunes transmises se compenseront de manière à former un total sensiblement pareil. Le rendement de l'impôt des successions sera donc à peu près régulier. Mais imaginons qu'on veuille appliquer un impôt successoral à une commune de six cents habitants. Il y a là une demi-douzaine de grosses fortunes : qu'un des riches décède, et le budget a plus de revenus qu'il n'en demande; il se trouve en déficit, au contraire, l'année où ne mourront que de pauvres diables.

L'instabilité de l'impôt indirect cesse d'être un inconvénient, ou plutôt elle disparaît quand les bases sont établies sur de grandes masses de population, ou bien quand les faits atteints se reproduisent sur un nombre presque infini de fois, même pour un petit pays. Or les seuls faits qui aient une fréquence suffisante pour être utilement taxés au profit de la commune sont les faits de consommation courante qu'atteint l'octroi, ceux-là justement qu'on veut dégrever.

Si nous tenons pour démontré que les communes ne peuvent avoir d'autres impôts indirects que les octrois, et si les octrois ne peuvent être remplacés que par des impôts indirects, toute solution de la difficulté ne devient-elle pas impossible ? — Aucunement ! mais nous sommes forcément conduits à la seule solution vraie, à celle qu'ont entrevue jadis M. Glais-Bizoin, M. Frédéric Passy, M. Boiteau, qu'avait reprise M. Guillemet il y a huit ans et qu'il aurait défendue sans doute avec plus d'énergie s'il avait été pénétré de la première des vérités rappelées, qui est la nécessité de faire con-

courir toute la France à la rançon des octrois : cette solution consiste à abandonner aux communes ceux des impôts directs qui conviennent le mieux à leurs finances, et à compenser ce sacrifice fait par l'État par la création d'impôts indirects généraux.

***

Établis au profit de l'État, les impôts directs sont pleins d'inconvénients; ils sont inégaux de ville à ville, de personne à personne. Un commerçant de Paris fait cent mille francs d'affaires et dix mille francs de bénéfices : pourquoi paie-t-il une patente plus élevée que le commerçant d'Alençon qui fait le même bénéfice pour le même chiffre d'affaires, puisque ce que donnent l'un et l'autre sert également à payer la justice, à payer l'armée, à payer les fonctionnaires publics, et que ces services sont pareils pour l'un et pour l'autre? Qu'on attribue la patente aux communes, et la différence de taxation devient parfaitement logique. Les services que rend la municipalité d'Alençon ne sont pas les mêmes que les services rendus par la municipalité parisienne.

Je pourrais m'étendre longuement sur ce point et montrer qu'en général les impôts directs, détestables pour les nations, deviennent excellents pour les villes. Le changement de leur destination transforme en qualités leurs pires défauts. Leur franchise devient une garantie contre les gaspillages municipaux, leur brutalité devient une sauvegarde contre l'entraînement même des contribuables moins portés à réclamer des dépenses quand ces dépenses les affectent plus visiblement; leur inégalité de personne à personne cesse à peu près d'exister puisque les fortunes des personnes d'une même ville sont appréciables grâce à des éléments raisonnables de comparaison : — deux loyers de quatre mille francs, à Paris, peuvent supposer un même revenu ; mais dira-t-on que quatre mille francs de loyer à Paris supposent le même revenu que quatre mille francs de loyer à Alençon? — Le mode de perception des impôts directs, si imparfait pour l'État, devient préférable, parce qu'il est plus simple, pour des administrations inhabiles comme sont les municipalités. La grosse question

de la péréquation qu'on essaie en vain de résoudre depuis trois quarts de siècle disparaît. Ici l'exemple de l'étranger peut s'invoquer : c'est à l'impôt direct seul que s'alimentent les paroisses anglaises et les villes allemandes. Bref, on peut regarder comme une vérité scientifique cette affirmation : le meilleur régime fiscal est celui où l'on sait allier judicieusement ces deux catégories d'impôts en les destinant à satisfaire ces deux catégories de besoins : aux besoins des villes les impôts directs, aux besoins de l'État, des impôts indirects.

Quels impôts directs demanderons-nous à l'État d'abandonner aux communes ? Quand nous sommes venus exposer à la Commission sénatoriale, qui étudiait consciencieusement la question, les desiderata de la ville de Lyon à l'administration de laquelle j'avais alors l'honneur d'appartenir, le maire de Lyon demanda seulement l'abandon de l'impôt des propriétés bâties. Nous avons constaté plus tard, en lisant le rapport de M. Bardoux, que le maire de Bordeaux avait préconisé l'adoption d'une méthode semblable et demandé l'abandon des patentes. A la vérité, c'est non seulement l'impôt des patentes et l'impôt des propriétés bâties, c'est en outre l'impôt des portes et fenêtres — assis en définitive sur la propriété, bien qu'il ait pour objet d'atteindre le revenu global — qu'il est opportun d'abandonner aux villes, si l'on veut que partout, même à Paris, la réforme soit praticable.

Qu'on remarque d'ailleurs à quel point ces impôts directs s'adaptent à merveille à l'usage qu'il s'agit d'en faire. Il va sans dire qu'il ne pourrait pas être question de limiter aux villes à octroi l'abandon des taxes directes, puisqu'on demanderait à tout le monde les impôts indirects qui devraient combler le vide. Nous ne voulons pas que le « plat pays » nous exploite; mais nous devons nous garder d'exploiter le « plat pays ». Or les taxes qu'il s'agit d'abandonner ne se perçoivent à peu près que dans les villes ; elles ne sont vraiment lucratives que là où s'élèvent des maisons et là où se tiennent des boutiques. Un abandon équitable pour tous ne donnerait de grosses ressources, en somme, qu'aux villes qui ont de gros besoins.

Est-il besoin d'insister sur ce point ? Non, car ce n'est pas ce côté du problème qui inquiète. Tout le monde accordera que de ces deux réformes, suppression radicale des octrois,

abandon aux communes des deux cent soixante-dix millions que donnent à l'État les taxes indiquées, la première est favorable à tous, paysans et citadins, producteurs et consommateurs, vignerons et Parisiens ; et que l'autre n'est gênante pour personne, les mêmes fonctionnaires en effet devant continuer à percevoir les mêmes taxes par les mêmes procédés, sauf à ne pas les verser à la même caisse.

***

Le point difficile, c'est de rendre à l'État, qui n'a pas le moyen de s'en passer, l'équivalent des millions perdus.

Quand je colportais autrefois de ville en ville mes idées sur le moyen de supprimer l'octroi, je m'évertuais à démontrer que nos deux meilleurs impôts indirects, comparés surtout aux impôts étrangers sur les mêmes faits, étaient susceptibles de procurer, grâce à quelques remaniements d'ailleurs nécessaires, les ressources dont nous avons besoin. Je préconisais l'impôt progressif sur les successions et la réforme des droits sur les alcools.

L'impôt progressif des successions est acceptable, même pour un partisan déterminé de la proportionnalité, même pour un adversaire des impôts sur le capital. Je renonce cependant à en faire état : on vient de toucher aux taxes successorales pour effacer une autre tache de notre législation financière, le principe de la non-déduction des charges dans le calcul des droits. On dit qu'il est à craindre que le Sénat ne suive même pas en ceci la Chambre, dont les décisions sont cependant fort modérées ; n'y pensons plus.

Quant aux droits sur l'alcool, je nourrissais une belle illusion. Sans adopter les théories de mon collègue, M. Alglave, qui, bien que séduisantes par certains côtés, ne me semblent pas sur le point d'aboutir, je m'imaginais qu'on pouvait essayer au moins de sauver du ridicule notre législation actuelle. Aujourd'hui, il en est des taxes sur les spiritueux comme de l'amour révélé par les marguerites. On paie un peu, beaucoup, passionnément... ou pas du tout! On paie un peu quand on ne supporte que le droit de consommation ; on paie beaucoup quand on y ajoute le droit d'octroi ; on

paie passionnément quand on subit en outre le droit d'entrée ou quand on paie les taxes de remplacement de Paris et de Lyon ; on ne paie pas du tout quand on jouit d'un privilège que le malheur des temps semble préserver de toute atteinte : le privilège des bouilleurs de cru. — Il serait si simple, me disais-je, de supprimer l'octroi, de supprimer le droit d'entrée, de supprimer le privilège, de supprimer les complications, d'apporter de l'air dans toute cette réglementation en y mettant de la clarté, et de l'égalité, et de la simplicité ! Il serait si facile d'instituer, sur toutes ces ruines, un droit de consommation unique, sérieux, solide, pareil pour tous, fécond pour le trésor, perçu à la fabrication ou à la sortie des entrepôts, non certes par une méthode nouvelle, mais par les vieilles méthodes connues : le droit de consommation actuel, multiplié par trois ! On croit peut-être que cela réduirait la consommation des spiritueux ? Si l'on pensait vrai, ce serait certes une raison de plus pour tenter la chose. Moi, je n'ose pas y croire et je pense plutôt, — j'ai pour cela des motifs et des termes de comparaison que je me dispense de donner ici, — je pense plutôt qu'il ne se consommerait pas un petit verre de moins, et que les droits sur les alcools rapporteraient largement, par ce moyen, de quoi racheter tous les droits d'octroi.

Tout cela n'était qu'un rêve, car il m'a été dit qu'on réservait l'alcool pour modifier les droits sur les boissons dites hygiéniques. On a ajouté que l'intérêt des députés était de maintenir le privilège des bouilleurs de cru et que, bien que l'intérêt de la France fût évidemment en sens contraire, il était fort à craindre que l'intérêt des députés l'emportât sur... l'autre. Ces raisons, plutôt attristantes, étaient si bonnes, que j'ai renoncé à mon rêve. Nous garderons notre législation incohérente sur l'alcool, et, avec elle, le vice détestable dont nous mourons, l'alcoolisme.

Je renonce, puisqu'il le faut bien, à obtenir de l'alcool et des successions de quoi payer la plus grosse part des frais de la suppression des octrois. Alors, où prendrons-nous l'argent ? Je suis certain qu'il n'est pas introuvable ; en attendant qu'on ait trouvé, je me permets d'indiquer un moyen provisoire de se le procurer, — moyen tellement simple,

tellement facile, tellement pratique, tellement à la portée de la plus routinière des administrations, que je ne verrais pas grand inconvénient à ce qu'on en fît un moyen définitif.

En l'an VII de la République, il y a juste cent ans, nous avions besoin de quelques millions pour faire la guerre à l'Europe : une loi du 6 prairial augmenta d'un décime provisoire l'ensemble des impôts indirects existants. En 1855, l'empereur Napoléon III avait besoin d'argent pour payer les frais de la guerre faite aux Russes... au profit des Anglais : un second décime sur les impôts de toute nature fut établi. Je lis dans l'exposé de motifs par lesquels on expliquait la mesure ces paroles très raisonnables : « Le décime anciennement établi sur la plupart des impôts indirects existe depuis si longtemps que, pour le public, il est presque confondu avec la taxe principale. Le nouveau décime paraîtra donc une augmentation relative peu considérable par rapport à la quotité totale de l'impôt tel qu'il est aujourd'hui perçu. Il n'aura pas l'inconvénient de grever d'une charge lourde une seule classe de contribuables, ou d'affecter gravement certains objets ou certaines transactions. Il se répartira sur un très grand nombre de redevables et sur une grande variété de produits, et, par suite, il sera presque insensible pour chacun d'eux. » — Le même procédé fut repris une fois de plus par la loi du 30 décembre 1873. Cette fois, on surchargea seulement d'un demi-décime les contributions indirectes. Depuis 1873, ce qu'on disait si justement en 1855 de l'ancien décime de guerre est devenu vrai des deux décimes et demi : on y est habitué; ils sont entrés dans le principal de l'impôt. Nous ne pouvons plus compter sur le caractère provisoire de ces taxes : il serait simple de ne plus les distinguer du principal.

Or, si nous ouvrons notre budget, nous y trouvons que nos taxes indirectes de toute nature produisent aujourd'hui près de deux milliards et demi. J'en faisais l'éloge, tout à l'heure; mais quel panégyrique vaut la seule indication de ce chiffre-là ? Un décime de plus, provisoire... comme les autres, donnerait près de 250 millions et permettrait d'abolir partout les douanes intérieures. Croit-on qu'on puisse mettre en balance la hausse légère des contributions indirectes et la suppression de tous droits sur les consommations nécessaires ? Deux dé-

cimes, à mes yeux, ne seraient pas trop chers pour supprimer l'octroi. Il suffit d'un seul. Qu'on en fasse donc l'essai.

Je termine ce trop long exposé sur une aride matière sans en avoir tout dit. J'ai dû laisser dans l'ombre bien des côtés très délicats du problème qui comporteraient encore d'utiles développements, Il en est un, notamment, qui présente de sérieuses difficultés et que je ne voudrais pas paraître ignorer. Nos barrières d'octroi ne servent pas seulement à percevoir des taxes d'octroi pour les villes et des droits d'entrée facilement transformables, en somme, en droits généraux. Elles servent encore à faciliter la surveillance et à assurer la perception de la plupart de nos contributions indirectes. Il faudra, le jour où on les supprimera, qu'on trouve le moyen de se tirer autrement d'affaire. Mais ce sont là des détails que je ne puis pas discuter; ils touchent à l'application du système, non à son principe.

Je n'ose pas trop espérer, d'ailleurs, — bien que la question soit, depuis quelques jours, portée devant le Parlement par un des plus sympathiques et des plus écoutés de nos jeunes représentants, M. Fleury-Ravarin, — qu'on se range à mes idées; mon ambition est moins encore de les faire adopter en pratique que de démontrer, comme j'ai tenté de le faire, qu'en dehors des règles générales qui les dominent, il n'y a pas de procédés efficaces pour supprimer l'octroi.

J'aime mieux l'octroi, et sur ce point-là je suis à peu près certain d'être suivi par tout le monde, que les expédients tortionnaires réservés par les députés de Paris à leurs électeurs et par le Préfet de la Seine à ses administrés. Si vous ne pouvez pas, messieurs les députés, trouver de nouveaux impôts indirects, si vous ne voulez pas augmenter d'un décime les impôts indirects anciens, eh bien ! n'hésitez pas. Laissez-nous nos octrois. Nous n'en mourrons pas et nous les trouverons moins amers que la pilule qu'on va vous demander encore de nous faire avaler.

H. BERTHÉLEMY

PARIS. — IMPRIMERIE CHAIX. — 3960-2-99. — (Encre Lorilleux).